

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

896^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2005

Presidenza del vice presidente SALVI,
indi del presidente PERA
e del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-51

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 53-236

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 237-264

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione, con
modificazioni: 1

(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Seguito della discussione e approvazione della
questione di fiducia:

PRESIDENTE	1, 2, 3 e <i>passim</i>
FIRRARELLO, segretario	1
FALOMI (Misto-Cant)	2
MARINO (Misto-Com)	2, 3
SODANO TOMMASO (Misto-RC)	3
FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur)	4
BISCARDINI (Misto-SDI-US)	6
MICHELINI (Aut)	7
RIPAMONTI (Verdi-Un)	9
FRANCO PAOLO (LP)	11, 13
DE PAOLI (Misto-LAL)	13, 14
* CICCANTI (UDC)	14
GIARETTA (Mar-DL-U)	17, 19
TOFANI (AN)	19, 20, 21
CAMBURSANO (Mar-DL-U)	20, 21
ANGIUS (DS-U)	23, 25
IZZO (FI)	25, 26
VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze	29, 30
FALOMI (Misto-Cant)	29, 30
Votazione nominale con appello	30

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE Pag. 33

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 34

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 35

Discussione e reiezione di proposte di modifica:

PRESIDENTE	35, 37, 40 e <i>passim</i>
ANGIUS (DS-U)	37
* BORDON (Mar-DL-U)	40, 41
DE PETRIS (Verdi-Un)	42
LAURO (Misto-Cdl)	44
MACONI (DS-U)	44
Verifiche del numero legale	44

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione, con
modificazioni:

(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Comprendente la Prima e la Seconda Nota di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008):

PRESIDENTE	47, 48, 49
CICCANTI (UDC), relatore	47
MORANDO (DS-U)	48
AZZOLLINI (FI)	49
VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze	49
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	50

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005 . . . Pag. 57***ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 3613:**

Emendamento 1.2000	53
Correzioni di carattere formale all'emendamento 1.2000	233

DISEGNO DI LEGGE N. 3614:

Note di variazioni	235
------------------------------	-----

*ALLEGATO B***VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE
NEL CORSO DELLA SEDUTA 240****INTERVENTI**

Testo integrale dell'intervento del senatore Filippelli in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.2000 interamente sostitutivo del disegno di legge n. 3613 (Legge finanziaria)	237
---	-----

CONGEDI E MISSIONI 248**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA CONCERNENTE IL «DOS-SIER MITROKHIN» E L'ATTIVITÀ D'INTELLIGENCE ITALIANA**

Variazioni nella composizione Pag. 248

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Deferimento 248

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 248

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere	249
Trasmissione di atti e assegnazione	250
Trasmissione di atti e documenti	250

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	50
Apposizione di nuove firme a mozioni	251
Interpellanze	251
Interrogazioni	255
Interrogazioni da svolgere in Commissione	263

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 9.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,02 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione sulla questione di fiducia. Passa alla votazione dell'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge n. 3613 ed annessi elenchi, allegati e tabelle sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

FALOMI (*Misto-Cant*). Alle manifestazioni degli studenti e alle richieste delle organizzazioni sindacali, che già da un mese hanno indetto uno sciopero generale chiedendo il contrasto dell'evasione fiscale, la restituzione del *fiscal drag*, il controllo dei prezzi e delle tariffe, il rinnovo dei contratti pubblici e della stabilizzazione del precariato, il miglioramento del *welfare* e un programma di politica industriale, il Governo ha risposto blindando la manovra con la fiducia ed eludendo tutti i problemi sollevati. Gli studenti ed i lavoratori lo terranno ben presente alle prossime elezioni politiche. (*Applausi dai Gruppi Misto-Cant, DS-U, Misto-Com, Misto-RC e Misto-SDI-US*).

MARINO (*Misto-Com*). I Comunisti italiani negheranno la fiducia su una finanziaria socialmente iniqua, che taglia 13 miliardi di euro al Mezzogiorno nel prossimo triennio, toglie agli enti locali risorse indispensabili per assicurare alcuni servizi essenziali, inadeguata a fronteggiare il declino industriale del Paese e che scarica sul prossimo Governo la responsabilità di risolvere i problemi sociali e della finanza pubblica. (*Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI-US e Misto-RC, Misto-Cant e Aut*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). La finanziaria riassume il fallimento delle politiche perseguite in questi anni dal Governo, in cui sono aumentate le differenze sociali tra ricchi e poveri, l'economia è cresciuta meno della metà della media europea ed i conti pubblici sono sfuggiti al controllo. Il Governo ignora il disagio sociale delle famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà e dei giovani che subiscono l'insicurezza del proprio futuro a causa dell'improvvida riforma del mercato del lavoro. È quindi necessaria una profonda svolta politica, per redistribuire le ricchezze a favore di stipendi e pensioni e pertanto Rifondazione comunista, oltre a negare la fiducia, esprime pieno sostegno allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali. (*Applausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com, DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI-US e Misto-Cant*).

FILIPPELLI (*Misto-Pop-Udeur*). In una fase in cui la spesa dello Stato centrale cresce notevolmente di più di quelle degli enti territoriali, il Governo ha tagliato drasticamente le spese correnti ed in conto capitale degli enti locali senza confrontarsi con gli amministratori che sul territorio sono impegnati a garantire i servizi sociali alla popolazione. Il Governo è ormai guidato da un piccolo gruppo chiuso nel Palazzo ed ormai lontano dalla realtà del Paese, che impone al Parlamento una finanziaria ragionieristica e senza respiro eludendo il necessario confronto con le forze politiche. Il Gruppo negherà la fiducia richiesta su una finanziaria che crea disagio economico e sociale, tenta di nascondere la situazione reale del Paese e lo allontana dall'Europa. Chiede di poter consegnare alla Presidenza il testo integrale dell'intervento (*v. Allegato B*). (*Applausi del senatore Marino*).

BISCARDINI (*Misto-SDI-US*). Una maggioranza rissosa e poco seria non può che varare una finanziaria non credibile negli aggregati (come dimostra la contemporanea presentazione di due manovre correttive), nonché nelle singole voci, alcune particolarmente incoerenti come la previsione di un *bonus* per i neonati limitata al 2005 e non estesa anche al prossimo anno. È l'ultima riprova della debolezza della politica economica del centrodestra, priva di respiro programmatico ricca di misure frammentarie e parcellizzate ed è quindi comprensibile che il Governo sfugga all'auspicata discussione sui risultati conseguiti nel corso della legislatura. (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI-US, Mar-DL-U e Aut*).

MICHELINI (*Aut*). La questione di fiducia è ingiustificata in quanto il calendario prevedeva il tempo sufficiente per una discussione degli emendamenti presentati, che peraltro avrebbe consentito una ricomposizione complessiva del frammentario quadro della manovra sui conti pubblici. Il Governo ha invece umiliato il ruolo del Senato, nel timore che il confronto avrebbe evidenziato la superiore qualità della proposta strategica dell'opposizione. È poi da respingere il tentativo di scaricare l'intero onere del patto di stabilità interno sugli enti locali e sulle Regioni, le quali per di più si vedono espropriate di competenze riservate, secondo una logica centralista che dimostra sfiducia nelle autonomie territoriali e abbandono di ogni ipotesi di federalismo fiscale, la cui conseguenza sarà una pericolosa duplicazione delle spese. La finanziaria, infatti, non incide sui meccanismi che generano la spesa ed è carente di misure atte a generare sviluppo, che viene auspicato piuttosto che coerentemente perseguito attraverso una strategia politica, mentre viene abolita l'aliquota agevolata dell'IVA sulle ristrutturazioni, dimostratasi una delle misure più efficaci a sostegno dell'economia. Manca quindi un progetto mirato e partecipato, in grado di sollecitare l'impegno ed il coinvolgimento di tutti i soggetti sociali; da qui il voto contrario del Gruppo. (*Applausi dai Gruppi Aut, Mar-DL-U, DS-U, Verdi-Un e Misto-SDI-US*).

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). La questione di fiducia posta sulla finanziaria dimostra che il Governo non si fida della propria maggioranza, a testimonianza di una condizione di impotenza e di fallimento confermata dal ricorso ad improbabili *slogan* propagandistici su presunte svolte strutturali impossibili per una maggioranza al capolinea ormai priva di idee e preoccupata solo del proprio futuro politico. Infatti, non viene affrontato il nodo del finanziamento della ricerca e quindi si elude il problema della crescita ed addirittura viene soppressa l'unica misura (gli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni edilizie) che aveva consentito la tenuta del sistema. Il Governo ha fallito anche il risanamento finanziario, dilapidando l'avanzo primario realizzato a conclusione della precedente legislatura, che se conservato avrebbe consentito di ridurre il peso degli interessi e quindi anche lo *stock* del debito. Inoltre, le misure frammentarie e antisociali, in particolare i tagli ai trasferimenti agli enti locali, confermano l'inaffidabilità del Ministro dell'economia e minano qualunque credibilità della sua

recente proposta di grande coalizione per risanare i conti pubblici. Nella prossima legislatura invece l'Unione perseguirà tale obiettivo attraverso una crescita vera, strutturale e soprattutto sostenibile dal punto di vista ambientale, nella convinzione che l'Italia è in grado di ritrovare la fiducia nel proprio futuro e riprendere un sano cammino di crescita. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com e Misto-RC*).

FRANCO Paolo (*LP*). La legge finanziaria in esame raggiunge importanti obiettivi per quanto riguarda la politica a tutela della famiglia, a favore dell'impresa e per un proseguimento del contenimento della spesa pubblica. Più di un miliardo di euro viene infatti stanziato a favore delle famiglie, mentre la riduzione del cuneo contributivo consente di incidere sulle discrepanze che hanno messo in difficoltà la situazione economica delle aziende; in generale si destinano comunque maggiori risorse al sistema privato. La manovra finanziaria prosegue una strategia politica di ampio respiro, dando seguito a misure già inserite nelle precedenti leggi finanziarie. Essa si inserisce peraltro in un percorso di riforme importanti, come quelle del mercato del lavoro, della scuola e dell'università, dell'ordinamento giudiziario, la riforma fiscale e infine quella costituzionale, che include la *devolution*. Non si intravedono invece valide proposte alternative, se non quelle che transitano per una maggiore pressione fiscale, un innalzamento del livello assistenziale ed un'improponibile tassazione delle rendite finanziarie. In futuro occorrerà sicuramente fare di più in materia di competitività, di risorse energetiche e di sicurezza dei cittadini, ma la Lega voterà a favore della fiducia al Governo e della legge finanziaria. (*Applausi dal Gruppo LP*).

DE PAOLI (*Misto-LAL*). Conclusa la stagione dei proclami, l'attuale legge finanziaria scontenta tutti, dimostrando l'incapacità del Governo di gestire l'economia del Paese. Preannuncia pertanto il voto contrario ad un testo che configura un vero attentato alla Repubblica democratica.

CICCANTI (*UDC*). Nel 2001 l'attuale maggioranza aveva intrapreso un percorso con il sogno di cambiare l'Italia, ponendo rimedio alle tante storture e anomalie che la affliggevano. I democristiani, eredi di Sturzo e De Gasperi, ritenevano di poter vincere quella sfida, che purtroppo gli eventi succedutisi a partire dall'11 settembre 2001 hanno reso quasi impossibile. L'economia mondiale è stata infatti condizionata dalle situazioni di guerra, dalle nuove difficoltà commerciali e da tutti gli altri fattori che hanno reso estremamente complessa l'attuazione degli obiettivi che ci si prefiggeva. Ciò nonostante, il Governo in questi anni è riuscito ad individuare una *no tax area*, obiettivo confermato da questa legge finanziaria, la quale sanziona ancora di più la necessità – come diceva Aldo Moro – di coniugare la stagione dei diritti con quella dei doveri. Vengono aumentate le pensioni minime, è diminuito il tasso di disoccupazione, si è perseguito l'obiettivo di integrazione degli immigrati: il sistema nel suo complesso ha dimostrato di reggere, a fronte del catastrofismo del centrosinistra, dando

spazio a principi di unità e solidarietà. Si è dimostrata molto più produttiva la finanza creativa del ministro Tremonti che non la fiscalità creativa del ministro Visco. Nonostante una percentuale del 4,3 per cento dell'indebitamento che si deve scontare quest'anno, le riforme strutturali sono state realizzate o sono in corso di realizzazione. La stessa OCSE sostiene la ripresa dell'economia in Europa, anche se sicuramente l'Italia dovrà pagare un costo alto a seguito del proprio livello di indebitamento. L'UDC voterà pertanto in maniera convinta la fiducia al Governo. (*Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni*).

GIARETTA (*Mar-DL-U*). La retorica cui fanno ricorso i colleghi di maggioranza non smentisce i numeri, che dimostrano il fallimento dell'idea secondo cui l'equazione meno Stato e più mercato avrebbe facilmente dato vita ad un nuovo miracolo economico. Il Paese è fermo, e dunque in sostanziale declino nel confronto con gli altri Paesi, e i problemi strutturali sono spaventosamente sottovalutati. Lo Stato è diventato in realtà più pesante, avendo assorbito 30 miliardi di euro in più in un anno, e molto più indebitato. È fallita la promessa di una diminuzione delle tasse, che in realtà con questa manovra aumenteranno di nuovo. Altri dati negativi si registrano rispetto ai temi della povertà e della famiglia, pochi stanziamenti sono stati previsti per le politiche di sviluppo e per l'abbattimento del cuneo contributivo. Si delineano in questa manovra forti politiche depressive che si affiancano ai tagli ai finanziamenti alle grandi agenzie nazionali, che si tradurranno inevitabilmente in un aumento dei costi e delle tariffe dei servizi. Non viene poi previsto alcun nuovo strumento per la ricerca, per adeguate politiche a sostegno del Mezzogiorno, per il recupero di competitività. L'opposizione aveva illustrato una credibile manovra alternativa, respinta senza spiegazioni, incentrata su un più robusto intervento sul cuneo contributivo, su un piano decennale per la ricerca e l'innovazione, su politiche in grado di favorire la liberalizzazione e la concorrenza, su una nuova centralità del Mezzogiorno tale da assicurare uno sviluppo sostenibile all'intero Paese, sulla riforma degli ammortizzatori sociali e su interventi più efficaci a sostegno delle famiglie e delle fasce più deboli della popolazione. Pertanto, il Gruppo della Margherita voterà contro la fiducia al Governo e a questa legge finanziaria. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Betta. Congratulazioni*).

TOFANI (*AN*). La propaganda e la demagogia dell'opposizione non possono oscurare la serietà e la trasparenza della manovra di rigore e di sviluppo sottoposta al Parlamento dal Governo. Essa si fonda sulla tenuta dei conti pubblici, certificata dal Fondo monetario internazionale e da tutti gli organismi economici internazionali, e reca tra le altre una innovazione rilevantisima, la riduzione del cuneo contributivo, prima iniziativa concreta di contenimento del costo del lavoro, in linea con l'azione seguita dalla Casa delle libertà in tutte le manovre finanziarie della legislatura, volta a ridurre l'incidenza dell'imposizione fiscale sui bilanci delle famiglie e delle imprese. È l'ennesima iniziativa adottata dal Governo per im-

primere una svolta al Paese dopo un ventennio di stagnazione, procedendo ad un'imponente opera riformatrice e modernizzatrice, capace di attivare le energie della società e di aprire prospettive di crescita per il futuro. In tale contesto si inseriscono anche la definizione dei distretti produttivi, stimolo alla creazione di filiere che consentano al tessuto produttivo nazionale di adeguarsi alla competizione globalizzata, e la creazione della Banca del Sud, segno tangibile dell'attenzione del centrodestra per i temi della crescita del Mezzogiorno. Per quanto riguarda le politiche di sostegno alla famiglia, la Casa delle libertà ha mantenuto tutti gli impegni assunti e nella manovra in esame ha stanziato una consistente quantità di risorse ed individuato concrete finalizzazioni, tra le quali Alleanza Nazionale segnala gli investimenti a favore degli studenti universitari fuorisede ed il fondo per le comunità giovanili, strumento pensato per favorire nuove forme di aggregazione che prevengano il disagio, combattano la diffusione dell'uso delle sostanze stupefacenti e favoriscano la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile. Nel respingere le critiche dell'opposizione a proposito delle cosiddette mance elettorali, che sono in realtà concreti e necessari investimenti sul territorio, ben diversi dalle regalie ingiustificate disposte dal centrosinistra con l'ultima finanziaria della scorsa legislatura, annuncia il voto favorevole del Gruppo AN alla questione di fiducia posta dal Governo. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC e del senatore Vanzo. Molte congratulazioni.*)

ANGIUS (DS-U). Imponendo violazioni sostanziali del Regolamento del Senato, il Governo ha adottato, senza coinvolgere il Parlamento, una manovra finanziaria pari a 27 miliardi di euro, la terza per dimensioni nella storia dell'Italia repubblicana e lo fa senza tenere conto delle osservazioni del Fondo monetario internazionale, che tiene sotto controllo i conti pubblici italiani a causa della loro scarsa trasparenza. Purtroppo gli italiani saranno chiamati a pagare il prezzo delle dissennate scelte della maggioranza che, dopo i proclami di inizio legislatura a proposito del *boom* economico del quale il Paese avrebbe dovuto usufruire grazie alla politica del nuovo Governo (previsioni avvalorate dal Governatore della Banca d'Italia e dall'allora Presidente di Confindustria) hanno condotto all'attuale disastroso scenario, caratterizzato dall'aumento del debito pubblico, dell'indebitamento netto e delle spese correnti; dalla riduzione delle entrate tributarie; dall'azzeramento del saldo primario; da una crescita dell'economia reale pari a zero; dal crollo degli investimenti fissi; dalla perdita di una rilevante quota di mercati internazionali; dalla riduzione del 7,2 per cento rispetto al 2001 del reddito *pro capite* delle famiglie. È il fallimento di una linea di politica economica fondata su parole d'ordine quali la riduzione del ruolo dello Stato, dell'Europa, del Parlamento e sullo scontro sociale, in un momento nel quale invece sarebbe stato necessario affrontare la crisi economica cercando il consenso delle forze sociali sui grandi obiettivi. L'Italia è stata messa in ginocchio dalla politica del centrodestra ed è senza guida: la svolta che l'opposizione parlamentare, cui è stato impedito di contribuire all'individuazione di misure idonee a

risolvere i problemi del Paese, non ha i numeri per imporre oggi verrà determinata dai cittadini alle prossime elezioni. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un e Aut. Congratulazioni*).

IZZO (FI). Adempiendo agli impegni assunti con la Commissione europea, con la quale ha concordato una strategia di risanamento finanziario che prevede una correzione del *deficit* dello 0,8 per cento per il 2006, il Governo ha proposto un complesso di misure economico-finanziarie la cui validità è stata certificata dal Fondo monetario internazionale, il quale ha anche sottolineato positivamente l'attendibilità dello scenario macroeconomico individuato e l'impegno per il contenimento della spesa. Le autorità economiche internazionali attestano che in Italia la ripresa è già cominciata ed hanno quindi promosso il Governo, che ha operato bene in una situazione internazionale oggettivamente difficile, a fronte della quale Francia e Germania hanno conseguito risultati molto meno soddisfacenti. L'azione responsabile condotta dal Governo nel corso della legislatura trova il suo coronamento nella manovra finanziaria in esame, che contiene linee di indirizzo notevoli sul piano sociale, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla famiglia e la destinazione del 5 per mille dell'IRE al finanziamento della ricerca, del volontariato ed delle attività sociali svolte dai Comuni. Vengono prorogate numerose agevolazioni fiscali, anche quella relativa alla ristrutturazione degli immobili, voce che comunque il Governo è invitato a riesaminare nel prosieguo dell'esame per riportare l'IVA al 10 per cento. Di grande rilevanza è poi la creazione della Banca della Sud, strumento fondamentale per il riscatto del Mezzogiorno. A conclusione di una legislatura nella quale la Casa delle libertà ha compiuto un grande sforzo riformatore, approvando modifiche in taluni casi addirittura epocali, in settori spesso caratterizzati da fortissimi interessi consolidati e refrattari al cambiamento ed alla concorrenza, il Governo ha presentato una manovra finanziaria che, nonostante l'avvicinarsi della scadenza elettorale, ha caratteri profondamente diversi da quelli adottati dal centrosinistra nel 2000; una finanziaria che chiude un ciclo e ne apre uno nuovo di politica economica virtuosa ed ispirata a chiare prospettive di ripresa economica. Per tutte queste ragioni, Forza Italia confermerà la fiducia al Governo. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC. Molte congratulazioni*).

Presidenza del presidente PERA

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Dà per illustrate le correzioni meramente formali al testo dell'emendamento 1.2000 sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. (*v. Allegato A*).

FALOMI (*Misto-Cant*). Poiché sono stati distribuiti in Aula due differenti testi del maxiemendamento in esame, con una differenza sostanziale riferita in particolare all'entità dello stanziamento, in tabella C, per le politiche a favore dei Paesi in via di sviluppo, chiede un chiarimento sul testo in votazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Occorre ovviamente fare riferimento al testo modificato.

PRESIDENTE. Invita il senatore Segretario a procedere alla chiama per la votazione della questione di fiducia.

(Seguono le operazioni di voto).

**Presidenza del vice presidente SALVI
indi del vice presidente FISICHELLA
indi del presidente PERA**

PRESIDENTE. Conferma che le correzioni formali all'emendamento 1.2000 si riferiscono anche alla Tabella C.

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva l'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge n. 3613 ed annessi elenchi 1, 2, 3 e 4, allegati 1 e 2, regolazioni contabili e Tabelle A, B, C, D, E, ed F, nel testo comprensivo delle correzioni di carattere formale introdotte dal Governo al proprio testo, sul quale il Governo stesso ha posto la questione di fiducia. La Presidenza è autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari. Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati agli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Autorizza la 5^a Commissione permanente a convocarsi per riferire all'Assemblea sulla Nota di variazioni che il Governo dovrà presentare a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. Sospende quindi la seduta fino alle ore 13, avvertendo che alla ripresa si procederà anche alla discussione del calendario dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 12,09, è ripresa alle ore 13,05.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. In attesa che la Commissione bilancio concluda l'esame della Nota di variazioni, comunica le determinazioni, assunte a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo riunitasi questa mattina, in ordine al corrente programma dei lavori del Senato e al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 15 al 24 novembre (v. *Resoconto stenografico*). In particolare le sedute di martedì e mercoledì saranno dedicate alla discussione sulla seconda deliberazione del Senato in ordine al disegno di legge costituzionale di riforma della Parte II della Costituzione.

ANGIUS (*DS-U*). Il calendario approvato dalla Conferenza dei Capigruppo risponde soltanto agli interessi di una maggioranza ormai in rotta, molto distante dei reali interessi del Paese, che sopravvive solo grazie a reiterate questioni di fiducia ed il cui cammino è segnato dai reciproci ricatti. In questo caso è la Lega che impone l'approvazione della riforma della II Parte della Costituzione prima della legge elettorale attualmente all'esame della 1a Commissione, determinando la coincidenza del relativo *referendum* popolare con le elezioni politiche, con una rilevante tornata elettorale amministrativa nonché con essenziali scadenze istituzionali quali l'elezione del Presidente della Repubblica e la formazione del nuovo Governo. È quindi una decisione irresponsabile, che la maggioranza dovrebbe riconsiderare per incanalare tale deliberazione in un calendario che consenta di svolgere le proprie funzioni a chi ricopre cariche istituzionali. Infine, chiede l'inserimento nel calendario della mozione relativa al ponte di Messina, opera che non sarà mai realizzata e sulla quale rischia di consumarsi il più grave scandalo della storia del Paese. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e della senatrice De Zulueta*).

BORDON (*Mar-DL-U*). Stupisce che in prossimità della scadenza elettorale le altre forze politiche che compongono la maggioranza subiscano passivamente il ricatto della Lega che impone un'accelerazione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge costituzionale sulla devoluzione, quindi di un provvedimento che attenta all'unità del Paese, nonostante sia a tutti noto che in questo caso la data utile per lo svolgimento del *referendum* costituzionale andrà ad inserirsi in un ingorgo elettorale ed istituzionale tale da non consentire ai cittadini la necessaria attenzione ai rilevanti temi che verranno trattati nel corso della campagna referendaria. Propone pertanto una modifica del calendario dei lavori predisposto dalla Conferenza dei Capigruppo sostituendo all'esame del disegno di legge costituzionale quello del disegno di legge n.1732, firmato dai senatori Dato e Amato, sulla rappresentanza politica femminile, in modo da ottenere,

prima della discussione della riforma elettorale, il voto di almeno un ramo del Parlamento su una proposta che appare trasversalmente condivisa. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). I Verdi sono fortemente contrari al calendario proposto dalla Conferenza dei Capigruppo, condizionato dall'accelerazione imposta dalla Lega sulla riforma costituzionale, che peraltro avrebbe pesanti effetti vista la concomitanza del *referendum* costituzionale con una serie di altre scadenze elettorali ed istituzionali. Chiede pertanto che all'esame del disegno di legge costituzionale venga preceduta la discussione della mozione della senatrice Donati per la sospensione dell'aggiudicazione dell'appalto per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, della mozione del senatore Falomi sulla società COS-ATESIA e del disegno di legge sulla rappresentanza politica femminile.

LAURO (*Misto-CdL*). Chiede l'inserimento nel calendario della discussione del disegno di legge n. 470 recante interventi per lo sviluppo delle isole minori.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge la proposta del senatore Angius di escludere dal calendario dei lavori il disegno di legge n. 2544-D. (Proteste del senatore Longhi sulla regolarità delle operazioni di verifica. Il Presidente richiama all'ordine il senatore Longhi).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge la proposta del senatore Bordon di inserire nel calendario al primo punto la discussione del disegno di legge n. 1732. Viene anche respinta la proposta di inserire nel calendario la discussione delle mozioni 1-00364 della senatrice Donati e di altri senatori, relativa al ponte sullo Stretto di Messina, e 1-00362 del senatore Falomi e di altri senatori, sul gruppo COS-ATESIA.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge la proposta del senatore Lauro di inserire in calendario l'esame del disegno di legge n. 470.

PRESIDENTE. Resta quindi definitivo il calendario proposto dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Sospende brevemente la seduta per consentire la conclusione dell'esame delle Note di variazioni da parte della Commissione bilancio.

La seduta, sospesa alle ore 13,44, è ripresa alle ore 14,05.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Comprendente la Prima e la Seconda Nota di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008)

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione finale del bilancio di previsione dello Stato, passa, ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del Regolamento, all'esame e alla deliberazione sulla Prima e sulla Seconda Nota di variazioni, con la quale il Governo ha provveduto ad introdurre nel testo del disegno di legge del bilancio e nelle annesse tabelle modificazioni conseguenti alle determinazioni adottate dal Senato in sede di esame della legge finanziaria.

CICCANTI, *relatore*. Le due Note di variazioni esaminate dalla Commissione bilancio evidenziano che la discussione in Senato della manovra finanziaria ha prodotto effetti positivi sui saldi sia in termini di competenza, sia per quanto riguarda il fabbisogno di cassa del settore statale e l'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Nel complesso si evidenzia, per il 2006, il passaggio del saldo netto da finanziare dai 42.496 milioni di euro della manovra presentata a settembre a 40.794 milioni di euro; il saldo netto da finanziare si riduce a 27,8 miliardi per il 2007 e a 16,1 miliardi per il 2008. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e LP*).

MORANDO (*DS-U*). Le variazioni nei saldi riportate dalle due Note attestano la fondatezza dei rilievi formulati a proposito della inammissibilità dell'emendamento proposto dal Governo di modifica del bilancio a legislazione vigente e pongono alla Camera dei deputati un problema serio di natura procedurale e di rispetto della legislazione contabile.

AZZOLLINI (*FI*). Conferma il giudizio già espresso sull'ammissibilità della modifica proposta dal Governo.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. L'argomento sollevato dal senatore Morando prova troppo, giacché attesta l' apprezzabile rafforzamento della manovra rispetto alla sua versione iniziale. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC e dai banchi del Governo*).

Con distinte votazioni il Senato approva la Prima e la Seconda Nota di variazioni.

PRESIDENTE. Ringrazia tutti i senatori che hanno partecipato ai lavori della sessione di bilancio ed in particolare i membri della 5a Commissione, i relatori di maggioranza e di minoranza ed il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas. (*Generali applausi*). Avverte che in conseguenza all'approvazione della Prima e della Seconda Nota di variazioni viene modificato il testo su cui il Senato si è pronunciato nelle precedenti fasi della procedura, in riferimento sia agli articoli del disegno di legge di bilancio, sia alle annesse tabelle.

Con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 3614 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 15 novembre.

La seduta termina alle ore 14,18.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9*).
Si dia lettura del processo verbale.

FIRRARELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,02*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (**ore 9,03**)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3613.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge n. 3613 ed annessi elenchi 1, 2, 3 e 4, allegati 1 e 2 e Tabelle A, B, C, D, E ed F, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

FALOMI (*Misto-Cant*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (*Misto-Cant*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, CGIL, CISL e UIL hanno indetto da più di un mese per il 25 novembre prossimo uno sciopero generale.

Vi hanno chiesto una politica fiscale realmente redistributiva, che aumenti la tassazione sulle rendite di natura finanziaria, speculativa e immobiliare; vi hanno chiesto interventi strutturali e non parziali di lotta all'evasione fiscale, al lavoro sommerso e a tutte le forme di elusione; vi hanno chiesto la restituzione del *fiscal drag* sottratto ai lavoratori, una politica di controllo dei prezzi e delle tariffe anche attraverso una tassazione straordinaria degli utili delle società petrolifere da trasferire in riduzione delle tariffe e delle accise.

Vi hanno chiesto il rinnovo dei contratti pubblici e la stabilizzazione dell'occupazione precaria; vi hanno chiesto il rafforzamento e la qualificazione del *welfare*, attraverso l'attuazione di forti politiche sociali e abitative, finalizzate al contrasto di tutte le forme di povertà e di esclusione sociale; vi hanno chiesto un incremento del Fondo sanitario nazionale, oltre che programmi di politica industriale fondati su fattori di qualità dello sviluppo, che incentivino le imprese e promuovano ricerca e innovazione.

Vi hanno dato un mese di tempo per correggere la legge finanziaria. Per tutta risposta, avete posto la fiducia su un testo che non ha dato alcuna risposta, impedendo al Parlamento di farsi carico delle proposte sindacali. Tirate dritto. Anche questa volta, farete finta di niente, come avete fatto con gli studenti il 25 ottobre. Ma credo non vi dobbiate illudere, perché studenti e lavoratori, che manifestano e scioperano, non faranno lo sciopero del voto, come hanno dimostrato in questi quattro anni. Voteranno contro la vostra politica, così come noi oggi votiamo contro questa legge finanziaria. (*Applausi dai Gruppi Misto-Cant, DS-U, Misto-Com, Misto-SDI-US e Misto-RC*).

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, i Comunisti italiani negheranno la fiducia, perché questa manovra finanziaria complessiva è il risultato di una politica economica, portata avanti dal 2001 in poi, fatta di tanti regali fiscali ai più ricchi, agli speculatori finanziari e immobiliari, a scapito del lavoro dipendente e del mondo della produzione.

È una manovra che non dice la verità sui conti pubblici e che scarica sul futuro Governo, dopo che sarà stato tutto svenduto, la pesante eredità di un nuovo risanamento finanziario del Paese.

È una finanziaria inadeguata a far fronte al declino economico, industriale, sociale e culturale, che dà con una mano solo una parte di quel che toglie con l'altra, che crea propagandisticamente un fondo per la famiglia, ma taglia i fondi agli enti locali, costringendoli a ridurre servizi essenziali per le famiglie, compresi l'aiuto a reperire un alloggio e l'assistenza ai disabili e agli anziani.

Al Mezzogiorno vengono assegnati ben 13 miliardi di euro in meno nel triennio 2006-2008.

È una finanziaria che non affronta l'emergenza casa, sempre più drammatica, e che non prevede niente per il sostegno ai redditi.

È una finanziaria socialmente ingiusta, perché a pagare il conto saranno i ceti più deboli del Paese, cioè i lavoratori dipendenti ed il Mezzogiorno. (*Applausi dai Gruppi Misto-Com, Misto-RC, DS-U, Misto-SDI-US, Mar-DL-U, Misto-Cant e Aut*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, siamo finalmente all'ultimo atto, all'ultima finanziaria di questo Governo. E se la finanziaria è il riassunto di una politica economica, questa al nostro esame mostra il fallimento delle politiche del Governo in questi anni.

Avete ingannato gli italiani sulla possibilità di un nuovo miracolo economico, che avrebbe portato ricchezze e benessere per tutti. La realtà, purtroppo, è molto più amara: i ricchi sono diventati più ricchi e i poveri più poveri.

La finanziaria del 2006 evidenzia la contrapposizione tra il Paese reale e le scelte che fa il Governo. Nel periodo 2001-2005 la crescita economica italiana è stata la metà della media europea, i conti pubblici sono fortemente peggiorati e sfuggiti al controllo. Siamo davanti ad una crisi strutturale, ad un declino dell'economia, cui si accompagna una crisi sociale di enormi dimensioni. Negli ultimi anni le risorse si sono spostate dai salari, dagli stipendi e dalle pensioni alle rendite e ai profitti. I prezzi hanno divorato il potere d'acquisto e la maggior parte delle famiglie fa fatica ad arrivare alla quarta settimana del mese.

Oltre quattro milioni di pensionati continuano a percepire pensioni inferiori a 515 euro al mese. Le famiglie povere e quelle a rischio povertà

rappresentano il 20 per cento del totale. C'è un esercito di giovani che, grazie alle vostre riforme del mercato del lavoro, vive il dramma della precarietà, dell'insicurezza per il proprio futuro. Ma voi non li vedete, non incrociate il disagio, l'emarginazione in cui vivono milioni di persone.

La vostra finanziaria aumenta le disuguaglianze sociali. Una manovra tra le più pesanti degli ultimi anni, che riduce drasticamente i trasferimenti agli enti locali e alle Regioni e che costringerà a tagliare i servizi essenziali ai disabili e agli anziani, i servizi sanitari o, in alternativa, ad aumentare le tariffe o a ripristinare i *ticket*.

Altro che lotta agli sprechi, come affermato dal ministro Tremonti! Si tagliano i fondi per la cultura, per lo spettacolo, per l'università; si riduce il personale del pubblico impiego e a farne le spese saranno 50.000 precari che perderanno il lavoro.

Gli interventi per lo sviluppo sono irrisori. Il Mezzogiorno continua ad essere il grande assente delle politiche del Governo, sia per la riduzione delle risorse che per l'assenza di una qualsiasi idea progettuale.

Bisogna voltare pagina, dire basta a questa destra che ha portato l'Italia in guerra, che ha aumentato le ingiustizie e i privilegi, che ha favorito gli evasori fiscali e contributivi, i grandi speculatori finanziari e immobiliari, per una nuova politica redistributiva delle ricchezze a favore di stipendi e pensioni.

È con questo spirito che stiamo lavorando alla costruzione di un'alternativa di Governo alle destre ed esprimiamo il pieno sostegno allo sciopero generale che le organizzazioni sindacali hanno proclamato per il prossimo 25 novembre.

Rifondazione Comunista vi negherà oggi la fiducia, in sintonia con il bisogno e la voglia di un profondo cambiamento che esprime il popolo italiano. (*Applausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com, Mar-DL-U, Misto-SDI-US, Misto-Cant e DS-U*).

FILIPPELLI (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPELLI (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, dopo la fiducia sul decreto fiscale, arriva quella sulla legge finanziaria per il 2006, mortificando non solo il lavoro del Parlamento ma anche la possibilità di usufruire del contributo emendativo dei tanti che, come il sottoscritto, sono parlamentari e sindaci allo stesso tempo e che, quindi, si confrontano quotidianamente sul territorio coi problemi della gente.

La ripetuta riduzione delle spese correnti per le Regioni e gli enti locali, quando quelle dello Stato continuano invece ad aumentare, ed il taglio delle spese in conto capitale, portano ad un Patto di stabilità interno che è sostanzialmente quasi tutto a carico degli enti territoriali. Ciò ci vede, ovviamente, contrari. Per assurdo, mentre prima i Comuni venivano

mantenuti dallo Stato, ora avviene il contrario, sono i Comuni a mantenere lo Stato.

La riduzione delle spese in conto capitale comporta anche una riduzione pesante degli investimenti sul territorio. Il fatto che nell'articolato sia scritto che «sono escluse le spese di carattere sociale» è di grande ambiguità, perché sostanzialmente quasi tutti i servizi resi dai Comuni, essendo l'ente più vicino alla cittadinanza, sono di carattere sociale. Ci saranno quindi, per forza di cose, dei tagli sui servizi resi ai cittadini.

Affronterò, nella ristrettezza del tempo a disposizione (e chiedendo alla Presidenza di poter allegare al Resoconto il testo del mio intervento), un paio di punti che rendono l'idea di quanto l'azione del Governo sia ormai la condotta di un manipolo di uomini chiusi nel Palazzo, che non riesce a vedere i problemi reali del Paese e a cui pare venuto meno persino il buonsenso. Ecco perché i senatori Popolari-Udeur voteranno contro la fiducia.

Ma prima di trattare questi due punti, mi si consenta una considerazione di carattere politico. È veramente assurdo che un Governo che si professa democratico ed aperto al confronto non consenta poi che su un provvedimento così importante si discuta, si apportino modifiche, si rimuovano incoerenze, si presentino osservazioni o proposte migliorative. Quello che appare più grave è che questo diniego, questo divieto è relativo ad una delle più grandi manovre finanziarie della storia repubblicana, la terza, pare, per entità di miliardi di euro. Si ha l'impressione che si tratti, più che di una finanziaria, dell'ultimo atto di un piano di dissesto che questo Governo ha presentato al momento del suo insediamento e che oggi, dopo cinque anni, si conclude.

È una finanziaria piena di contraddizioni, sfalsata, perché poggia su dati non veri, ma soprattutto miope, senza respiro politico, senza anima, fredda, stesa con metodo ragionieristico.

Ecco perché si vuole il silenzio attorno ad essa e non si vuole che si scoprano le cause di una manovra così rilevante, cause che comunque non sono esterne all'Italia: non c'entrano niente l'euro, la Cina o l'11 settembre.

Il disavanzo è enorme, oltre l'8,5 per cento: sono in discussione i bisogni primari del cittadino. Il Mezzogiorno è completamente assente. È una finanziaria che allontana l'Italia dagli altri Paesi dell'Europa; una finanziaria che allontana i cittadini dalle istituzioni.

Noi abbiamo il dovere di parlare, di informare le famiglie della pesantezza di questa finanziaria e del grave e grande disagio economico e sociale che essa crea.

Dobbiamo dire alla gente che con questa finanziaria siamo chiamati a pagare alle Poste Italiane 30 miliardi di vecchie lire per saldare il debito contratto da Berlusconi per la spedizione alle famiglie degli euroconvertitori.

Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il testo scritto del mio intervento. (*Applausi del senatore Marino*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BISCARDINI (*Misto-SDI-US*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDINI (*Misto-SDI-US*). Signor Presidente, ieri, a conclusione del mio intervento in discussione generale, ho denunciato come i conti di questa finanziaria non tornino, ma soprattutto non siano credibili. Non sono credibili quando si analizzano i grandi aggregati, come pure le singole voci.

Faccio solo un esempio. Con il maxiemendamento avete tirato fuori dal cilindro lo *scoop* propagandistico dei fondi alle famiglie. Ieri in Aula vi ho chiesto di spiegare per quali ragioni, senza distinzione di reddito, avevate deciso il *bonus* di 1.000 euro per i bambini nati nel 2005 e non per quelli che nasceranno nel 2006. Forse perché i bambini che nascono nel 2006 non li considerate già più un problema vostro? A questa mia domanda avete risposto puntualmente, e siccome non c'è mai limite al peggio, alla demagogia e al ridicolo, mi è venuto in soccorso il ministro Buttiglione, che alle ore 19,02 dichiarava: «Alla Camera molte cose della finanziaria dovranno essere cambiate». Aggiungeva poi: «Noi» – e immagino che si riferisse all'UDC – «eravamo d'accordo per un esperimento valido anche per i bambini che nasceranno nel 2006».

Per non infierire, mi fermo qui. Quando poi la Lega si accorgerà dei fondi che sono stati assegnati alla Regione Sicilia, vedremo come si comporterà alla Camera.

Vengo ora alla seguente questione. Nei mesi scorsi avevate proposto, nonostante i conti fossero a vostro avviso tutti a posto e nonostante nessuno fosse autorizzato dal Presidente del Consiglio a parlare di difficoltà e declino, due manovre correttive. Avete quindi presentato una prima versione della finanziaria e poi un maxiemendamento che sostanzialmente la modificava tutta. Ora siete già pronti a cambiarla un'altra volta.

Ecco perché noi socialisti riteniamo che i vostri dati non siano credibili, con riferimento sia alle voci d'entrata che a quelle di spesa. Non è parimenti credibile la vostra politica. Questa è fortunatamente l'ultima finanziaria dell'attuale Governo, e se avessimo davanti una maggioranza politica seria e non una maggioranza che litiga come bambini sui bambini del 2005 e del 2006, ci chiedereste di discutere di politica, di confrontarci e misurarci sui risultati ottenuti da voi in cinque anni di Governo, di discutere di cosa avete fatto in cinque anni per le politiche industriali, per la crescita reale dell'economia, per la ripresa della nostra competitività internazionale e sulla gestione della finanza pubblica, ma così non è.

Alla fine di questi cinque anni voi stessi anche oggi ci date la riprova che la vostra azione politica è stata costantemente e in modo lineare discontinua, frammentaria, parcellizzata e particolaristica, quindi debole. In questi anni avete sempre avuto un respiro corto.

Questa è la ragione del vostro fallimento e la ragione del nostro voto contrario. Ci saremmo augurati che la discussione odierna non fosse sulle quisquiglie di qualche dato introdotto nel maxiemendamento, ma che avreste consentito all'Aula di discutere della politica economica e dei risultati del vostro Governo. (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI-US, Aut e Mar-DL-U*).

MICHELINI (*Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI (*Aut*). Signor Presidente, il Governo ha posto la fiducia anche sulla finanziaria dopo averla ottenuta sul decreto-legge fiscale, cioè sull'altra parte della manovra di finanza pubblica per il 2006. Le ragioni indicate, cioè la quantità di emendamenti presentati, non sono condivisibili perché il tempo programmato per l'esame del provvedimento consentirebbe di trattare tutti gli emendamenti.

Senza fiducia vi sarebbe stato un confronto molto approfondito anche sulla prima parte della manovra e si sarebbero ricomposti in un unico quadro i frammenti nei quali quest'anno fuori da ogni regola la manovra stessa è stata scomposta.

Vi sarebbe stata anche la possibilità di confrontare tesi e soluzioni della maggioranza e dell'opposizione sui problemi cruciali del Paese e si sarebbero evitati tanti microinterventi che singolarmente sono certamente motivati, ma nel loro complesso hanno la forza di scardinare la credibilità del programma.

Niente di tutto questo. Al Senato è stata imposta l'umiliazione, senza una ragione plausibile, di non poter esplicare le proprie prerogative in tutta la loro estensione. Ed allora nasce il sospetto di una maggioranza e di un Governo che con arroganza non vogliono scendere a confronto con l'opposizione, temendo risulti troppo evidente la proposta strategica della minoranza a fronte delle sue proposte che, in quanto tattiche e propagandistiche, non vengono di certo avvertite dal Paese come in grado di portare a quel cambiamento che sta attendendo.

L'imposizione di una simile procedura è una ragione per dire no al Governo, una ragione forte ma non sufficiente. Ciò che ci preoccupa è il rapporto che il Governo ha instaurato con le autonomie locali e le parti sociali, un rapporto informato non al confronto ma allo scontro, non al dialogo ma all'imposizione. Il Patto di stabilità interno non è stato infatti concordato, ma imposto sui livelli di spesa con tagli che possono compromettere la funzionalità dei servizi degli enti locali, come è stato più diffusamente argomentato in sede di discussione generale sul provvedimento in votazione.

Per le autonomie speciali, se da un lato si esprime apprezzamento per l'unanimità raggiunta in Commissione sull'approvazione dell'emendamento con il quale si riconoscono le competenze statutariamente garantite, dall'altro non si apprezza di certo il fatto che viene nuovamente imposto

un Patto di stabilità con il quale esse devono concordare l'ammontare dei propri programmi di spesa sia corrente che in conto capitale, sia di competenza che di cassa, ed in caso di disaccordo si ha l'annullamento della specificità autonomistica, così come si esprime la più viva contrarietà all'imposizione dei livelli di spesa del personale, per l'illegittimità costituzionale di una simile disposizione.

Non apprezziamo, inoltre, che con la finanziaria, così come con il provvedimento appena approvato e contenente l'altra parte della manovra, si amplifica a dismisura la presenza dello Stato nelle materie che la Costituzione attribuisce alle Regioni: è il caso dell'agricoltura, delle politiche sociali, della sanità, dei trasporti. In questo ampliamento, fatto con norme frammentarie e prive di organicità, leggiamo la riproposizione di un centralismo che va alla conquista di spazi perduti, sul terreno dei *referendum*. Leggiamo qui anche la sfiducia nelle autonomie locali e – ciò che è ancor peggio – la negazione del federalismo fiscale che potrebbe trovare ora il suo epilogo sulla conclusione dei lavori dell'Alta commissione di studio costituita allo scopo.

Anziché federalismo fiscale, cioè distribuzione di risorse in proporzione alle competenze, nella finanziaria vi è una duplicazione di spesa con la riproposizione dei fondi settoriali da gestire a livello ministeriale ed in parte anche da ripartire tra gli enti locali, creando così sovrapposizione tra i livelli di spesa regionale e statale. Vi è anche un aumento consistente, anche se disordinato, di personale nelle amministrazioni statali e negli enti funzionali da esse dipendenti.

Abbiamo la preoccupazione che la finanziaria non assolva la propria missione sul piano dello sviluppo: la previsione di crescita del PIL all'1,5 per cento nel 2006 non viene infatti considerata come un obiettivo da perseguire, ma una crescita che dovrebbe essere regalata dal mercato. Le iniziative che la finanziaria orienta alla crescita della ricchezza sono poche e disorganiche, come nel caso degli interventi per i distretti e la riduzione di un punto del costo del lavoro. Poche e disorganiche sono state anche le misure delle finanziarie precedenti, nemmeno con i collegati di riforma in grado di garantire la crescita della ricchezza, non tanto al tasso programmato del 3 per cento, ma nemmeno a quello registrato dai Paesi dell'euro, nonostante questi tassi siano tra i più bassi anche in Europa: una ragione in più, quindi, per non accreditare gli obiettivi economici della finanziaria per il 2006.

Manca, a nostro giudizio, un progetto per lo sviluppo mirato e costruito sugli obiettivi, sui mezzi e sui centri di responsabilità; un progetto partecipato che chiami in causa le forze fresche e nuove del Paese, le donne per prime e poi i giovani e le comunità; un progetto concordato con le rappresentanze sindacali e degli imprenditori, perché ciascuno si senta impegnato per la propria parte.

Ricerca, innovazione, sviluppo rimangono parole vuote senza un progetto dentro il quale costruire le regole per fare mercato, per fare finanza e per fare società. Si è voluto tornare all'IVA al 20 per cento sulla ristruttur-

turazione delle case, collocandosi fuori dei parametri europei, con ricadute molto forti sull'evasione fiscale e comunque sullo sviluppo.

Temiamo, infine, che la finanziaria non risani i conti pubblici, poiché difetta in trasparenza e perché non incide sui meccanismi che generano la spesa. Per recuperare risorse sono stati ridotti molti stanziamenti, alcuni persino annullati, come nel caso del Fondo per la montagna, ed in altri bilanci degli anni passati. Quando i creditori faranno valere i loro diritti, l'ammontare dello stanziamento non costituirà un muro invalicabile, come sta avvenendo per il bilancio 2005, ove la spesa effettiva supera il muro del più 2 per cento fissato con la finanziaria per l'anno in corso e relativamente al quale sono state proposte delle norme correttive.

Non si giustifica poi il fatto che le risorse ottenute con siffatte riduzioni di spesa, così come con le maggiori imposizioni fiscali a carico dei cittadini e delle imprese, non vengano utilizzate per interventi strategici di sviluppo, bensì per sostenere quegli interventi concordati tra i partiti della maggioranza all'ombra di questo emendamento e di quello che lo ha preceduto, sui quali è stata chiesta la fiducia.

Per queste ragioni, il Gruppo Per le Autonomie dice no alla finanziaria 2006 ed al relativo bilancio. (*Applausi dai Gruppi Aut, Mar-DL-U, DS-U, Misto-SDI-US e Verdi-Un*).

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, i Verdi negheranno la fiducia al Governo. Qualcuno tra di noi ritiene che sia per l'ultima volta, ma io credo che, se questo Governo intende restare in carica fino alla fine della legislatura, sarà costretto ad arrivare ad altri voti di fiducia perché è un Governo che non si fida più della sua maggioranza.

In queste settimane sono state usate frasi roboanti, oltre che scontate e propagandistiche. La maggioranza ha parlato di rigore e di sviluppo, ed in altre occasioni di svolta strutturale. Sapete, come sappiamo noi, che le svolte si fanno all'inizio della legislatura, mentre ora, alla fine dell'attuale legislatura, questa maggioranza è al capolinea, senza idee, spaventata, intimorita e preoccupata a volte più delle sorti elettorali nei propri territori, delle liste elettorali. La finanziaria invece dovrebbe occuparsi delle sorti del Paese.

Certamente in quest'Aula ci si ricorda delle discussioni sul sogno del nuovo miracolo italiano; naturalmente non si può impedire a nessuno di sognare, ma oggi più modestamente il Governo e la maggioranza balbettano sulla Banca del Sud. Vi ricordate, colleghi della maggioranza, lo *slogan* «dal declino allo sviluppo»? Con questa scelta ideologica voi pensavate che senza sindacato, senza concertazione, con meno vincoli e meno tasse, si sarebbe aperto un futuro radioso. La realtà è un'altra, molto

più difficile: non sapete come reagire e questa finanziaria simbolizza la vostra impotenza.

Avete fallito. Oggi timidamente vagheggiate di sostenere la ricerca con il 5 per mille, dimenticando che in Italia o c'è la ricerca pubblica o non c'è ricerca. Dimenticate che in Italia le piccole e le medie imprese la ricerca non possono farla e che le grandi imprese preferiscono investire in speculazioni finanziarie e immobiliari.

Avete fallito l'obiettivo della crescita, che quest'anno è molto vicina allo zero. Un conto è l'Europa che cresce poco, un altro conto è l'Italia che non cresce e con questa finanziaria modificate l'unico strumento che ha garantito in questi anni di stare in piedi, ovvero la norma relativa agli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni edilizie.

Siamo ormai al di sotto della media del reddito europeo, aumentano nel nostro Paese le differenze e le divisioni: chi era ricco è più ricco, chi era povero è diventato più povero.

C'è, proprio in queste ore, una grande preoccupazione sul rialzo dei tassi e c'è preoccupazione per i costi del servizio del debito. Dovremmo preoccuparci anche dei costi per le famiglie che si sono indebitate in questi anni proprio perché c'erano tassi più bassi.

Avete fallito il rispetto del Patto di stabilità: un giorno dite che deve essere superato, dimenticando che è una questione che trae origine dal Trattato di Maastricht, e un altro giorno invece dite che ha funzionato politicamente. Avete fallito l'obiettivo del risanamento: l'esempio più clamoroso è l'avanzo primario, un piccolo tesoro che noi vi abbiamo lasciato. Con quel tesoro si pagavano gli interessi sul debito e si diminuiva lo *stock* del debito.

Adesso siamo costretti a fare debito per pagare gli interessi sul debito, ora aspettate la ripresa. Certo, ci sono fasi congiunturali in cui si può migliorare o peggiorare, ma questa finanziaria non va proprio, non aggrava la ripresa che potrebbe esserci in Europa. Questa finanziaria contiene misure inadeguate perché sottrae risorse agli investimenti, all'economia reale, tagliando i finanziamenti a favore degli enti locali. Costringete gli enti locali a chiudere i servizi ai cittadini o ad aumentare le tariffe per tenerli in piedi.

Il Piano di Lisbona rappresenta poi la vera grande bufala di questa finanziaria, come il finanziamento derivante dalla dismissione degli immobili; in questi giorni infatti si è dimostrato che quelle entrate non ci sono. È la finanziaria di chi sta scappando e sa di provocare danni a chi verrà dopo. Con quale dignità il ministro Tremonti chiede un comportamento *bipartisan*? Si vagheggia sulla grande coalizione per affrontare i problemi dei conti pubblici. Pensate veramente, colleghi della maggioranza, rappresentanti del Governo, che i cittadini possano ancora abboccare a queste storie? Certamente noi Verdi non abbocheremo. Siamo un piccolo Gruppo, ma in questi anni abbiamo dimostrato di sapere come si porta avanti un'opposizione di fronte a scelte sbagliate.

I cittadini nel 2001 vi hanno premiato e dato fiducia, successivamente vi hanno messo alla prova e vi hanno giudicato. Il giudizio è stato severo:

è dal 2001 che non vincete più un'elezione. Come è possibile alla fine della legislatura proporre ancora una minestra riscaldata, dal momento che ormai è diventata rancida? Tra pochi mesi toccherà a noi. Certo, sarà un ruolo non facile, ma lavoreremo con rigore e trasparenza per risanare i conti attraverso una crescita vera, strutturale e sostenibile. Infatti, se la crescita non è sostenibile non può essere crescita e crea grandi contraddizioni sul territorio, determinando sprechi finanziari e magari appalti taroccati. Questa sarà la grande discussione che affronteremo all'interno dell'Unione: in Italia si deve ragionare in termini di sostenibilità, altrimenti non si va da nessuna parte.

Siamo convinti però che questo Paese tornerà a camminare a testa alta, con più fiducia e con più aspettative per il futuro grazie ai Governi di centro-sinistra che vi saranno l'anno prossimo. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Misto-RC, Mar-DL-U, Misto-Com e DS-U*).

FRANCO Paolo (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LP*). Signor Presidente, onorevoli senatori, affronterò due argomenti relativi alla finanziaria: l'uno riguarda il merito, l'altro affronta considerazioni di più ampio respiro, trattandosi dell'ultima finanziaria della legislatura. Ci sono aspetti importanti, già perseguiti in questi anni, che continuano ad esserlo nella finanziaria in corso di approvazione. Mi riferisco alla famiglia, uno dei nuclei fondanti della nostra società. Le cifre stanziare in bilancio, che superano il miliardo di euro, sono importanti e va dato atto al Governo del suo tentativo di mantenere le risorse necessarie affinché le famiglie possano essere sollevate dalle difficoltà economiche e tutelate dalle grandi trasformazioni in corso.

Voglio anche ricordare l'opportunità di optare, nella dichiarazione dei redditi, per un'attribuzione del 5 per mille a favore del volontariato. Un aspetto importante che dimostra quanto questa maggioranza sia legata ad un elemento di valore in relazione all'espressione e alla libertà di iniziativa dei cittadini. Il fenomeno del volontariato infatti è molto sentito e praticato nel nostro Paese.

Stesso discorso vale per l'impresa. Finalmente, con la riduzione del cuneo contributivo si va ad incidere proprio sulle discrepanze maggiori, quali la differenza fra il costo del lavoro per l'impresa ed il reddito percepito dal lavoratore, che rappresenta uno degli elementi più difficili, disastrosi per l'economia delle nostre aziende che si è creato con il tempo, pensando che sulle spalle del lavoratore e dell'impresa potessero essere posti i carichi di sostegno della spesa pubblica, della previdenza o dell'assistenza in maniera talmente elevata e pressante da far sì che il costo del lavoro diventasse così elevato.

Un altro elemento della legge finanziaria riguarda il perdurare dell'azione di contenimento della spesa pubblica. Non è importante questo? Tante volte si dice – è vero – che la spesa pubblica è difficile da conte-

nere, ma col Patto di stabilità reiterato, pur con tutti i suoi difetti (non mi dilungherò a citare alcuni di essi in questa fase di dichiarazione di voto), contenere la spesa pubblica è indubbiamente importante perché permette di lasciare maggiori risorse al sistema privato, quindi alle famiglie e alle imprese.

Ho voluto tracciare queste tre linee perché credo siano quelle che caratterizzano la finanziaria anche per quanto riguarda le imprese; cito, ad esempio, un articolo molto complesso e interessante relativo ai distretti, che magari avrà bisogno di molto tempo per la sua attuazione. Comunque, sullo sviluppo e sulla crescita questa finanziaria persegue indubbiamente una strategia politica perseguita nel tempo.

Voglio ricordare sinteticamente quanto fatto negli anni scorsi. Non è una novità l'attuale intervento sulla famiglia con l'aumento della detrazione per i figli a carico (già attuata nella finanziaria del 2002), oltre all'incremento delle pensioni minime. Ricordo il primo modulo di riforma fiscale dell'IRPEF, con sgravi di 5 miliardi e mezzo di euro ai redditi più bassi nel 2003; ricordo la scorsa legge finanziaria con la trasformazione della progressività del carico fiscale personale con le tre aliquote, e l'ulteriore riduzione delle imposte corrisposte dalle persone fisiche. Ricordo anche, sempre nella finanziaria di due anni fa, la riduzione dell'aliquota IRPEG.

Non si può dire che non vi sia una strategia, che questa finanziaria è estemporanea rispetto alle precedenti. Il processo di riduzione fiscale, di incremento di risorse lasciate al settore privato ha dato vita ad una serie di riforme – passo quindi altrettanto brevemente alla seconda parte del mio intervento in dichiarazione di voto – che hanno riguardato importantissimi comparti del nostro Paese, quale quello del mercato del lavoro. Voglio ricordare il TFR e l'INPS che finalmente, dopo ben quarant'anni, torna in attivo, cosa di non poco conto. Penso pertanto debba essere dato atto al Governo attuale e a questo Ministro del *welfare* di aver perseguito tale strada con successo, anche perché diversamente sarebbero state a rischio le pensioni dei lavoratori. Ebbene, questo non è un grande risultato? Lo è.

Ricordo la riforma della scuola e dell'università, dell'ordinamento giudiziario, la riforma fiscale che prima in parte ho richiamato e infine quella riforma che spero l'Assemblea avrà modo di approvare definitivamente in questi giorni: la riforma costituzionale, che modifica e rende moderno lo Stato, ivi inclusa la *devolution*, la chiarezza dei rapporti, l'autonomia delle Regioni nei confronti dello Stato centrale.

Questa finanziaria, l'ultima della legislatura che sta per terminare, non può essere vista come slegata da queste grandi riforme, dall'attuale manovra e dalla filosofia perseguita.

Dall'altra parte, coloro che sostengono che ciò non va bene e che queste sono strategie del momento non hanno proposte alternative che non siano quella dell'incremento della pressione fiscale. Ho ascoltato in Commissione bilancio anche le rappresentanze sindacali che, giustamente, criticano – lo possiamo fare tutti, è semplice – la riduzione della spesa

pubblica. Sarebbe bello poter spendere di tutto e di più ed avere un *welfare* molto più presente ed efficace di quello che è (chi non lo desidererebbe?), ma ciò causerebbe, evidentemente, un incremento della pressione fiscale.

Qualcuno ha poi paventato che il disavanzo potesse essere risolto con la tassazione delle rendite finanziarie, figuriamoci. Sappiamo che coloro che poco fa hanno criticato questa finanziaria attribuendole ogni tipo di errore, nel momento in cui fossero – e non saranno – responsabili della cosa pubblica, aumenterebbero le imposte: i cittadini italiani lo devono sapere. In quale forma non lo dicono, ma non solo saranno tassate le rendite finanziarie, vi sarà anche un aumento dell'imposizione sulle persone fisiche, sulle società, sui patrimoni. Ditelo, per cortesia, sarà opportuno che i cittadini conoscano non solamente le difficoltà che ha affrontato questa finanziaria, ma le strategie che la sinistra proporrà nella prossima campagna elettorale ai cittadini italiani. L'ho già detto: traspare dalle interviste quale sarà la strategia della sinistra.

Arriviamo a parlare, in conclusione, del futuro... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Prego i colleghi che non stanno seguendo l'intervento di abbassare il tono della voce se ritengono di dover conversare, perché altrimenti si crea un frastuono che rende difficile all'oratore lo svolgimento del proprio discorso ed alla maggioranza dei colleghi che sono interessati l'ascolto. Anche le telefonate, forse, si possono fare fuori.

FRANCO Paolo (*LP*). Signor Presidente, questa finanziaria, la politica economica e fiscale del Governo e della maggioranza rappresentano un lancio breve verso il futuro, a questo punto (si tratta anche di vedere se in queste righe vi sono proposte: ve ne sono naturalmente alcune).

Sulla competitività per il futuro bisognerà fare di più di quello che è stato fatto fino adesso. Bisognerà però anche adottare strategie fondamentali per quanto riguarda le risorse energetiche, mi sembra fuori di ogni dubbio.

La sicurezza – alla luce anche dei fatti che stanno accadendo in questi giorni in altri Paesi d'Europa – è un'altra delle aspettative dei cittadini. Ebbene, penso che questa maggioranza per la sicurezza abbia fatto molto; che per la competitività possa fare di più e che per l'energia, invece, ci si debba impegnare assolutamente nel cercare alternative.

Rivolgo naturalmente il mio ringraziamento al Governo per il lavoro che ha svolto in questa finanziaria: bisognerà migliorarla, ma non entro nel merito, poiché vi sarà anche il lavoro dei colleghi della Camera. Concludo garantendo al Governo il voto favorevole della Lega Padana in merito alla fiducia richiesta sulla legge finanziaria. (*Applausi dal Gruppo LP*).

DE PAOLI (*Misto-LAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PAOLI (*Misto-LAL*). Signor Presidente, con il disegno di legge finanziaria in titolo si conclude la stagione delle molte promesse elettorali scarsamente realizzate, dei megaprogetti, frutto del libro dei sogni caduti nel dimenticatoio, schiacciati dall'incapacità di questo Governo di risolvere i problemi di un'economia sempre più allo sbando.

Questa finanziaria scontenta tutti, dagli enti locali all'ultimo dei cittadini, cui vengono tagliate in modo drastico le certezze nel campo sanitario, pensionistico, culturale, per non parlare del lavoro sempre più precario o inesistente per i giovani.

I principi basilari della Costituzione repubblicana vengono cancellati in un sol colpo. Contro tale autentico attentato alla nostra Repubblica democratica preannuncio il nostro voto contrario.

* CICCANTI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI (*UDC*). Signor Presidente, signor vice ministro Vegas, onorevoli colleghi, molti di noi nel 2001 hanno vissuto un sogno e coltivato un'ambizione: cambiare l'Italia!

Per alcuni, vi era sicuramente il cinico calcolo di vivere una stagione di potere, ma per molti di noi vi era l'ingenua freschezza di poter raccontare un'Italia diversa. Un'Italia diversa dai morti ammazzati della criminalità organizzata; diversa dal fisco patrigno ed esigente, ma che chiude un occhio e qualche volta due verso i furbi e verso il mondo dell'evasione; diversa da un sistema produttivo più propenso ad inseguire il modello cinese che quello californiano; diversa da imprenditori che preferiscono diventare banchieri per riposare tra arazzi e comodi salotti, piuttosto che soffrire il fuso orario per cercare una nuova via delle Indie e commerciare il prodotto del proprio ingegno; diversa da pensionati sotto la soglia della povertà assoluta che devono contendersi una minestra calda con un immigrato clandestino in un centro Caritas; diversa da magistrati spregiudicati che hanno fatto della nobile toga una divisa di militanza politica per proprie fortune personali; diversa dalla disperazione per un futuro che sembrava aver girato le spalle perfino alla speranza di migliaia di giovani, soprattutto meridionali, di un lavoro che segnasse una vita libera e dignitosa, come Costituzione vuole.

Da questa Italia volevamo volare per consegnarne alle giovani generazioni una diversa da quella che ci aveva lasciato il centro-sinistra nel 2000.

Noi democristiani, che ci sentivamo eredi di Sturzo, De Gasperi e Moro, sapevamo che questa sfida era possibile, perché avevamo vinto quella molto più difficile della ricostruzione del Paese.

Ci siamo resi conto, dopo l'11 settembre del 2001, che la storia che ci era dato da vivere da lì a qualche anno, non ci avrebbe fatto volare.

Il peso del rallentamento dell'economia mondiale, la crisi di fiducia dei risparmiatori e dei consumatori a causa del terrorismo fondamentalista islamico, la guerra in Afghanistan tra il 2001 e il 2002, l'inflazione interna da cambio tra il 2002 e il 2003 dovuta all'adozione dell'euro; l'apprezzamento del 40 per cento dell'euro sul dollaro tra il 2002 e il 2005 che ha ristretto la competitività dei nostri prodotti sui mercati mondiali; la crisi mediorientale e la guerra in Iraq nel 2003; la crisi energetica con l'aumento dell'80 per cento del prezzo del petrolio, che costituisce l'elemento base del nostro sistema energetico, che ci ha accompagnato dal 2003 ad oggi; gli *shock* finanziari della Cirio, della Parmalat e dei *bond* argentini, insieme ai riverberi interni di altre crisi a livello internazionale; l'entrata della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio nel 2001, con l'invasione dei mercati europei, soprattutto di Francia e Germania tradizionali mercati di sbocco dei prodotti *made in Italy*, tutti questi eventi, che abbiamo subito dall'esterno per un cinico gioco della storia, ci sono piombati addosso in soli quattro anni e appena dopo 100 giorni che avevamo spiccato il volo.

Essi hanno spezzato il nostro sogno e ridimensionato le nostre ambizioni.

Avevamo detto: meno tasse per tutti! Non abbiamo rinunciato a ciò e ci siamo riusciti proprio dove ci premeva non mancare l'obiettivo: nelle famiglie a basso reddito, soprattutto dove a lavorare è uno solo dei coniugi.

Abbiamo inventato la *no tax area* e, se migliaia di famiglie che guadagnano fino a 11.400 euro non pagano più un euro di tasse, lo devono alla Casa delle Libertà e, forse con un pizzico di riconoscenza in più, all'UDC.

Questa riconoscenza ci sentiamo di meritarsela di più approvando la finanziaria per il 2006 perché se il Fondo per la famiglia ha conservato la sua consistenza, lo si deve alla fermezza del nostro segretario Cesa e dell'amico Tarolli e, se le finalizzazioni – che condividiamo! – non piacciono ad autorevoli dirigenti dell'UDC, non ne facciamo un problema perché rappresentano un buon punto di partenza per essere migliorati.

Peggio sarebbe stato il poco che il centro-sinistra ha destinato alla famiglia. La statistica basata sulla vendita dei telefonini, delle auto e dei frigoriferi ci gratifica di un benessere che non è di oggi e di questa stagione politica, ma non ci appaga la coscienza perché altri numeri ci dicono che dobbiamo lavorare di più, studiare di più e forse parlare meno e a senso.

Un grande statista della DC come Aldo Moro ci ha sempre ricordato ed ammonito su come sia essenziale affiancare la stagione dei diritti ad una stagione dei doveri.

Abbiamo mantenuto l'impegno di 1 milione di vecchie lire di pensione a tutti e ci siamo riusciti, fin dal 2001, con la finanziaria dell'amico Tarolli, portando le pensioni minime a 517 euro, facendo uscire dalla povertà assoluta oltre un milione e mezzo di persone che il centro-sinistra difendeva solo nei propri programmi.

Avevamo promesso un milione di posti di lavoro.

Nonostante la stagnazione e la crisi economica di Eurolandia, soprattutto della Francia e della Germania che hanno tensioni e difficoltà nei conti pubblici peggiori dei nostri, il tasso di disoccupazione dal 9,6 per cento del 2001 è sceso al 7,9 per cento nel 2004 con una riduzione effettiva del 17,7 per cento.

La statistica, che incorpora anche i lavoratori regolarizzati voluti dall'onorevole Tabacci dell'UDC con la legge Fini-Bossi, ci dice che questo obiettivo è stato raggiunto al 90 per cento, perché oltre 900 mila persone pagano adesso tasse e contributi che con il centro-sinistra evadevano con il datore di lavoro.

Nonostante la crisi economica del nostro Paese che ha ragioni profonde, come dimostrano le difficoltà a competere dei grandi gruppi del capitalismo italiano sui mercati mondiali a cominciare dalla FIAT, il sistema nel suo complesso ha retto perché i consumi interni hanno compensato in questi anni la caduta di quote di mercato estero, dimostrando la tenuta dei redditi e la fiducia degli italiani, nonostante il catastrofismo del centro-sinistra.

Le finanziarie che si sono succedute dal 2001 sono state improntate ad un equilibrio tra equità e sviluppo. I ricchi non hanno mangiato ai poveri e i poveri non hanno dovuto mangiare ai ricchi: l'unità e la solidarietà nazionale hanno retto di fronte alla peggiore crisi economica degli ultimi 20 anni.

Senza il *deficit spending* degli anni gloriosi delle larghe intese, con un debito pubblico al 104,1 per cento nel corrente anno che ci costa sulla spesa corrente ben 71,5 miliardi di euro di interessi che ben altrimenti potrebbero essere spesi, abbiamo pensato che fosse stato meglio lasciarsi andare alla «finanza creativa» di Tremonti, piuttosto che cedere alla tentazione di quella «fiscalità creativa» di un ministro come Visco, già protagonista di una *rocktax* che avrebbe uno *share* sicuramente più ridotto di Tremonti nel gradimento della denuncia dei redditi degli italiani.

È vero che denunciavamo nel 2005 un indebitamento del 4,3 per cento, ma questo ci è consentito perché abbiamo saputo attuare le riforme strutturali: ci riferiamo a quella pensionistica e del mercato del lavoro, che rappresentano ancora un obiettivo da raggiungere per altri Stati europei di Eurolandia.

Gli stessi Stati che nel 1997 esaminavano l'Italia di Prodi, nel 2003, in sede ECOFIN, sono stati sottoposti all'esame di Tremonti, lasciandoli andare con un modesto 18, quando poteva restituire loro il libretto come si usa alle università.

Se il nostro 4,3 per cento tiene, non è per gentile concessione della riforma del Patto di stabilità, ma perché vi è la fiducia dei mercati finanziari, molto più severi di qualche occhiuto commissario europeo.

La credibilità e l'affidabilità dei nostri conti pubblici è data dai bassi tassi di interesse dei nostri titoli di Stato a medio e lungo termine e da un *rating* positivo che siamo riusciti a conservare in questi anni.

Ieri sera, qualche ora dopo che il Capogruppo della Margherita ci annunciava in quest'Aula l'ennesima catastrofe dei conti pubblici dovuta al-

l'aumento del tasso di sconto, un'agenzia ci rassicurava circa il fatto che l'economia di Eurolandia sta moltiplicando i segnali di ripresa, portando ad esempio la *performance* positiva a settembre dell'Italia.

A dare questa valutazione era l'OCSE, che notoriamente non è un'agenzia di Forza Italia. L'ipotesi che il presidente della Banca centrale europea, Jean Claude Trichet, il 1° dicembre a Francoforte possa decidere l'aumento del tasso di interesse per frenare la crescita del tasso di inflazione europeo derivante dal caro petrolio, non può essere imputata a questo Governo. A causa del nostro debito pubblico pagheremo più di altri questo peso, ma la ripresa in corso della nostra economia al di sopra di ogni previsione ci dà la fiducia necessaria per proseguire lungo la via dello sviluppo e del risanamento.

Per queste ragioni e tante altre che spiegheremo agli elettori nell'imminente campagna elettorale, a nome del Gruppo UDC dichiaro la convinta approvazione della finanziaria per il 2006, con il voto di fiducia al Governo che ciascuno di noi dichiarerà tra poco. (*Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni*).

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sono echeggiate in questi giorni in Aula molte affermazioni retoriche da parte della maggioranza sulle politiche virtuose del Governo e sui rischi che correrebbe il Paese in caso di vittoria dell'Unione. Noi abbiamo preferito restare ai fatti.

Vi abbiamo parlato di numeri, che non avete potuto smentire con la retorica del pericolo delle sinistre al Governo. Vi abbiamo parlato di numeri che sono la registrazione puntuale di un fallimento. Il fallimento di una promessa e di una ricetta che aveva affascinato una parte del Paese: l'idea semplice che meno Stato e più mercato (e, avete lasciato intendere, un mercato senza regole), meno tasse per tutti, meno sindacati e meno concertazione sociale, avrebbe generato un nuovo miracolo economico. Dove siamo dopo questa cura lo dicono, appunto, i numeri.

Il Paese è fermo, il miracolo non c'è stato ed è stato irresponsabile prometterlo e sottovalutare i problemi strutturali che il Paese doveva affrontare. Ci dice l'ultima ricerca sulla competitività dell'*Economist Intelligence Unit* che lo scivolamento dell'Italia al trentunesimo posto – perdendo otto posizioni – costituisce il peggior risultato di tutti i sessanta Paesi riportati nella classifica. Problemi strutturali accompagnati da politiche inadeguate o assenti hanno prodotto questo declassamento.

Lo Stato è più pesante di prima, altro che meno Stato. La pubblica amministrazione è divenuta più pesante ed inefficiente. Con i Governi dell'Ulivo assorbiva per le spese correnti primarie una cifra attorno al 37,6 per cento della ricchezza prodotta; oggi, assorbe ben il 40,2 per cento. Sono 30 miliardi di euro in più ogni anno: se aveste stabilizzato la spesa,

come abbiamo saputo fare noi, non ci sarebbe stato bisogno di manovre correttive e si sarebbero potute mobilitare risorse per lo sviluppo e la coesione sociale.

Uno Stato naturalmente più indebitato: vantate come un successo mantenere quest'anno l'indebitamento al 4,3 per cento ed avete pressoché azzerato l'avanzo primario.

Quanto alla promessa delle tasse, sappiamo come è andata a finire: dopo una legislatura stressata dal maniacale traguardo di una riduzione fiscale che ha sacrificato ogni altro ragionevole obiettivo, la pressione fiscale è scesa meno di un punto – e dovevano essere cinque – e con questa manovra risalirà: sono previste nuove entrate fiscali, ci dice il prospetto di copertura della legge finanziaria, per oltre 5 miliardi di euro. Se n'è accorta anche la Confindustria.

Una recente ricerca di Mediobanca su un campione di 2.000 imprese registra un aumento del prelievo fiscale di ben 4 punti percentuali. Anche qui i numeri dicono che avevamo fatto meglio noi.

Non parlo dei dati sulla povertà delle famiglie, che registrano purtroppo un netto peggioramento, così come i dati sulle disuguaglianze accentuate nella distribuzione del reddito. Un Paese più povero e più diseguale.

In questi numeri sta la cifra del vostro fallimento e la ragione per cui, a fronte di una pesantissima stagnazione, accompagnata finalmente da timidi segni di ripresa che andrebbero incoraggiati, potete mettere a disposizione per le politiche di sviluppo solamente tre miliardi di euro o poco più, per la riduzione di un punto del cuneo fiscale (da quanto tempo lo chiediamo!) e per interventi a favore delle famiglie, finanziati per un solo anno.

Il resto è dovuto andare a coprire una parte dei debiti irresponsabilmente contratti e non più sostenibili a fronte degli *ultimatum* della Commissione europea e del Fondo monetario.

Dinnanzi a queste modeste politiche per lo sviluppo stanno ben più robuste politiche depressive: un taglio consistente a capitoli essenziali del bilancio dello Stato che sostengono politiche di sviluppo e coesione, con effetti su cittadini e imprese, e non tagli agli sprechi (che anzi crescono con molte norme contenute nella manovra) ma ai trasferimenti al sistema delle famiglie e delle imprese; un taglio consistente ai trasferimenti alle autonomie locali. Strano Governo, questo, in cui la Lega impone l'approvazione della *devolution*, involucro vuoto di risorse finanziarie, ma obbliga i Comuni a pagare a piè di lista i debiti di uno Stato che avete reso più sprecone ed inefficiente). Un aumento in forme svariate della pressione fiscale su importanti settori produttivi e di servizio, tagli drastici al finanziamento delle grandi agenzie territoriali, ANAS, Ferrovie, Poste, tutti elementi che si riverseranno in un aumento di costi di prodotti e servizi per cittadini e imprese. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Per cortesia, l'ho già detto in precedenza quando parlava un altro oratore: pregherei i colleghi di abbassare il tono della voce, se proprio ritengono di dover conversare.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Soprattutto, a rendere inadeguata la manovra ci sono i grandi assenti: politiche serie per l'innovazione e la ricerca, settori in cui non viene messo in campo alcun nuovo strumento per il 2006, anzi si limitano gravemente gli stanziamenti esistenti; politiche adeguate per il Mezzogiorno, confermando l'interruzione di interventi che avevano consentito la realizzazione di grandi *performance*; soprattutto, riforme a costo zero essenziali per il recupero della competitività. Non c'è nulla, ma quando si dice «nulla» significa che non c'è un solo comma, dei tanti della legge finanziaria, che si dedichi a questi aspetti.

Abbiamo illustrato, attraverso le parole del relatore di minoranza, senatore Morando – che ringrazio per la passione e competenza che ha messo nel suo compito – e di molti colleghi, la credibilità di una manovra alternativa, basata, dal lato dell'aver su un intervento ben più robusto sul cuneo fiscale, equamente distribuito tra imprese e lavoratori per ottenere insieme un sostegno della domanda ed un aumento di competitività; su un piano decennale per la ricerca e l'innovazione basato sul meccanismo del credito d'imposta e su efficaci politiche di committenza pubblica; su politiche incisive di liberalizzazione e concorrenza per limitare la tassa occulta che pesa sul sistema produttivo; sulla ripresa di interventi efficaci dal punto di vista della produttività del Mezzogiorno; su un piano di ammortizzatori sociali universali che accompagnino le necessarie trasformazioni; su politiche strutturali per le famiglie sui temi decisivi della natalità, della casa, delle giovani coppie, degli anziani non autosufficienti.

Dal lato del dare, abbiamo indicato le politiche possibili, perché ci assumiamo la responsabilità della credibilità delle proposte che avanziamo: una ripresa di controllo della spesa pubblica, un patto di stabilità realistico basato su meccanismi virtuosi del rispetto dei saldi, sulla premialità per le amministrazioni efficienti e su una stabilità di legislatura, una più equa ripartizione del carico fiscale che premi il lavoro e sia più esigente con le rendite, basandosi su una ripresa di credibilità del patto fiscale con il cittadino.

Non avete accolto nessuna di queste proposte e non avete motivato le ragioni del vostro diniego. Ci penseranno gli italiani a porre fine a questo quinquennio di dissesto del Paese per aprire il quinquennio della ricostruzione e della rinascita. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Betta. Congratulazioni*).

TOFANI (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (*AN*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo (in modo particolare mi rivolgo al vice ministro Vegas, che con attenzione

ha seguito tutte le fasi della discussione del disegno di legge finanziaria), ci troviamo di fronte ad una finanziaria di rigore e di sviluppo, come è stata definita dalla maggioranza, mentre l'opposizione, non avendo argomenti precisi e tali da contrastare questo concetto di riforma di rigore e di sviluppo, ha fatto propaganda, ha svolto azioni demagogiche, spesso travisando e creando confusione; ha scelto questo metodo probabilmente per non far comprendere la portata, la serietà, la trasparenza, l'impegno di una manovra che è seria ed è tutt'altro che elettorale.

Non voglio sollevare una facile polemica, ma lo potrei fare chiedendo all'opposizione di rileggere in questo momento la legge finanziaria che varò nel dicembre del 2000 e che ha rappresentato una vera e propria finanziaria elettorale.

Tre sono i pilastri su cui si fonda questa finanziaria. Il primo – mi sembra ormai acclarato, nonostante le forme di sventura che la sinistra in maniera continua e reiterata richiama sull'Italia – è quello della tenuta dei conti pubblici, come è ampiamente dimostrato dal giudizio positivo del Fondo monetario internazionale e di tutti gli organismi comunitari. Questo aspetto va considerato corrispondente alla realtà della situazione, senza lasciare spazio alla demagogia e alla propaganda diciamo pure elettorale, trovandoci ormai alla vigilia della campagna elettorale.

Il secondo pilastro è rappresentato dalla riduzione del cuneo contributivo e questo, colleghi dell'opposizione, è un fatto storico. Ecco, sui fatti dovremmo concentrarci: è la prima volta che mettiamo in atto, in controtendenza rispetto al passato, un'azione di riduzione del costo del lavoro. È una strada certo non definitiva, appena iniziata, ma è un grande messaggio, in linea con la cultura della Casa delle Libertà, che tende a contenere quanto più possibile i costi per le famiglie e per le imprese, rispettando al massimo i cittadini, affinché non vedano nello Stato quella piovra – così come purtroppo nei decenni passati è accaduto – pronta ad ogni finanziaria a mettere le mani nelle tasche dei cittadini e a fare costanti, continui e reiterati prelievi.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Ma che stai dicendo?

TOFANI (*AN*). Te lo potrei anche tradurre, se non lo capisci, collega, ma ognuno capisce quello che capisce. (*Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Senatore Tofani, la prego.

TOFANI (*AN*). Deve avere anche un po' di buonsenso. Mi chiedo che cosa sto dicendo: ma che cosa dici tu, che cosa rappresenti tu! (*Richiami del Presidente*).

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Non ti preoccupare, puoi dire quello che vuoi!

TOFANI (*AN*). Stai zitto!

PRESIDENTE. Senatore Cambursano, senatore Tofani! (*Reiterati commenti del senatore Cambursano*). Senatore Cambursano, la prego! Senatore Tofani, non si faccia disturbare nel filo del suo ragionamento. Senatore Cambursano, la prego di non interrompere più, altrimenti dovrò richiamarla all'ordine. Prego, senatore Tofani.

TOFANI (AN). È talmente chiaro quanto viene da noi detto che solo l'intolleranza e la scarsa maturità dell'opposizione non lo capisce. Non ci posso fare nulla, spero che possiate approfondire e capire meglio. (*Applausi dal Gruppo AN. Applausi ironici del senatore Cambursano*).

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Bravo! Bravo!

TOFANI (AN). Desidero andare oltre nel mio intervento... (*Reiterati commenti del senatore Cambursano*). Continua pure, Cambursano, poi ti definiscono in un certo modo e ti offendi!

Colleghi, proseguo nel mio ragionamento perché quanto detto in precedenza rappresenta un fatto importante, una risposta diretta e non fumosa. È una risposta che siamo convinti di dare dopo vent'anni di stagnazione dell'Italia. Per vent'anni il nostro Paese non ha compreso che ci trovavamo di fronte ad un cambiamento della società e che quindi occorreva andare verso riforme strutturali e ha voluto curare la grave crisi solo ed esclusivamente con politiche congiunturali. Questa legislatura invece è caratterizzata da profonde riforme strutturali, da riforme che stanno portando l'Italia, e soprattutto le giovani generazioni, ad essere in grado di competere e di costruire un futuro. Generazioni non più marginalizzate in quella palude in cui si aspettava l'intervento pubblico, che negli anni passati ha avvilito coscienze e grandi cervelli provocandone la fuga.

Su questo va valutato il Governo di centro-destra, su questi elementi va valutata l'attuale legge finanziaria e l'attività di questi anni caratterizzata da profonde riforme. Mi rendo conto che per chi ha una mentalità di conservazione le riforme suonano male perché significano perdita di privilegi.

Questo abbiamo fatto e continuiamo a fare nel rispetto di alcune problematiche emergenti alle quali abbiamo dato e diamo risposte. Mi riferisco in modo particolare al sostegno alla famiglia, che sarà oggetto di riflessione nel prosieguo del mio intervento e che rappresenta il terzo grande pilastro.

Desidero altresì svolgere alcune riflessioni sulla crisi delle piccole e medie imprese, giacché non è più possibile sostenere che piccolo è bello, perché il piccolo oggi non può più competere. È necessario che attraverso i distretti produttivi si creino filiere orizzontali e verticali capaci di rispondere alle grandi sfide imposte dalla società mondializzata e alle quali non siamo stati preparati negli anni che hanno preceduto questa legislatura.

Nello stesso tempo, diamo risposte importanti perché non dimentichiamo l'esigenza di sostenere le fasce sociali più deboli, i lavoratori in

crisi, tanto che gli ammortizzatori sociali sono stati prorogati; e ciò comporta una spesa di 480 milioni di euro.

Questa politica ha prodotto anche un altro risultato. Stiamo andando verso una maggiore occupazione, anche se per alcuni aspetti più flessibile, ne prendo atto. Attualmente in Italia abbiamo un tasso di disoccupazione pari al 7,5 per cento. Mi rendo conto che nella prossima legislatura – perché le cose non andranno come la sinistra pensa e spera – dovremo realizzare la riforma degli ammortizzatori sociali, che sarà l'elemento che completerà un ciclo di riforma del lavoro capace di offrire sostegno e garanzie ai giovani.

Per quanto concerne la Banca del Sud, questa rappresenta senz'altro un grande impegno. Sappiamo benissimo, e non c'è maggioranza o opposizione che possa sostenere il contrario, che i soldi posti nella raccolta non si sa bene poi che fine facciano nella globalizzazione generale. La Banca del Sud dimostra invece un'attenzione diretta verso un territorio che nelle intenzioni di questa maggioranza deve essere aiutato a sviluppare e progredire.

La stessa sensibilità si è dimostrata con il Fondo finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, alimentato dai cosiddetti conti dormienti. Come potete vedere, non c'è alcuna nuova imposizione nei confronti del cittadino.

Ciò va detto, ripetuto ed esaltato. Ma non solo questa finanziaria non lo fa; nessuna delle quattro precedenti finanziarie ha mai messo le mani nelle tasche dei cittadini.

Non possiamo dimenticare un altro aspetto molto importante: il 5 per mille, un fatto nuovo che, come ha ben ricordato il senatore Grillotti, rappresenta un dato importante, significativo, pari ad 800 milioni di euro.

Infine, per la famiglia abbiamo mantenuto gli impegni, quello dei 1.000 euro per ogni figlio nato nel 2005 e tutti gli altri.

Il Gruppo di Alleanza Nazionale ha ritenuto per quanto riguarda le finalizzazioni di creare un Fondo di 25 milioni di euro, a partire dal 2006, da destinare agli universitari fuori sede che affrontano spese, in particolare per l'affitto. La norma stabilisce che l'istituzione del Fondo è dedicata alle spese sostenute dalle famiglie e per le esigenze abitative degli studenti universitari.

Abbiamo altresì creato un Fondo nazionale per le comunità giovanili, al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile e per il contrasto all'uso di sostanze stupefacenti, favorendo la partecipazione dei giovani alla vita sociale, civile e culturale del Paese, anche mediante il sostegno a nuove realtà associative. Altro che mance ai parlamentari! Collega Giaretta, lei che tanto ha parlato di mance, ricorda le mance prese per il Museo baccologico e l'ex carcere di Padova? (*Applausi dai Gruppi AN, UDC, FI e del senatore Vanzo*). Credo che un senso di autocritica ci voglia, perché queste per noi non sono mance, ma investimenti sul territorio.

Alleanza Nazionale, quindi, in modo convinto si esprimerà a favore di questa legge finanziaria perché siamo altrettanto certi che i cittadini italiani capiranno l'impegno e lo sforzo profuso in tutti questi anni.

(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e del senatore Vanzo. Molte congratulazioni).

ANGIUS (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (*DS-U*). Vorrei motivare, signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro no alla fiducia al Governo posta sul maxiemendamento che ha corretto e riassunto la legge finanziaria.

Anch'io voglio ringraziare tutti i colleghi, in particolare il senatore Morando, relatore di minoranza, per il lavoro svolto in queste settimane nella discussione del provvedimento in Commissione ed in Aula. In realtà, secondo noi, ha deciso tutto il Governo, come abbiamo detto più volte, con una palese e sostanziale violazione del Regolamento del Senato. Mi dispiace doverlo rilevare nei confronti dello stesso Presidente del Senato.

La manovra che stiamo discutendo è di 27 miliardi di euro. Forse il collega Tofani non se n'è accorto, ma è la terza manovra finanziaria per dimensioni della storia della Repubblica. Il Fondo monetario internazionale giorni fa ha detto al Governo, all'Italia e, purtroppo, al mondo intero: «La presentazione del bilancio italiano si colloca ben al di sotto delle pratiche di trasparenza adottate dai Paesi industriali e si riscontra l'urgente necessità di apportarne miglioramenti». Siamo sotto tutela. Il nostro è un Paese che, alla quinta legge finanziaria del Governo Berlusconi, è posto sotto la tutela e il controllo delle autorità mondiali monetarie e finanziarie.

Gli italiani, cari colleghi, pagheranno questa legge finanziaria e le dissennatezze del Governo. Ancora ieri sera vi è stata una lite nel Governo e nella maggioranza; sono intervenuti addirittura un ministro dell'UDC, l'onorevole Buttiglione, ed il segretario dell'UDC prendendo le distanze dai contenuti di quella stessa legge che alcuni colleghi di maggioranza hanno qui esaltato.

Non ci meravigliamo se un esercito – si fa per dire – in rotta stia spartendo i resti delle sue devastazioni. Questo è il Governo del nostro Paese.

In realtà, si sta chiudendo una fase. Nel 2001 il ministro Tremonti, presentando la legge finanziaria, aveva detto che era una finanziaria di crescita, che conteneva l'aumento delle pensioni e la riduzione dell'IRPEF, soldi che potevano andare in una sola direzione: quella della crescita dei consumi. Nel 2005, i consumi sono crollati del 3-4 per cento.

Sempre nel 2001, il Governatore della Banca d'Italia annunciò che la crescita economica del Paese avrebbe superato il 2,3 per cento. Il governatore Fazio sosteneva – cito testualmente – che era «una finanziaria che stimola la crescita». Egli riteneva, a supporto delle leggi finanziarie del Governo, che si stesse aprendo un'intensa stagione di riforme per tornare a respirare l'atmosfera di un nuovo miracolo economico italiano. Il presidente della Confindustria di allora, Antonio D'Amato – vi ricordate di lui,

o ve ne siete già, e giustamente, dimenticati? – constatava che il miracolo era possibile: vi erano le risorse, la strada era stata indicata chiaramente e serviva l'impegno di tutti; insomma, aveva detto che il miracolo italiano riusciva a convincere imprenditori e banchieri.

Nel 2005, l'Italia si trova invece in una situazione in cui il debito pubblico è salito nuovamente, al 108,2 per cento; l'indebitamento netto, come stimato dallo stesso Governo, è al 4,3 per cento del PIL; le entrate tributarie hanno subito una flessione di 1,6 punti del PIL, mentre le spese correnti, al netto degli interessi, sono aumentate del 2,3 per cento. Infine, il saldo primario è stato azzerato e l'economia reale registra una crescita zero.

Nel 2005, la spesa media delle famiglie è stabilmente al di sotto di quella registrata nella precedente legislatura, gli investimenti fissi lordi totali sono crollati e lo stesso vale per le esportazioni. Soprattutto, il reddito *pro capite* in rapporto al PIL è letteralmente crollato: 7,2 due punti percentuali in meno rispetto al 2001.

Potrei continuare. Per quanto riguarda la competitività, in questi cinque anni abbiamo perso il 30 per cento dei mercati, che sono stati conquistati dai nostri concorrenti europei, in testa la Germania. Ma di cosa parlate? Di quale economia state parlando? Dove vivete?

La verità è che si è sfracellata la linea di politica economica che avete seguito in questi anni: meno Stato, più mercato, meno Europa, meno Parlamento, meno relazioni sociali; l'enfasi sull'azienda Italia, così definita con un linguaggio mercantilistico, come se l'Italia fosse un'azienda e non un Paese fatto di persone in carne e ossa. Ci sarebbe stato bisogno di tutto il contrario di ciò che avete fatto voi: non meno Stato, ma uno Stato migliore; non meno mercato, ma più società per il Mezzogiorno, per le periferie urbane e per la scuola; nuove, più alte e più grandi politiche pubbliche. Sappiamo che la capacità del Governo di intervenire nelle società complesse, nell'era della competitività mondiale, è questione che attiene alle democrazie moderne: noi stiamo perdendo questa sfida, all'estero e in Italia.

Avevate detto, all'inizio della legislatura: ora arriviamo noi, comandiamo noi, si fa come diciamo noi. A freddo, si è prodotto uno scontro lacerante: non dimentichiamocelo. Nei primi tre anni del vostro Governo vi è stato uno scontro sociale lacerante; non solo, è stata mandata al macero, è stata gettata a mare la concertazione, quell'idea elementare di concordare con le forze del lavoro e dell'impresa il perseguimento di grandi obiettivi in un momento di crisi economica e di difficoltà della tenuta dei conti dello Stato. Una dissennatezza assoluta.

Avete persino tentato, ad un certo punto, con il Patto per l'Italia, provocando la divisione nei sindacati, di recuperare il terreno perduto, ma non ci siete riusciti. La parabola di questi anni è tutta qui, persino nelle vicende politiche e personali dei protagonisti, di coloro che hanno avuto grande responsabilità nel nostro Paese: Tremonti fu scacciato dopo una sconfitta elettorale alle elezioni regionali e non si è capito bene perché poi sia stato riassunto (o forse, si è capito).

Il governatore Fazio è stato messo in discussione per alcune vicende relative alle banche, alla grande banca del Nord, cara ai colleghi della Lega Padana. Siamo finiti con la previsione di una banchetta del Sud nella finanziaria. Della banca del Nord rimangono sogni di gloria.

Si sono perse le tracce del presidente della Confindustria D'Amato, che è stato letteralmente licenziato dalla sua stessa organizzazione.

Marasma e confusione, un'Italia senza guida. Avevate la fiducia degli italiani.

PALOMBO (AN). L'abbiamo ancora.

ANGIUS (DS-U). Temo che abbiate fallito.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi avvio alla conclusione.

La manovra di bilancio che avete presentato era ed è molto impegnativa. Sarebbe stato serio – lo abbiamo già detto – che di fronte a questa manovra il Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze venissero a dire come stanno realmente le cose. Certo, sul pregresso avremmo avuto valutazioni diverse, ci saremmo scontrati sulle responsabilità e sull'analisi, ma sarebbe stato onesto chiedere un contributo all'opposizione. Non lo avete fatto. Andate avanti con attacchi ai Comuni e alle Regioni, ai diritti e agli Stati sociali, mance alle famiglie e dividete per un mese, oppure per un giorno, tutti i soldi, i grandi soldi, che dite di voler dare alle famiglie, alle politiche della casa, per il sostegno alle imprese, il lavoro, il Mezzogiorno.

Siamo al paradosso: le aziende statali di un tempo, quelle avviate alla privatizzazione, che venivano finanziate dallo Stato, adesso finanziano la vostra legge finanziaria.

La verità è che di fronte a questo avventurismo che vi ha preso la mano c'è bisogno e ci sarà bisogno di una svolta in un momento difficile per l'Italia. Non la possiamo determinare noi oggi questa svolta, discutendo la legge finanziaria in Senato. L'incarico di determinare questa svolta lo avranno le elettrici e gli elettori italiani.

Non c'è niente di trionfalistico in voi, nell'affrontare questa battaglia, lo capisco bene. Avete messo in ginocchio l'Italia, ma l'Italia si rialzerà, riprenderà il cammino e camminerà, nonostante voi, che siete stati un incidente della storia, una parentesi nefasta nella vita politica di questo nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un e Aut. Congratulazioni*).

IZZO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (FI). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, concludendo questa grande *performance* sulla finanziaria, capita di ripetersi, anche perché tante considerazioni sono già state sviluppate.

Vorrei cominciare con un ringraziamento al ministro Tremonti, al vice ministro Vegas, ai relatori Azzollini e Ciccanti, ai vari colleghi, come Ferrara, Gentile, Nocco e tanti altri, intervenuti nel dibattito, che hanno cercato di sviluppare un ragionamento per spiegare – ahimè, non riuscendoci – all’opposizione, ma, riuscendoci, al Paese e ai nostri concittadini, la vera capacità della nostra finanziaria.

Le previsioni contenute nel DPEF... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia le felicitazioni si facciano a bassa voce, perché sta parlando il senatore Izzo.

IZZO (*FI*). Grazie, signor Presidente.

Come dicevo, le previsioni contenute nel DPEF stimano per il 2005 una crescita nulla del PIL e un *deficit* pubblico pari al 4,3 per cento. Per il 2006 si stima una crescita dell’1,5 per cento del PIL e un *deficit* tendenziale a legislazione vigente del 4,6 per cento. In tale contesto previsionale, il Governo italiano ha responsabilmente concordato con la Commissione europea una strategia di risanamento finanziario che prevede correzioni del *deficit* dello 0,8 per cento per il 2006.

Le proiezioni di crescita elaborate dal Fondo monetario, nel breve periodo, sono in linea con quelle del Governo, pari ad un quarto di punto percentuale nel 2005 ed ammontano a più di un punto e mezzo percentuale per il 2006. Sempre il Fondo ha segnalato, cito quasi testualmente, come la manovrina per il 2005 ed il recente emendamento per il 2006 siano espressioni, ben volute, dell’impegno riversato dal Governo nell’implementazione dei propri obiettivi fiscali.

La medesima manovrina consente di considerare credibile l’obiettivo del rapporto *deficit*/PIL al 4,3 per cento annunciato dal Governo. Ancora il Fondo segnala come il bilancio 2006 sia caratterizzato da un certo numero di aspetti positivi, il primo dei quali resta il fatto che risulta basato su uno scenario macroeconomico verosimile e su una manovra centrata sul contenimento della spesa, piuttosto che sull’aumento dell’imposizione fiscale o su misure *on-off*.

Presidenza del presidente PERA (ore 10,31)

(*Segue IZZO*). Secondo il Fondo monetario internazionale, caro collega Angius, in Italia la ripresa è già cominciata. Gli analisti hanno indicato necessari, per dare vigore alla ripresa, la chiusura dei contratti pubblici, l’approvazione della riforma del TFR, il controllo serrato della spesa pubblica. Obiettivi importanti, ma raggiungibili, che costituiscono i residui obiettivi del Governo. Ho volutamente fatto riferimento alla relazione del Fondo per non essere tacciato di partigianeria.

Ma guardiamo le cose con più attenzione. In economia ci sono dei cicli. In questo periodo, per una serie di ragioni, il ciclo è stato negativo. E non solo per l'Italia, ma anche per la Germania, Paese con Esecutivo non certo di centro-destra, e nemmeno di centro-sinistra, ma addirittura rosso-verde.

Il centro-sinistra era certo che il FMI avrebbe messo sotto accusa Tremonti e i conti italiani. Invece Tremonti ed il Governo sono stati promossi. (*Applausi dal Gruppo FI*). Questo significa che il Governo ha operato bene in una situazione internazionale oggettivamente molto difficile. E ha operato meglio dei tedeschi e dei francesi, atteso che l'Italia ha superato i parametri di Maastricht solo molto tempo dopo, e molto meno, di quanto fatto dagli altri Paesi e dalla sinistra. Il catastrofismo prodiano e della sinistra intera, insomma, si è dimostrato strumentale. La finanziaria che si sta varando è una legge economica responsabile, come attesta il FMI.

In questa finanziaria ci sono linee di indirizzo lodevoli anche sul piano sociale. Penso all'apposito Fondo da 1,14 miliardi di euro per la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà; alla misura, contenuta nell'emendamento che approveremo, che prevede 1.000 euro per ogni figlio nato nel 2005 e 160 euro per i figli nati dal gennaio 2003 al 31 dicembre 2005; alla destinazione di una quota del 5 per mille dell'IRE (circa 600 milioni di euro) al finanziamento della ricerca, del volontariato e delle attività sociali svolte dal Comune di residenza.

Quest'ultimo aspetto non è stato sufficientemente evidenziato nel dibattito sui presunti tagli agli enti locali, atteso che le citate finalizzazioni possono determinare un incremento delle prestazioni in favore delle famiglie che versano in condizioni di difficoltà.

Occorre in tale contesto menzionare anche le misure recate dall'articolo 21, che proroga al 2006 numerose agevolazioni fiscali – particolarmente quella del 36 per cento sulle ristrutturazioni –, e qui invito il Governo eventualmente a rivedere l'IVA del 20 per cento reintrodotta, riportandola al 10 per cento alla Camera dei deputati.

Un altro esempio è la Banca del Sud: tutti ne parlano, ma nessuno si è reso conto che i 5 milioni stanziati dal Governo servono soltanto per dare la stura alla realizzazione di questa ipotesi favolosa, che dovrà determinare il riscatto e la ripresa del Mezzogiorno d'Italia. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*). Noi siamo assolutamente convinti dell'istituzione della Banca del Sud, che sarà oggetto di una peregrinazione per il Mezzogiorno d'Italia, perché certamente nei prossimi mesi riusciremo a raggiungere un capitale straordinario. A tale proposito, vorrei sollecitare anche il Governo a porne la sede – ricordo che c'è un ordine del giorno approvato in tal senso – nella capitale del Mezzogiorno, a Napoli. Ebbene, tutto questo è stato certificato dalla Corte dei conti.

Finora, cari colleghi, ho esposto quanto la finanziaria è, ma adesso devo anche fare cenno a quello che la finanziaria non è. La finanziaria che ci apprestiamo ad approvare in primo luogo non è una finanziaria elet-

torale; non è la finanziaria restitutiva dell'ultimo Governo di centro-sinistra, quello che occupa, caro collega Angius e cari colleghi dell'opposizione, 260 pagine di *Gazzetta Ufficiale*, partita con 76 articoli e arrivata a 158 articoli; quella che prevedeva ogni sorta di beneficio per famiglie ed imprese, dalla soppressione dei *ticket* sulle ricette sanitarie, agli aumenti degli assegni di maternità, alla soppressione dell'imposta sulla prima casa, alla riduzione delle imposte sulle imprese, ai crediti d'imposta sì automatici, ma la cui copertura finanziaria è apparsa e si è dimostrata assolutamente sottoquantificata.

La finanziaria che esaminiamo non è quella che cifrava miliardi di euro per la lotta all'evasione, come faceva il famoso decreto-legge mancia di fine anno, il n. 268 del 2000, che all'articolo 9 – vi invito a leggerlo e a ripassarlo – associava oltre 13.000 miliardi di vecchie lire alla lotta all'evasione fiscale, senza nemmeno giustificarli, come invece fa il decreto-legge fiscale di accompagnamento alla manovra in esame con specifiche misure di contrasto quali la partecipazione dei Comuni all'accertamento. Anche in questo caso abbiamo avuto grande coraggio, considerando il fatto che molti Comuni non sono retti da amministrazioni di centro-destra e quindi siamo sereni in questa grande capacità di lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

Coloro che riprendono le osservazioni sulla crescita della percentuale di spesa corrente sul PIL negli ultimi anni ignorano un elemento di fondo dell'analisi di finanza pubblica, un elemento da «prime pagine dei manuali», ovvero il fatto che risulta estremamente difficile comprimere la spesa corrente nelle fasi di bassa crescita, pena l'ulteriore aggravamento del ripiegamento ciclico dell'economia rispetto alle fasi positive di crescita del prodotto.

La questione dei conti pubblici va quindi affrontata con più realismo e inquadrata in quest'ottica di responsabilità. Ho sentito dal relatore di minoranza svolgere un'osservazione importante a proposito del potenziamento degli strumenti parlamentari.

Signor Presidente, come ebbi modo già di argomentare nel corso della discussione del cosiddetto decreto-legge sulla competitività, ho concordato – qui sì, ma solo in parte – con l'analisi, fatta dal relatore di minoranza, di un modello di governo dell'economia e dell'amministrazione pubblica. Questo è il problema consociativo: troppi settori protetti dalla concorrenza, centrali sindacali e *lobby* di potere, indotti a credere che i ritardi e le inefficienze siano sempre ovviabili scaricandone i costi sulla collettività e, in ultima istanza, a carico del bilancio pubblico e del sistema produttivo.

Ebbene, a questo stato di fatto nel corso della legislatura si è fatto fronte, con l'avvio di riforme importantissime: cito la riforma fiscale – che oserei dire epocale – impostata dal ministro Tremonti, la cosiddetta legge Biagi, la riforma pensionistica Maroni nel campo del lavoro, la riforma dell'università e della scuola del ministro Moratti, le numerose disposizioni in tema di competitività di cui abbiamo già parlato, la delega al Governo sulla riforma della legge fallimentare. Si tratta di riforme ope-

ranti contrapponendosi a fortissimi interessi consolidati, refrattari al cambiamento e tenacemente avvinghiati ai privilegi. D'altronde, lo stesso collega Morando ha esplicitamente asserito che nella scorsa legislatura la sinistra non aveva realizzato le riforme.

D'altronde, anche il collega Morando ha esplicitamente asserito: «Nella scorsa legislatura non avevamo realizzato le riforme», riferendosi dunque alla sinistra e con ciò riconoscendo che i problemi della competitività ci sono stati lasciati in eredità. Noi vi abbiamo fatto fronte, pur nel quadro di indicibili resistenze a cambiare.

Forza Italia voterà certamente a favore di questa finanziaria, nella convinzione che vada riconfermata l'intuizione originaria del presidente Berlusconi, che ha rappresentato un punto di riferimento politico per quei partiti che non sono stati spazzati via nel passaggio traumatico alla cosiddetta seconda Repubblica. Siamo convinti che si debba recuperare tale spirito. Occorrerà dunque perseguire un'attenta e costante politica di bilancio e fare riferimento alla nostra componente genetica specifica, propria di una coalizione libera e riformista.

Caro Presidente, egregi colleghi, in conclusione, mi limito solo a sottolineare che ormai è stata avviata una rotta diversa che ci consentirà il pieno ingresso nel consesso delle Nazioni ad economia pienamente liberale e contestualmente giustamente solidale.

Questa finanziaria, pur essendo l'ultima della legislatura, per la verità chiude un ciclo per riaprirne un altro. Può essere infatti considerata la prima finanziaria a perseguire un'impostazione diversa che il Governo di centro-destra ha dato ed ha intenzione di dare al Paese. Le affermazioni della sinistra, che certamente saranno recepite da coloro che fanno parte di quella coalizione, non saranno certamente accolte dal popolo. Questo lo si vedrà comunque dopo le elezioni.

Noi siamo convinti che con questa finanziaria sia stata avviata la ripresa del nostro Paese, con ciò riconfermandosi il grande spirito di sacrificio profuso dal Governo Berlusconi e da tutte le componenti della Casa delle Libertà. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Comunico che le correzioni formali all'emendamento 1.2000, che sono già state consegnate, saranno stampate e pubblicate nella loro interezza nell'allegato A al Resoconto della seduta odierna.

Chiedo al vice ministro Vegas se ha qualche osservazione da fare in proposito.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, si tratta di correzioni meramente formali all'emendamento 1.2000.

FALOMI (*Misto-Cant*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (*Misto-Cant*). Signor Presidente, dal momento che stiamo esaminando ormai le correzioni formali, segnalo a lei e all'Assemblea un problema che, pur sembrando formale, è in realtà sostanziale.

Sono state distribuite in Aula questa mattina due differenti versioni del maxiemendamento governativo che recano differenze significative. Mi riferisco, in particolare, alla Tabella C, relativa alle somme destinate a favore dei Paesi in via di sviluppo. Chiedo ai colleghi di prestare attenzione alle mie parole; si tratta di capire con esattezza cosa si vota.

In una delle due versioni, a proposito degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, per il 2006 si stanziavano in Tabella C 345,400 milioni di euro, recependo così la riduzione di 54,6 milioni di euro operata dalla Commissione bilancio, su proposta del relatore. In un'altra versione del maxiemendamento, elaborata dal Servizio studi del Senato, questa cifra viene aumentata a 400 milioni di euro. Qual è il testo che si pone in votazione? Esiste una discrasia evidente tra le due versioni del maxiemendamento.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Si sta ovviamente votando il secondo testo, quello corretto. (*Il senatore Morando chiede spiegazioni*).

PRESIDENTE. Senatore Morando, il vice ministro Vegas ha già chiarito che si vota il testo corretto.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento del Senato, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, indico pertanto la votazione nominale con appello sull'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge n. 3163 ed annessi elenchi 1, 2, 3 e 4, allegati 1 e 2, regolazioni contabili e Tabelle A, B, C, D, E ed F, nel testo comprensivo delle correzioni di carattere formale introdotte dal Governo al proprio testo, sul quale il Governo stesso ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Avverto che i Vice presidenti e i Presidenti dei Gruppi parlamentari che devono partecipare alla Conferenza dei Capigruppo, che convoco immediatamente, e pochi altri senatori per particolari esigenze, voteranno per primi.

Invito il senatore segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Gentile).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Gentile.

DENTAMARO, *segretario, fa l'appello.*

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente SALVI - ore 10,45 -, vice presidente FISICHELLA).

Rispondono sì i senatori:

Agogliati, Agoni, Antonione, Archiutti, Ascciuti, Azzollini

Balboni, Baldini, Barelli, Battaglia Antonio, Bergamo, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bobbio Luigi, Boldi, Bonatesta, Bongiorno, Borea, Boschetto, Bosi, Brignone, Bucciero

Calderoli, Callegaro, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso Antonino, Castagnetti, Centaro, Cherchi, Chincarini, Chirilli, Ciccanti, Cicolani, Ciramani, Collino, Comincioli, Compagna, Consolo, Contestabile, Corrado, Costa, Cozzolino, Cursi, Curto, Cutrufo

D'Alì, Danieli Paolo, De Corato, Dell'Utri, Delogu, Del Pennino, Demasi, De Rigo, D'Ippolito, D'Onofrio

Eufemi

Fabbri, Falcier, Fasolino, Favaro, Federici, Ferrara, FIRRARELLO, Florino, Forlani, Forte, Franco Paolo, Frau

Gaburro, Gentile, Girfatti, Giuliano, Greco, Grillo, Grillotti, Guasti, Gubetti, Guzzanti

Iannuzzi, Iervolino, Ioannucci, Izzo

Kapler

La Loggia, Lauro

Maffioli, Malan, Manfredi, Manunza, Marano, Meduri, Meleleo, Menardi, Minardo, Moncada, Monti, Moro, Morra, Morselli, Mugnai, Mulas

Nania, Nessa, Nocco, Novi

Ognibene

Pace, Palombo, Pasinato, Pastore, Pedrazzini, Pedrizzi, Pellegrino, Pellicini, Peruzzotti, Pessina, Pianetta, Piccioni, Pirovano, Pontone, Ponzo, Provera

Ronconi, Ruvolo

Salerno, Salzano, Sambin, Saporito, Scarabosio, Schifani, Scotti, Semeraro, Sestini, Sodano Calogero, Specchia, Stiffoni, Sudano

Tarolli, Tatò, Tirelli, Tofani, Tomassini, Travaglia, Tredese, Trematerra

Ulivi

Valditara, Vanzo, Vegas, Ventucci, Vizzini

Zanoletti, Zappacosta, Ziccone, Zorzoli

Rispondono no i senatori:

Acciarini, Amato, Angius, Ayala

Baio Dossi, Basile, Bassanini, Basso, Battafarano, Battaglia Giovanni, Bedin, Betta, Bettoni Brandani, Biscardini, Bonavita, Bonfietti, Bordon, Brunale, Brutti Paolo

Caddeo, Calvi, Cambursano, Castellani, Chiusoli

Dalla Chiesa, D'Amico, D'Andrea, Danieli Franco, Dato, Debenedetti, De Paoli, De Petris, Dettori, De Zulueta, Di Girolamo, Dini, Di Siena, Donati

Fabris, Falomi, Fassone, Flammia, Franco Vittoria

Gasbarri, Giaretta, Gruosso, Guerzoni

Iovene

Labellarte, Legnini, Liguori, Longhi

Maconi, Malabarba, Manzella, Manzione, Maritati, Martone, Mascioni, Michelini, Montagnino, Monticone, Montino, Morando, Murineddu

Napolitano, Nieddu

Occhetto

Pagano, Pagliarulo, Pasquini, Pedrini, Peterlini, Petrini, Piatti, Piloni, Pizzinato

Righetti, Rigoni, Ripamonti, Rollandin

Salvi, Scalera, Sodano Tommaso, Soliani, Stanisci

Thaler Ausserhofer, Tonini, Treu,

Vallone, Villone, Viserta Costantini, Vitali, Viviani

Zanda, Zavoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Presidenza del presidente PERA (ore 12,07)

Onorevoli colleghi, confermo che, così come ricordato dal Governo, le correzioni formali al testo, già distribuite, si riferiscono anche alla Tabella C.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge n. 3163 ed annessi elenchi 1, 2, 3 e 4, allegati 1 e 2, regolazioni contabili e Tabelle A, B, C, D, E ed F, nel testo comprensivo delle correzioni di carattere formale introdotte dal Governo al proprio testo, sul quale il Governo stesso ha posto la questione di fiducia.

Senatori votanti	254
Maggioranza	128
Favorevoli	158
Contrari	96

Il Senato approva.

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati agli articoli del disegno di legge.

Per effetto dell'approvazione del disegno di legge finanziaria, il Governo dovrà ora procedere alla stesura della conseguente Nota di variazioni, che sarà trasmessa al Senato non appena possibile.

La 5^a Commissione permanente è fin d'ora autorizzata a convocarsi per l'esame di tale documento e quindi a riferire all'Assemblea alla ripresa della discussione del disegno di legge di bilancio.

A questo punto, sospendo la seduta fino alle ore 13 per dare modo alla 5^a Commissione di esaminare la Nota di variazioni. Riprenderemo con la votazione di quest'ultima e del disegno di legge di bilancio, a cui seguirà la discussione e la votazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana.

(La seduta, sospesa alle ore 12,09, è ripresa alle ore 13,05).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori dell'Assemblea dal 15 al 24 novembre.

Nelle sedute di martedì 15 e mercoledì 16 si svolgerà la discussione sulla seconda deliberazione del Senato in ordine al disegno di legge costituzionale di riforma della Parte II della Costituzione.

Per consentire ai senatori un'ampia partecipazione al dibattito, le sedute si svolgeranno secondo i seguenti orari: martedì dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 24; mercoledì: dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 20.

Per la discussione generale sono state ripartite 19 ore. Le dichiarazioni di voto finali – per le quali è stata richiesta la trasmissione diretta televisiva – inizieranno mercoledì pomeriggio alle ore 17, onde consentire il voto a maggioranza assoluta entro le ore 20. Per le dichiarazioni di voto i rappresentanti dei Gruppi avranno a disposizione 15 minuti ciascuno (20 minuti al Gruppo Misto).

Gli altri argomenti previsti dal calendario comprendono: ratifiche di Accordi internazionali, i disegni di legge comunitaria 2005 e semplificazione 2005, nonché il seguito della delega sulle invenzioni biotecnologiche e – ove modificato dalla Camera dei deputati – il decreto-legge sulla patente a punti.

Sul calendario dei lavori dell'Assemblea che vi ho appena letto sono state presentate tre proposte alternative da parte dei senatori Angius, Bordon e dalla senatrice De Petris.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005:

– Disegno di legge costituzionale n. 2544-D – Riforma Parte II della Costituzione (*Approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

– Disegno di legge n. 3509 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 e Doc. LXXXVII, n. 5 – Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

– Disegno di legge n. 3186-B – Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

**Calendario dei lavori dell'Assemblea
Discussione e reiezione di proposte di modifica**

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il calendario dei lavori per il periodo dal 15 al 24 novembre 2005:

				– Disegno di legge n. 2544-D – Riforma Parte II Costituzione (<i>Seconda deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale con la maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i>)
Martedì	15	Novembre	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9-14)	– Ratifiche di accordi internazionali
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16-24)	– Disegno di legge n. 3509 – Legge comunitaria 2005 (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) e <i>Doc. LXXXVII</i> , n. 5
Mercoledì	16	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9-14)	– Disegno di legge n. 3186-B – Semplificazione 2005 (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16-20)	– Disegno di legge n. 3596-B – Decreto-legge n. 184, in materia di patente a punti (<i>Approvato dal Senato, ove modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 20 novembre</i>)
Giovedì	17	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	– Seguito disegno di legge n. 1745-B – Delega biotecnologie (<i>Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	17	Novembre	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	– Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3509 (Legge comunitaria 2005) e 3186-B (Semplificazione 2005) dovranno essere presentati entro le ore 19 di lunedì 14 novembre.

Le dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge costituzionale 2544-D avranno inizio alle ore 17 di mercoledì 16 novembre.

Martedì	22	Novembre	(pomeridiana)	} – Seguito discussione disegni di legge non conclusi
			(h. 16,30-20)	
Mercoledì	23	»	(antimeridiana)	
			(h. 9,30-13)	
	»	23	»	
			(pomeridiana)	
			(h. 16,30-20)	
Giovedì	24	»	(antimeridiana)	
			(h. 9,30-14)	

Giovedì	24	Novembre	(pomeridiana)	} – Interpellanze e interrogazioni
			(h. 16)	

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2544-D
(Riforma Parte II della Costituzione)**

(Totale 19 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	15'
Governo	15'
<i>Gruppi 18 ore e 30 minuti, di cui:</i>	
AN	2 h 22'
UDC	1 h 53'
DS-U	2 h 52'
FI	3 h 11'
LP	1 h 31'
Mar-DL-U	2 h 02'
Misto	1 h 58'
Aut	1 h 18'
Verdi-Un	1 h 18'
Dissenzienti	10'

I rappresentanti dei Gruppi avranno a disposizione 15 minuti ciascuno per le dichiarazioni di voto finali (20 minuti al Gruppo Misto).

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3509
(Legge comunitaria 2005) e Doc. LXXXVII, n. 5**

(Totale 7 ore)

Relatore	30'
Governo	30'
Votazioni	1 h

Gruppi 5 ore, di cui:

AN	38'
UDC	30'
DS-U	46'
FI	51'
LP	24'
Mar-DL-U	33'
Misto	32'
Aut	21'
Verdi-Un	21'
Dissenzienti	5'

ANGIUS (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (*DS-U*). Signor Presidente, abbiamo espresso la nostra contrarietà al calendario dei lavori dell'Assemblea proposto in sede di Conferenza dei Capigruppo perché, sebbene su di esso il Presidente abbia cercato di venire incontro ad alcune richieste da noi avanzate, esso resta caratterizzato – e vorrei rimanesse agli atti – da una richiesta formale avanzata dalla maggioranza della Casa delle Libertà in relazione ai lavori che ci attendono la prossima settimana.

La richiesta è stata di discutere la riforma della Parte II della Costituzione, quindi la stesura finale di un testo che sta seguendo il suo normale *iter*. Abbiamo espresso la nostra contrarietà al calendario innanzi tutto in relazione a questa proposta e abbiamo chiesto, in sede di Conferenza dei Capigruppo, quali fossero le ragioni che spingevano i colleghi della Casa delle Libertà a chiedere, in modo perentorio e repentino, la calendarizzazione di questo importante provvedimento. Non c'è stata data alcuna risposta. Noi, in realtà, crediamo di conoscerla; può darsi che ci sbagliamo e sentiremo quindi cosa diranno i colleghi in Aula.

L'inserimento di questa riforma costituzionale, che da oggi non chiameremo più *devolution*, ma *dissolution*, è dovuto al fatto che la Lega Nord ha esercitato un vero e proprio ricatto perché venisse approvata la *dissolution* addirittura prima della discussione della fiducia, che pure poc'anzi

abbiamo votato, nonché della discussione e approvazione della legge elettorale attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali.

In realtà, si tratta di un vero e proprio ricatto politico – non è il primo e probabilmente non sarà l'ultimo – che la Lega Nord esercita non nei confronti della maggioranza – cosa che da questo punto di vista riguarderebbe solo i partiti che ne fanno parte, e quindi Forza Italia, Alleanza Nazionale e UDC, che continua a fare proclami e lanciare *ultimatum* che puntualmente però si rivelano *penultimatum* – ma del Paese e delle istituzioni.

La ragione è molto semplice e pone – mi sia permesso di dire – un problema di irresponsabilità rispetto alle decisioni che siamo chiamati ad assumere, di cui si dovrebbero far carico il Governo e la maggioranza medesima.

Trattandosi di una decisione in merito alla definitiva approvazione da parte delle Aule parlamentari della cosiddetta *dissolution*, si tratta di capire quando questa legge potrà essere sottoposta a *referendum*, passaggio che, come voi sapete meglio di me, alla fine ne determinerà l'entrata in vigore o la bocciatura.

Calcolando i tempi di svolgimento del *referendum*, si viene a scoprire che essi coincidono esattamente, qualora la legge venisse approvata la prossima settimana, con lo svolgimento delle elezioni politiche previste per il 9 aprile, con la formazione del nuovo Governo, con l'elezione da parte del nuovo Parlamento del Capo dello Stato, con lo svolgimento di importanti elezioni amministrative in tre grandi città italiane (Roma, Milano e Napoli) e, infine, con lo svolgimento delle elezioni regionali in una delle più importanti Regioni italiane: la Sicilia.

È quindi evidente che ci troviamo di fronte ad un ingorgo istituzionale ed elettorale già di per sé abbastanza complicato, a cui si aggiungerebbe lo svolgimento di una consultazione referendaria popolare su una materia estremamente rilevante (stiamo modificando, in pratica, la Parte II della Costituzione nella sua interezza: 53 suoi articoli). Ci troviamo di fronte a qualcosa che investe ormai non più l'assunzione di una responsabilità esclusivamente di carattere politico, ma che più propriamente ha effetti e rilevanza sotto il profilo istituzionale.

Capisco bene che ad un esercito in rotta, com'è oggi l'attuale maggioranza, e in disfacimento, com'è oggi l'attuale Governo, che, come si vede, vive sui ricatti di una forza politica nei confronti delle altre, questi argomenti possano non interessare affatto; constato e constatiamo, infatti, che non interessano per niente.

Tale questione, però, signor Presidente, onorevoli colleghi, è l'ulteriore conferma della distanza che ormai c'è tra la ex maggioranza politica che ha governato il Paese nel corso degli ultimi cinque anni e il Paese e le istituzioni di cui ancora essi fanno parte in quanto, appunto, maggioranza.

Queste ragioni di fondo, che dovrebbero investire – lo sottolineo – le valutazioni, le analisi, le riflessioni, e dunque anche le relative conseguenti proposte, dovrebbero riguardare tutti in termini abbastanza ogget-

tivi. Mi domando che cosa sarebbe cambiato e cosa cambierebbe se questa maledetta *devolution* venisse approvata di qui ad un mese.

Avete avuto la maggioranza alla Camera, ce l'avete in Senato: di cosa avete paura? È evidente che, se c'è una maggioranza che vive di tante fiducie, come sta avvenendo (ne abbiamo votate due questa settimana e ne voteremo altre), vuol dire che c'è una reale ed effettiva sfiducia innanzitutto tra di voi.

Cosa cambierebbe se dovessimo di qui ad un mese approvare questa legge? Cambierebbe semplicemente che si evidenzerebbe una rete di rapporti all'interno del Governo e della Casa delle libertà improntata ad una normalità di relazioni. In verità, questo non sta avvenendo e noi sappiamo bene per quali ragioni. Per questo motivo di fondo ed essenziale abbiamo dichiarato la nostra contrarietà.

Ritemo che assumere una decisione di questo tipo sia non solo poco responsabile ma addirittura, cari colleghi, irresponsabile e penso che dovrete valutare attentamente quello che state facendo. Per quanto ci riguarda, faremo la nostra battaglia politica ed elettorale nel Paese, ma noi siamo la minoranza, mentre voi siete la maggioranza; se c'è qualcuno che corre dei rischi, siete voi, anzi, secondo me, il vostro destino è pressoché certo. Ma lasciamo perdere.

Vi invito ad un supplemento di riflessione e di attenta valutazione. Ripeto: so bene che se vi rivolgersi un appello a fermarvi prima dell'approvazione di questa *devolution*, voi rispondereste naturalmente di no, che questa è una grande riforma; conosco già le vostre argomentazioni. Dovreste però almeno incanalare l'approvazione di questa *devolution*, o meglio maledetta *dissolution*, secondo calendari, secondo percorsi che consentano persino a chi ha responsabilità istituzionali fuori del Senato di assolvere ai propri doveri con la necessaria serenità e con assoluta tranquillità. Voi questo non lo fate.

Infine, signor Presidente, vi è un'altra ragione per la quale abbiamo manifestato la nostra contrarietà al calendario in discussione, relativamente alla legge, che sarà richiamata da altri colleghi, sulle cosiddette «quote rosa» e alla discussione che vorremmo qui si svolgesse sull'avvio dei lavori del ponte di Messina.

La nostra opinione è che il ponte sullo Stretto – vorrei che rimanesse agli atti – non si farà mai e che sul ponte sullo Stretto – vi sfido a discutere la mozione che abbiamo chiesto di mettere all'ordine del giorno e di votare – si consumerà, ed in parte sta già accadendo, il più grande scandalo, la più grande truffa della storia del nostro Paese, non della Repubblica italiana degli ultimi sessant'anni, ma dell'intera storia del nostro Paese, un'opera che non si farà.

Vorremmo che questo nostro giudizio restasse agli atti perché è la nostra valutazione in merito alla realizzazione di un'opera che voi avete imposto e che sarà una delle più grandi truffe consumate nella storia del nostro Paese! (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e della senatrice De Zulueta*).

* BORDON (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, come ha appena detto il collega Angius, vi sono diversi motivi per essere contrari al calendario dei lavori dell'Assemblea da lei comunicato. Starei per dire che tutti i provvedimenti elencati meriterebbero un'attenzione particolare; tuttavia, quando ci si trova di fronte ad uno stravolgimento della Carta costituzionale, è chiaro che non vi è nulla di più importante, decisivo e prioritario dell'atto dissennato che voi pensate di compiere (diciamolo con nettezza e franchezza: sotto il *diktat*, anzi, senza usare eufemismi, sotto il ricatto della Lega), non peritandovi di stravolgere non solo cinquanta e passa anni di storia repubblicana, ma anche l'apparato unitario e l'intera cultura costituzionale del nostro Paese.

Volete farlo, per di più, in due giorni, come si trattasse della leggina più ordinaria che ci sia e lo fate senza preoccuparvi – lo diceva prima il collega Angius – del fatto che, per la concatenazione tecnica della legge che disciplina il *referendum* previsti dall'articolo 138 della Costituzione, la data in cui si svolgerà l'inevitabile *referendum* confermativo, (che sicuramente noi chiederemo), cadrà in un periodo di ingorgo elettorale ed istituzionale quale non si era mai visto prima, impedendo che la linearità di una riflessione e di una discussione su un tema così importante abbia la propria centralità e non venga inquinata da altre campagne elettorali.

Mi sono interrogato prima sul perché lo facciate e mi so dare – devo dirlo ai colleghi – una sola spiegazione.

La Lega è ormai sicura che questa è una campagna elettorale dispe-rata. Voi siete ormai certi che in questa campagna elettorale perderete. (*Commenti dai Gruppi AN, FI, UDC e LP*).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore!

BORDON (*Mar-DL-U*). Bastassero i vostri rumoracci per convincere gli elettori, cari colleghi! Voi perderete. Siete i primi ad esserne certi ed è proprio per questo che vi comportate come gli eserciti sconfitti : ve ne andate avvelenando i pozzi. Solo questo sapete fare nell'ultimo scampolo di legislatura.

Se capisco che la Lega – lo dico perché vedo parecchi colleghi che, a parte urlare, non sanno capire – abbia tutto l'interesse a svolgere una campagna politica su un tema come questo, ossia la dissoluzione dell'unità del nostro Paese, mi meraviglio che non vi sia nessun altro della maggioranza in quest'Aula, oltre al senatore Fisichella, ad avere il coraggio di opporsi.

Torno a dire, come recita un vecchio detto latino (che, se volete, vi traduco), *quos vult perdere deus dementat*, cioè Dio fa impazzire coloro che vuol perdere, che oggi state dimostrando fino in fondo che... (*Vivaci commenti dai Gruppi AN, FI, UDC e LP*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, lasciate parlare il senatore Bordon.

BORDON (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, come lei sa, o si ha l'educazione, oppure non serve alcun richiamo.

Come dicevo, state dimostrando, ancora una volta, che i nostri progenitori latini, non quelli celtici, avevano assolutamente ragione! (*Commenti dal Gruppo LP*).

PRESIDENTE. Colleghi, non potete interrompere il senatore Bordon, che ha diritto di intervenire sul calendario dei lavori dell'Assemblea. (*Commenti del senatore Moro*). Senatore Moro, per favore, anche lei!

BORDON (*Mar-DL-U*). Vi è un secondo motivo, signor Presidente: la rappresentanza di genere. (*Commenti dai Gruppi AN, FI, UDC e LP*).

Signor Presidente, voglia spiegare ai colleghi che ci troviamo pur sempre nel Parlamento italiano.

PRESIDENTE. Non c'è bisogno di spiegarglielo.

CHINCARINI (*LP*). Parliamo del calendario!

BORDON (*Mar-DL-U*). Sto parlando del calendario, anche per chi non sa nemmeno di cosa si stia parlando.

Per quanto riguarda la rappresentanza di genere, chiediamo che il disegno di legge presentato dai colleghi Dato e Amato venga immediatamente all'esame dell'Aula. Proponiamo, anzi, che quei due giorni che vorreste dedicare alla «dissoluzione» vengano impiegati per discutere un provvedimento sul riequilibrio della rappresentanza femminile che tutte le forze politiche sarebbero d'accordo nell'approvare, stando almeno a quanto continuate a dire dappertutto, anche se non comprendo perché poi non facciate seguire alle parole i fatti. Nella legge elettorale non vi è traccia di norme in tal senso e gli emendamenti che al riguardo potrebbero essere approvati in Commissione voi non li approvate.

Sembra che il presidente D'Onofrio abbia detto, nella sua qualità, se non erro, di relatore o comunque di componente della 1^a Commissione permanente, che si potrebbe, intanto, approvare il disegno di legge presentato dai colleghi Dato e Amato. Benissimo, approviamolo. Tuttavia, se non vogliamo prenderci in giro, se volete fare sul serio, quel provvedimento dovrà essere approvato prima, anche perché è una legge quadro che risolverebbe definitivamente problemi che riguardano non soltanto le elezioni politiche, ma anche quelle amministrative e lo risolverebbe fra l'altro con un intervento che non si può certo ritenere eccessivo, trattandosi di disposizioni che seguono le direttive europee, per cui lo si potrebbe considerare temperato da ogni punto di vista.

Se volete procedere seriamente, vi suggerisco di far in modo che quel provvedimento – una volta approdato in Aula – venga approvato entro

mercoledì e trasmesso alla Camera dei deputati, che potrebbe a sua volta licenziarlo con altrettanta rapidità prima dell'approvazione definitiva della legge elettorale.

Se non seguirete questo criterio, sia ben chiaro che qualsiasi discussione, anche quella svoltasi ieri in al Consiglio dei ministri, rappresenterà soltanto l'ennesimo tentativo di prendere in giro gli italiani e, soprattutto, le italiane. Questo deve essere chiaro.

Già oggi votando dimostrerete se avete intenzione di andare fino in fondo e di affrontare seriamente l'argomento. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, intervengo per illustrare un'ulteriore proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Abbiamo espresso una forte contrarietà nei confronti del calendario da lei appena illustrato. Innanzitutto, come è chiaro ed evidente, perché riteniamo che l'accelerazione attribuita all'esame della controriforma costituzionale – come la definiamo – sia un fatto grave. La nostra proposta è di inserire in calendario, al primo punto, la discussione della mozione n. 364 sul ponte di Messina prevedendone la votazione finale entro mercoledì alle ore 20.

Tale accelerazione, infatti, non soltanto non è giustificabile ma, come abbiamo sostenuto in Conferenza dei Capigruppo, porterà, per i tempi che lei conosce quanto noi (mi riferisco allo svolgimento del *referendum*), ad un ingorgo politico, elettorale ed istituzionale. Dal 9 aprile, infatti (data presunta delle elezioni politiche), gli assolvimenti per la nomina del Governo, l'elezione del Presidente della Repubblica, le successive elezioni amministrative che si svolgeranno nelle più grandi città d'Italia, con la previsione di eventuali ballottaggi, non consentiranno di svolgere una campagna referendaria adeguata.

Per quanto ci riguarda, effettueremo la campagna sul *referendum* e contro la controriforma costituzionale, per tutta la durata della campagna elettorale relativa alle elezioni politiche ed amministrative, dal momento che essa comporta – a nostro avviso – la violazione e la manomissione del patto costituzionale, con gravi conseguenze per il nostro Paese, per le Regioni, per i Comuni e per i cittadini.

Sappiamo che l'accelerazione è dovuta ad un unico fattore; non bisogna essere indovini per comprenderlo, lo leggiamo continuamente sui giornali. La Lega, ovviamente, prima di licenziare la legge elettorale in Commissione e farla calendarizzare, vuole la garanzia che sia votata la cosiddetta *devolution*.

Credo che la decisione di affrontare in questo modo il voto finale, in ultima lettura, di un provvedimento che comporta un mutamento profondo della nostra Costituzione, che si traduce – come ben sapete e come noi

abbiamo più volte sostenuto nel dibattito relativo alla controriforma costituzionale – in una manomissione dei principi della stessa Costituzione, non possa essere condiviso dai cittadini.

Abbiamo chiesto – e continueremo a farlo – una discussione più ampia e più seria. Per questo motivo abbiamo presentato proposte alternative che non sono affatto strumentali, ma pongono all'attenzione di tutti la priorità su altre questioni.

Nello specifico, abbiamo chiesto di sostituire il disegno di legge sulla *devolution* con la mozione relativa al ponte, perché non possiamo continuare a leggere sui giornali notizie inquietanti in merito. Credo ormai ci siano tutti gli elementi giuridici, formali e sostanziali per giungere alla decisione di sospendere la gara di appalto e di discuterne in Aula. Per noi, ma anche per quelle terre, per la Calabria e per la Sicilia, è una battaglia importante e fondamentale, non solo nel merito, ma anche per i profili formali e legali. Per il bene del Paese è giusto che l'appalto venga sospeso il prima possibile.

Abbiamo poi chiesto di inserire la discussione della mozione n. 362, primo firmatario il collega Falomi, sulla società Atesia, che coinvolge migliaia di cittadini e rappresenta un problema occupazionale.

È stata, infine, sottoposta all'attenzione della Conferenza, con relativa richiesta formale, la necessità della calendarizzazione del provvedimento denominato Dato-Amato, sulla possibilità – possibilità dico io, statemi a sentire ogni tanto – di garantire una rappresentanza femminile.

Le risposte ricevute, visto che il provvedimento sopraccitato non è stato inserito in calendario, sono chiare e inequivocabili. Si vuole prima approvare la legge elettorale, senza affrontare una questione dirimente, mentre per il poi si è rimasti nel vago, facendo riferimento ad un futuro disegno di legge governativo, che però non so se arriverà mai. Le controproposte dunque sono state elusive. L'occasione per intervenire si presenterebbe già in sede di esame in Commissione affari costituzionali, con la possibilità di approvare emendamenti. Se si volesse davvero affrontare la questione, il dibattito sul provvedimento dovrebbe svolgersi la prossima settimana, visto anche che si è giunti ad un testo unificato e che l'*iter* è in fase avanzata.

Diteci quello che volete fare. Noi non siamo più disponibili a tollerare ulteriori prese in giro, annunci degli annunci, quando in realtà non si vuole affrontare il problema. Il fatto, ne abbiamo avuto le avvisaglie in Commissione, è che la Casa delle Libertà vuole tutelare gli attuali senatori e non mettere a repentaglio neanche un posto di quelli che pensano di poter ottenere. Purtroppo per loro, però, gli elettori gliene toglieranno moltissimi. Quindi, anche a non voler affrontare la questione della rappresentanza femminile, credo che una falciatura la subirete comunque.

Ho richiamato la vostra attenzione su questioni prioritarie e fondamentali, da inserire nel calendario, del quale noi avanziamo una proposta alternativa, ben più importanti dell'occasione che si dà alla Lega, che comunque dal suo punto di vista tutela i propri interessi, di fare una prova di forza.

Considerando i tempi necessari per il *referendum*, è chiaro che la Lega ha bisogno di un risultato concreto da portare in campagna elettorale, così da ottenere qualche voto in più, ma sono convinta che i cittadini diranno no a questa controriforma costituzionale.

LAURO (*Misto-CdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (*Misto-CdL*). Signor Presidente, il calendario va benissimo così com'è. Intervengo soltanto per chiedere di inserire l'esame del disegno di legge n. 470, a mia firma, concernente «Interventi per lo sviluppo delle isole minori». Penso che possa raccogliere il consenso di tutti, almeno dalla dimostrazione di assenso che fin qui c'è stata, ed essere quindi inserito come ultimo argomento di trattazione nel calendario in oggetto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, che consiste nell'escludere dal calendario dei lavori il disegno di legge n. 2544-D.

Verifica del numero legale

MACONI (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Colleghi, per cortesia; avete votato? (*Commenti del senatore Longhi*).
Senatore Longhi, per favore, la richiamo all'ordine.
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione di proposte di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, presentata dal senatore Angius.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della seconda proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, consistente nell'inserimento, al primo punto, del disegno di legge n. 1732, quello cosiddetto sulle quote rosa.

Verifica del numero legale

MACONI (*DS-U*). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione di proposte di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, presentata dal senatore Bordon.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della terza proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, consistente nell'inserimento delle mozioni Donati e altri e Falomi e altri.

MACONI (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, presentata dalla senatrice De Petris.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della quarta proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, consistente nell'inserimento dell'esame del disegno di legge relativo alle isole minori.

Verifica del numero legale

MACONI (*DS-U*). Siccome amo le isole, chiedo la verifica del numero legale, sperando di avere più successo di prima.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione di proposte di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, presentata dal senatore Lauro.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Poiché la 5^a Commissione non ha ancora terminato i propri lavori, sospendo la seduta fino alle ore 14,05.

(La seduta, sospesa alle ore 13,44, è ripresa alle ore 14,05).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Comprendente la Prima e la Seconda Nota di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3614.

Il Vice ministro dell'economia e delle finanze ha presentato la Prima e la Seconda Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. Tali Note sono state deferite alla 5^a Commissione permanente.

Prima di procedere alla votazione finale del bilancio di previsione dello Stato, occorre passare, ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del Regolamento, all'esame e alla deliberazione sulla Prima e la Seconda Nota di variazioni, con le quali il Governo ha provveduto ad introdurre nel testo del disegno di legge del bilancio e nelle annesse tabelle le modificazioni conseguenti alle determinazioni adottate dal Senato in sede di esame della legge finanziaria.

Ha facoltà di parlare il senatore Ciccanti per riferire sulle conclusioni adottate dalla 5^a Commissione permanente in ordine alle suddette Note di variazioni.

CICCANTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Vice ministro e Sottosegretari, colleghi, la manovra di finanza pubblica presentata il 30 settembre 2005 è stata sottoposta all'esame del Senato della Repubblica, dando luogo ad emendamenti concernenti variazioni del decreto-legge collegato, del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio, esposte in due distinte Note di variazioni, la Prima relativa alle variazioni concernenti il decreto-legge n. 203 del 2005, la Seconda riguardante le variazioni approvate ai disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Dai prospetti riepilogativi allegati emerge che l'esame del Senato ha prodotto effetti positivi sui saldi, sia in termini di competenza (saldo netto da finanziare), sia in termini di fabbisogno di cassa del settore statale, sia in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione.

In particolare, i miglioramenti dei saldi sono quantificabili in 813 milioni per il 2005, 1.702 milioni per il 2006, 4.893 milioni per il 2007 e 5.488 milioni per il 2008, in termini di saldo netto da finanziare.

Per quanto concerne l'indebitamento della pubblica amministrazione, i miglioramenti risultano nei quattro anni rispettivamente di 2.535,291 milioni, 3.201 milioni e 3.943 milioni.

Nei successivi prospetti allegati i risultati vengono analizzati, per componenti e per aggregati, in termini di competenza; ne risulta per il 2006 un bilancio dello Stato complessivamente integrato dalla manovra che evidenzia un saldo netto da finanziare di 40.794 milioni, rispetto ai 42.496 milioni della manovra presentata a settembre. Per gli anni successivi il saldo netto da finanziare si riduce a 27,8 miliardi per il 2007 e a 16,1 miliardi per il 2008. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e LP*).

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, come ricorderà, nel corso dell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio, ho sostenuto, assieme ad altri colleghi dell'opposizione ed in quanto relatore di minoranza sul disegno di legge stesso, la tesi dell'inammissibilità dell'emendamento che ha modificato i saldi del bilancio a legislazione vigente, riducendo le entrate relative alle dismissioni immobiliari per 5 miliardi rispetto a quanto previsto dal testo originario e aumentando di un miliardo di euro i dividendi ENI ed ENEL rispetto a quelli inizialmente previsti.

In quella sede e nel corso di quella discussione – si trattava di questione sulla ammissibilità da parte della Presidenza – ha poi prevalso, trovando il consenso della maggioranza, l'opinione del vice ministro Vegas, il quale (cito testualmente dal resoconto stenografico) sosteneva: «Se, però, non si modifica il tendenziale, di che Nota di aggiornamento c'è bisogno? In realtà, non è necessaria una Nota di aggiornamento in quanto non si modifica il tendenziale, che resta quindi fissato negli obiettivi della Risoluzione (...)».

Dopodiché, il diavolo ci ha messo la coda: il testo dell'emendamento, così come era stato presentato, non interveniva sul 2007 e sul 2008 e, a dimostrazione evidente che tale emendamento al bilancio era inammissibile perché modificava i saldi (modifica dei saldi che era recuperata soltanto dalla legge finanziaria, compiendo un'operazione assolutamente inammissibile di rapporto tra legge di bilancio e legge finanziaria), la Nota di variazioni appena presentata prende atto del fatto – altro che mancata incidenza sui saldi! – che l'incidenza sui saldi per il 2007 e 2008 sarà talmente rilevante da determinare un miglioramento per 4.893 milioni di euro nel 2007 e per ben 5.488 milioni di euro nel 2008.

Ciò significa che il tendenziale del 2006, a manovra realizzata, è stato paradossalmente peggiorato in questa lettura per una cifra enorme e che, di conseguenza, non incidendo sul bilancio a legislazione vigente per il 2007 e per il 2008, si ottiene su quei due anni un enorme miglioramento.

A mio avviso, resta così dimostrato *per tabulas* che la tesi fondata, in termini di corretta applicazione della norma di contabilità, era quella che in Aula ha sostenuto l'opposizione, e cioè che l'emendamento, in quanto

peggiorativo dei saldi al bilancio, era assolutamente inammissibile; resta, così, un *vulnus* alle regole di bilancio che in questa sessione è stato indubbiamente inferto. Tra l'altro, la Camera si troverà di fronte ad un disegno di legge di bilancio e ad un disegno di legge finanziaria approvati dal Senato che porranno un problema particolarmente complicato di corretta applicazione del Regolamento della Camera e della legge di contabilità.

Resta, in ogni caso, secondo me – insisto, signor Presidente – confermato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la tesi che abbiamo sostenuto in questa sede sulla inammissibilità dell'emendamento era fondata.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, a prescindere da ciò che il risultato della Nota di variazioni al bilancio comporterà alla Camera dei deputati, problema che sarà valutato in quella sede, qui non posso che confermare la posizione che ho già sostenuto in più interventi, ed in particolare con completezza nell'intervento scritto che poi ho lasciato agli atti dell'Assemblea del Senato, sull'ammissibilità di quell'emendamento e ritengo che quelle ragioni non siano state superate.

Per essere più preciso, dunque, le ragioni che sostengono l'inammissibilità rimangono per me infondate, mentre rimangono confermate quelle sull'ammissibilità dell'emendamento.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, credo che l'argomento sollevato dal senatore Morando, in realtà, provi troppo, perché comunque quello che importa è che (e colgo l'occasione per ringraziare il Senato) la manovra risulta notevolmente rafforzata rispetto a come era arrivata e che i tempi della sua approvazione sono stati accorciati. Credo che questa, signor Presidente, sia la migliore risposta del Parlamento ai problemi del Paese e a quanti ci osservano dall'estero. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e dai banchi del Governo*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione della Prima e della Seconda Nota di variazioni.

Con l'approvazione della Prima e della Seconda Nota di variazioni si intenderà modificato di conseguenza il testo su cui il Senato si è pronunciato nelle precedenti fasi della procedura, in riferimento sia agli articoli del disegno di legge di bilancio, sia alle annesse tabelle.

Successivamente si procederà alla votazione finale del disegno di legge n. 3614, mediante procedimento elettronico.

Metto ai voti la Prima Nota di variazioni.

È approvata.

Metto ai voti la Seconda Nota di variazioni.

È approvata.

Prima di passare al voto sul disegno di legge bilancio, desidero ringraziare tutti i colleghi, in particolare quelli che hanno di più contribuito a questa sessione di bilancio: la 5^a Commissione, nella persona del suo presidente Azzollini, i relatori di maggioranza e di minoranza (in particolare, desidero ringraziare il collega Morando), il vice ministro Vegas, che ha sostenuto l'onere, non indifferente, di tutta la sessione. (*Applausi dai banchi della maggioranza*).

Rimanga agli atti che lei, vice ministro Vegas, è l'unico applaudito: senatore Morando, gli altri evidentemente non si sono meritati il ringraziamento, perché i colleghi non hanno espresso il loro consenso. (*Generali applausi*). Inoltre, ringrazio tutti i colleghi che hanno partecipato a questa sessione di bilancio che si chiude quest'oggi, almeno per questa fase. Grazie ancora, colleghi.

Procediamo ora alla votazione del disegno di legge di bilancio.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3614 nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*) (v. Allegato B).

Il Senato approva.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di martedì 15 novembre 2005**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 15 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-D) (Approvato in prima deliberazione dal Senato; modificato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione dal Senato; approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati; seconda deliberazione del Senato) (Voto finale con la maggioranza assoluta dei componenti del Senato).

La seduta è tolta (ore 14,18).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613)

EMENDAMENTO 1.2000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI CHE COMPONGONO IL DISEGNO DI LEGGE N. 3613 ED ANNESSI ELENCHI 1, 2, 3 E 4, ALLEGATI 1 E 2, REGOLAZIONI CONTABILI E TABELLE A, B, C, D, E e F

1.2000

IL GOVERNO

Approvato con le correzioni di carattere formale di seguito riportate*Sostituire gli articoli da 1 a 68 con il seguente:*

«Art. 1

1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.

2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del

saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

6. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.

7. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.

8. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autoveicoli, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

9. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 2 alle-

gato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

10. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto.

11. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.

12. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.

13. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 11, 12 e 371. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.

14. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006,

di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

15. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

16. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di previsione.

17. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.

18. Il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane Spa determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondersi a decorrere dal 1° gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste Italiane Spa dall'anno 2005.

19. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

20. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: «, per l'anno 2005,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2005».

21. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 1.700 milioni di euro.

22. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

23. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.

24. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per cento di quello rilevato nell'esercizio 2005.

25. La disposizione di cui al comma 24 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per l'innovazione tecnologica.

26. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 24 per effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.

27. Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo di cui al comma 29, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

28. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 27, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.

29. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 27 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.

30. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresses le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 8 dicembre 1973, n. 836.

31. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 30 si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

32. Alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.

33. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

34. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «per gli uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2006.

35. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

36. È fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 35.

37. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

38. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

39. È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

40. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* in ragione della carica rivestita.

41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 39 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 39.

42. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

43. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 42 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 42.

44. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e nelle società e negli enti da queste ultime controllate, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

45. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 44 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 44.

46. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 48 e sui conseguenti effetti finanziari.

47. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.

48. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 47, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

49. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, determinati dalla Tabella C della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono soppressi.

50. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 49 sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi.

51. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione della modalità di finanziamento prevista dal comma 50, le risorse per il funzionamento dei predetti organismi restano determinate, a titolo di anticipazione, dalla Tabella C della presente legge.

52. Entro il mese di ottobre dell'anno 2006, gli organismi di cui ai commi da 49 a 55 provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme anticipate di cui al comma 51.

53. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

«7-bis. L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».

54. All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».

55. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

56. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito seguente:

«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica».

57. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l'ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.

58. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 57 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Ammini-

strazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:

- a) Agenzia delle entrate 0,65 per cento;
- b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
- c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.

59. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 57 e 58, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 58.

60. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.

61. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 56 a 60 ed aggiornare il predetto elenco 4.

62. È autorizzato il contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonché del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'articolo 4, commi da 31 a 37, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, approvati dal CIPE con delibera n. 74 del 27 maggio 2005, ivi comprese le progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche in aree critiche individuate dai piani di tutela di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, costituenti il Piano strategico nazionale delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche. Il CIPE provvede al riparto delle risorse di cui al presente comma tra le diverse tipologie di interventi ivi previste.

63. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando

il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo.

64. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati,» sono inserite le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale.

65. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali di 60 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

66. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

67. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

68. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze

provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

69. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2006.

70. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente:

«3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del Piano aggiornato».

71. In coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 6 aprile 2005, sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

72. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno di iniziative di ristrutturazione in favore dell'autotrasporto merci, la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 475 milioni di euro.

73. All'onere derivante dall'attuazione del comma 72 si provvede:

a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili al 31 dicembre 2005 per pagamenti non più dovuti, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione all'apposita unità previsionale di base;

b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

74. La dotazione del Fondo di cui al comma 72 è ripartita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

75. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di

94 milioni di euro. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione, per l'anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

76. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera *d)* è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

77. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

78. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

79. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

80. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.

81. Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007.

82. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».

83. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

84. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

85. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;

2) le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'85 per cento»;

b) al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

86. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.

87. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

88. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

89. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

90. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

91. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito «Accessibilità Fiera di Milano» previsto dalla delibera del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell'ANAS, per le opere di viabilità per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

92. A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello «730». Se la

dichiarazione modello «730» viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

93. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 94 a 103, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

94. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 6,9 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

95. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,7 per cento; per l'anno 2007, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 diminuito dello 0,3 per cento e, per l'anno 2008, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007 aumentato dell'1,9 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 10 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

96. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;

c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

97. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti.

98. Gli enti di cui al comma 93 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 94 e 95 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dagli stessi commi 94 e 95.

99. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 93 a 103, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

100. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.

101. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, al fine di realizzare le riduzioni di spesa corrente di misura non inferiore a quelle ivi indicate, costituiscono obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica nell'ambito dell'obiettivo generale individuato dal patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali.

102. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

103. I limiti di spesa per gli enti locali sono determinati in misura più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previsti dal comma 95 a seconda che l'ente presenti un livello di spesa annua *pro capite*; rispettivamente inferiore o superiore alla spesa media *pro capite* del triennio 2002-2004 della fascia demografica di appartenenza quale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 22, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I limiti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale che venga comunque conseguito l'obiettivo complessivo di finanza pubblica stabilito per gli enti locali dai commi da 93 a 103.

104. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1° gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2006». Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 è adottato entro il 15 gennaio 2006.

105. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2006.

106. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

107. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006.

108. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

109. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

110. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.

111. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

112. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e le organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 116.

113. Al riparto delle risorse indicate al comma 112 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 114. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

115. Le somme indicate ai commi 110, 111 e 112, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468.

116. Per le finalità indicate al comma 112, in deroga a quanto stabilito dall'Intesa tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.

117. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 230 milioni di euro per l'anno 2006 e in 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

118. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

119. Le somme di cui ai commi 117 e 118, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11 comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

120. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 116.

121. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

122. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (ASl), l'Agenzia spaziale italiana (AIFA), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

123. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

124. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 123, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.

125. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

126. A decorrere dal 10 gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

127. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.

128. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti

delle limitazioni in materia eli assunzioni di personale a tempo indeterminato.

129. I risparmi derivanti dall'applicazione dei comuni da 123 a 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio, Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni Successivi.

130. Il collegio dei revisori eli ciascuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa dei comuni da 123 a 131 anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.

131. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.

132. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

133. Ai fini dell'applicazione del comma 132, le spese di personale sono considerate al netto:

a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004 e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

134. Gli enti destinatari dei commi da 132 a 140, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 132, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale.

135. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 132 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti.

136. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

137. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni dei commi da 132 a 140 costituiscono Strumento di rafforzamento dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

138. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dei commi da 132 a 140 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviarsi al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

139. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione dei commi da 132 a 140 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

140. Le disposizioni dei commi da 132 a 140 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

141. L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

142. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

143. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sostituito all'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.

144. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.

145. La disposizione di cui al comma 144 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1° gennaio 2006.

146. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.

147. L'indennità di trasferta di cui agli articoli 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.

148. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 147,

adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.

149. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

150. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato".

151. Sono conseguentemente abrogati gli articoli da 42 a 47, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse.

152. Sono contestualmente soppresse tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'Amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatiche nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso, di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.

153. All'articolo 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ispettori regionali, con sede in ogni capoluogo di regione od in città sede di Corte di appello»;

b) all'articolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione od in città sede di Corte di appello».

154. Le disposizioni dei commi da 141 a 153, esclusi i commi 143 e 152, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

155. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale del comparto ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

156. Al fine di potenziare l'attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento.

157. I criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 156 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica solo subordinatamente all'effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità.

158. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».

159. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

160. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.

161. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e

dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad, essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

162. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005, con: contratto a tempo, determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il CNIPA è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro.

163. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006 del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Ente.

164. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005.

165. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.

166. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.

167. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.

168. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.

169. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai commi da 159 a 164, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-*bis* del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

170. Le amministrazioni di cui al comma 169 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando.

171. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 172. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 169 continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 168 a 175.

172. Ai fini di quanto previsto dal comma 169, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 169. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

173. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 171, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 169 a 172, a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 171, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 168 a 175 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 168 a 175 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.

174. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 169, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 169.

175 La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 169 a 174.

176. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro – esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due Province anche di Regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro».

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis) le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

177. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 311, e successive modificazioni.

178. Allo scopo di incrementare la funzionalità all'Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato all'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato.

179. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono attribuiti:

a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio;

b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

180. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; alle esigenze di carattere funzionale si provvede:

a) mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all'articolo 31-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni;

b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.

181. All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 918.000 euro per l'anno 2006, 1.063.000 di euro per l'anno 2007 e 2.221.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti di cui all'articolo 1, comma 151, della legge n. 350 del 2003.

182. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2006:

a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'ENPALS;

b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)*, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

183. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 182, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 182, lettera *a*), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 182, lettera *b*).

184. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 182 e 183 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 182, lettera *a*), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e colonia completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente; della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

185. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l'anno 2005:

a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2004, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;

2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la gestione di cui al numero 1 della lettera *a*), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.

186. Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.

187. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della richiamata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.

188. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

189. Nell'ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:

a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con l'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005 in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finalizzati a garantire l'equilibrio economico finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima Intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;

b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

190. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 189, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della finanza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.

191. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006.

192. L'accesso al concorso di cui al comma 191, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all'espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima Intesa e che contempli:

a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell'Intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;

b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera *a)*, nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'Intesa, in sede di fissazione degli *standard* di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli *standard* di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco della lettera *a)*, con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;

d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-*bis*, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano sanitario nazionale di riduzione delle liste di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medi-

cina generale; i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;

e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale in materia di liste di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.

193. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2002.

194. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, di seguito denominata «Commissione», cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 195. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

195. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 193 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di mille euro ad un massimo di seimila euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di cinquemila euro ad un massimo di ventimila euro. Spetta alle regioni e alle province autonome l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 194.

196. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti con numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con numero di posti letto non inferiore a 120.

197. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del servizio sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata.

198. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contratti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

199. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all'articolo 9 della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-re-

gioni, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS.

200. Per le finalità di cui al comma 199, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la Spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

201. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.

202. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.

203. Fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie anche appartenenti a regioni diverse da quelle di appartenenza, in applicazione degli articoli 8-*sexies* e 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 502, e successive modificazioni, al fine del rispetto da parte delle regioni dell'equilibrio economico finanziario e dell'estensione dei criteri di appropriatezza anche alle prestazioni erogate in regime di mobilità sanitaria interregionale, viene stabilito un tetto massimo regionale di rimborsabilità e di compensabilità entro il quale le singole regioni regolano l'attività erogata dalle proprie strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Dal tetto sono escluse le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità.

204. In coerenza con le risorse programmate per il servizio sanitario nazionale:

a) Il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondente, decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;

b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in

modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

205. Per le finalità di cui al comma 9, lettera *a*), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

206. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

207. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere *b*) e *c*), affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia»;

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

10-*ter*. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, integrati dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.»;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004».

208. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento riferite all'attuazione di quanto previsto al comma 207.

209. Al fine di consentire all'Agenzia italiana del farmaco lo svolgimento delle funzioni istituzionali alla stessa affidate, con particolare riguardo all'obbligo del mantenimento della spesa farmaceutica, stabilito dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la do-

tazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera c) e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.

210. Al comma 18, dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».

211. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei farmaci di automedicazione».

212. Per consentire all'Agenzia, per i servizi sanitari regionali di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dall'articolo 38 in materia di liste di attesa, e in particolare per l'attività di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonché ai compiti fissati dall'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'Intesa Stato-Regioni del 23 maggio 2005, il Ministro della salute può disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a dieci unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008 uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

213. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, non si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l'articolo 6, comma 1 della legge 15 luglio 2002, n. 145.

214. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli Accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli Accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata

non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli Accordi medesimi, nonché alla parte degli Accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli Enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

215. Le risorse rese disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 1, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche.

216. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentarsi entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto che la risoluzione degli Accordi già, sottoscritti, di cui al comma 1, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.

217. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell'importo finanziario fissato dal comma 2, lettera f) del medesimo articolo, con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su proposta dell'Agenzia Italiana del Farmaco, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi Accordi di programma che, prevedono in particolare l'attribuzione temporanea del «premio di prezzo» (*premium price*).

218. Gli accordi di programma di cui al comma 1 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda,

tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al *marketing*; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il Comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle Aziende Farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi della Comunità Europea; valore ed incremento dell'*export* e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

219. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 2, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'Accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli Accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.

220. Per le medesime finalità, l'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 2 dell'articolo 37 della presente legge, può fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera *f*), dell'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare complessivo annuo di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è conseguentemente ridotta.

221. All'articolo 58, comma 2, lettera *f*), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: "con decreto del Ministro della salute" fino alle parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)," sono abrogate.

222. Per gli anni dal 2002 al 2005 il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 223.

223. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, per gli anni 2003-2005, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui al predetto allegato A). A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine

di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.

224. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, commi 1 e 2, le parole: «10 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2007»;

b) all'articolo 13, comma 3, le parole: «Per il periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2001-2005»;

c) all'articolo 13, comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli anni 2004 e 2005 l'aliquota dell'addizionale è commisurata allo 0,9 per cento»;

d) all'articolo 13, comma 4, le parole: «relativi al periodo 2001-2004», sono sostituite dalle seguenti: «relativi al periodo di cui al comma 3» e dopo le parole: «addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento» sono inserite le seguenti: «per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005»;

e) all'articolo 13, comma 7, dopo le parole: «commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento» sono inserite le seguenti: «per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005».

225. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 222 e 223 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.

226. La determinazione delle aliquote e compartecipazioni definitive di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è effettuata con riferimento all'anno 2006 con le modalità previste dall'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000.

227. All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «dell'aliquota definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota provvisoria».

228. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis. - (*Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate*). - 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate, sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, fermo restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102:

a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione

della direttiva 98/30/CE relative a norme comuni per il mercato interno del gas;

b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, numeri 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas:

a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".

3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.

4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.

5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente, concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102.

8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni.».

229. Nell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i beni di cui all'articolo 102-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile».

230. Le disposizioni dell'articolo 102-*bis*. del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 228, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-*bis* che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

231. È abrogato il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211.

232. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L'attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

232. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.

234. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

235. Al fine di contribuire alle spese sostenute nell'anno 2005 dalle famiglie con bambini di età inferiore a tre anni, è erogato un assegno pari ad euro 160 per ogni figlio nato ovvero adottato dallo gennaio 2003 al 31 dicembre 2005.

236. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli di cui ai commi 234 e 235, semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario.

237. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Poste italiane spa, con apposita convenzione stipulata entro il 10 gennaio 2006 nel limite di spesa di 6 milioni di euro, stabiliscono quanto occorrente per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 236.

238. Per le finalità di cui ai commi da 234 a 237 è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2006.

239. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo, unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.

240. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell'università;

c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

241. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

242. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 240 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'Irpef, sulla base delle scelte espresse dal contribuente, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

243. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 240, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

244. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 246, previo loro versamento al bilancio dello Stato.

245. Ai benefici di cui al comma 244 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del *default* dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

246. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

247. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo»;

b) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003 e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;

c) all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui articolo 13-bis della legge n. 80 2005, da emanarsi entro dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge»;

d) all'articolo 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle parole: «nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma»;

e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite con le parole: «di cui al precedente e al presente comma»;

f) all'articolo 55, comma 1, sono soppresse le parole: «38, primo e secondo comma».

248. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

249. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

250. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.

251. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:

«27-*quater*. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».

252. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi all'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

253. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 252 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore

aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione fatti ai sensi del comma 252 sono ridotti del 90 per cento.

254. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.

255. A decorrere dall'anno 2006 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

256. Le erogazioni operate dal fondo sono operate esclusivamente sul presupposto dei maggiori proventi rispetto alle previsioni di bilancio per l'anno 2006 derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2006.

257. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 255, nonché tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

258. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

259. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.

260. L'esonero di cui al comma 259 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 259, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della

legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

261. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio, in maniera da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

262. La rideterminazione di cui al comma 261 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 261 con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.

263. Ai fini dell'applicazione dei commi da 263 a 268, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.

264. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole è libera.

265. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:

a) fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 263 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società;

2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 263, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 263 a 268;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;

6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 263 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributari. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 263 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi prov-

vede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;

b) amministrative:

1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiara altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso; nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero.

2) Al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 1, possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli Istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro

dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione;

c) finanziarie:

1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria;

2) con il decreto di cui al numero 1 dei commi da 263 a 268 vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al comma 263 in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;

3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il decreto di cui al numero 1;

4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti delle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il decreto di cui al comma 263;

5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:

5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività;

5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto.

d) per la ricerca e lo sviluppo:

1) Al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata «Agenzia».

2) L'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale.

3) L'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità.

4) L'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

266. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 263 si applicano anche ai distretti rurali e agro alimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.

267. Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 263 a 268 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 263. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.

268. Dall'attuazione dei commi da 263 a 267 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

269. Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca: del Mezzogiorno, di seguito denominata *Banca*».

270. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati:

a) lo statuto della Banca, ispirato ai principi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;

b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all'azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi

soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori;

c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazione, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

271. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.

272. Ai fini del completamento del processo di privatizzazione, le società di interesse nazionale che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nelle quali lo Stato abbia ancora una qualificata partecipazione azionaria possono emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservati. Gli strumenti finanziari e le azioni di cui ai commi da 272 a 277 possono godere di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati in base alla percentuale di azioni detenute; i criteri per la determinazione del corrispettivo sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB.

273. I diritti amministrativi relativi agli strumenti finanziari e alle azioni di cui ai commi da 272 a 277 si estinguono in caso di trasferimento degli stessi, di perdita della qualità di azionista, ovvero di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto. In tal caso vengono meno le limitazioni al godimento dei diritti patrimoniali.

274. La deliberazione dell'assemblea che crea la categoria di azioni o di strumenti finanziari di cui ai commi da 272 a 277 e quella di cui al comma 276, non danno diritto al recesso.

275. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi da 272 a 277 sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 272 a 277.

276. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

1994, n. 474, e successive modificazioni, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 272 a 277. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3.

277. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia di offerte, pubbliche conseguenti al recepimento della relativa normativa comunitaria.

278. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni.

279. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n.264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.

280. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 279 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 279.

281. All'articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 4,5 e 6 sono abrogati.

282. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30, settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sostituire le parole: «fino a non oltre tre anni dalla stessa data», con le seguenti: «fino a non oltre cinque anni dalla stessa data».

283. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese», aggiungere le seguenti: «nonché le attività relative alla promozione commerciale all'e-

stero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia».

284. Al decreto-legge 289 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, all'articolo 2, comma 1, aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: «nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia».

285. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 95, primo comma, primo periodo, dopo le parole: «da cooperative» sono inserite le seguenti: «, oltre quelli prescritti dall'articolo 31»;

b) all'articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione»;

286. La limitazione di cui al comma 121, non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie ed, in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532 e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202.

287. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), negli uffici veterinari adempimenti comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità.

288. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo dell'influenza aviaria è consentita, per l'anno 2006, la deroga alle limitazioni di cui al comma 132 per l'assunzione nei servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione di apposito Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le regioni delle predette unità di personale e per la definizione delle misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dal medesimo comma da 132 a 140 da adattarsi ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa per il servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 189 a 195.

289. I progetti dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.

290. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006.

291. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione e delle foreste, nonché dalla necessità di attuazione del presente decreto, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall'anno 2006.

292. All'onere derivante dall'attuazione del comma 291 si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

293. Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

«*f*-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera *f*), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento.

294. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 505 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006 in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro alimentari interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi

dell'articolo 1 comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

295. Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità»;

b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal caso l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».

296. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agro alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli».

297. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005 n. 80, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2345-septies del codice civile».

298. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005 n. 80, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*: Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli.».

299. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: «, giovani imprenditori agricoli» inserire le seguenti: «, anche organizzati in forma societaria,». Al medesimo articolo 9, al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2».

300. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni dopo le parole: «Un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono inserite le seguenti: «; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere individuate le percentuali di produzione di biocombustibili oggetto di appositi contratti di coltivazione o accordi di filiera.».

301. L'importo previsto dal comma 520 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nel 2005 è destinato per l'anno 2006 alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agro-energetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per incentivare la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione.

302. La produzione, di energia, elettrica da biocombustibili agro forestali effettuata dalle aziende agricole va ricompresa nelle attività di trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e quindi inquadrata nell'ambito del reddito agrario, così come definito dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive. modificazioni ed integrazioni.

303. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 18, comma 1-*bis* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

304. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di tre milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine è conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

305. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

306. Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto e ricomprese nella delibera CIPE, n. 123 del 19 dicembre.2002; è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.

307. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.

308. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 307, concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.99 del 28 aprile 2004.

309. L'accordo di programma di cui al comma 307 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.

310. Ai fini di cui ai commi da 305 a 319, è in ogni caso, fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 307.

311. Fermo quanto previsto dai commi 33 e 34 della presente legge, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative all'oro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

312. Le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo.

313. Con ordinanza immediatamente esecutiva il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, accertato in via amministrativa un fatto che abbia provocato un danno ambientale, irroga nei confronti dell'autore le sanzioni amministrative di sua competenza ed ingiunge il ripristino della situazione ambientale antecedente a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. Quando il danno ambientale non risulti eliminabile mediante risarcimento in forma specifica, con la medesima o con successiva ordinanza è ingiunto il pagamento entro il termine di dieci giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti dell'autore materiale del fatto dannoso

nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il fatto è stato commesso o, che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio.

314. La quantificazione del danno di cui al comma 313 comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino ed è eseguita nel rispetto delle norme di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, l'ordinanza ne determina l'ammontare, in tutto o in parte, in via equitativa, anche con riguardo al profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dell'ambiente.

315. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza di cui ai commi 313 e 314, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

316. Le disposizioni previste dai commi da 305 a 319 si applicano anche ai danni ambientali presi in considerazione in procedure transattive non ancora definite alla data del 30 settembre 2005.

317. Avverso l'ordinanza di cui ai commi 313 e 314 è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o al Presidente della Repubblica.

318. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi da 305 a 319, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere rassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unità revisionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio.

319. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 318, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

320. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005 non è più corrisposta l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.

321. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.

322. A decorrere dalla gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter*, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11»;

b) al comma 2-*quater*, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11»;

c) al comma 21 e lettere *f)* e *h)* sono abrogate.

323. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.

324. A decorrere dalla gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n.250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicitari, o poligrafici.

325. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 2-*bis*.

326. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2,8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:

a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;

b) l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;

c) i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* non si applicano alle imprese editrici che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso l'affitto della testata.

327. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché degli articoli 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta.

328. L'entità del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 2 ottobre 1996; n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.

329. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.

330. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui all'articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.

331. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».

332. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla Sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 336, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

333. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

334. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

335. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 7, per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

336. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004

ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.

337. La disposizione di cui al comma 336 si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.

338. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento deve essere obbligatoriamente versata in, tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

- a) 40 per cento nel 2006;
- b) 35 per cento nel 2007;
- c) 25 per cento nel 2008.

339. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni, di cui ai commi 332 e 336 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, è del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

340. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime Amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.

341. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnicoeconomico-estimativa con riferimento a vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato; acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni pubbliche nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente.

342. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera un euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinarsi a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottarsi sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

343. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8 per cento né, superiore al 12 per cento delle somme giocate.

344. All'articolo 39. del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente:

«13-*bis*. Con provvedimenti del Ministero, dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

345. All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera, lettera *a*) e 7».

346. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera *a*) o *b*) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

347. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento è di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;

c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera *a*);

2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

348. A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.

349. In relazione agli interventi previsti dal comma 6, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.

350. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.

351. Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- a) per l'attività di produzione o di importazione;
- b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».

352. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.

353. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici di cui al comma 352, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del

Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

354. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 353, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L'autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

355. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 13, secondo i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

356. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

357. Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario».

358. Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 od 88, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative».

359. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo, apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8».

360. Il Comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

a) chiunque produce od importa, per destinare all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso di luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».

361. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».

362. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n.287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88».

363. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria».

364. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.

365. Dopo l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-*ter*. – 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposto, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

Art. 14-*quater*. – 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.

3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto od in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-*ter*, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di auto tutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo

e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Art. 14-*quinquies*. – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-*ter* e 14-*quater* possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-*ter* e 14-*quater* si applicano le disposizioni in materia di IVA».

366. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecento sessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione»;

c) al quarto periodo le parole: «di cui al secondo e terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo e quarto periodo».

367. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso, sedi diverse dei locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse.

368. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di Disposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:

«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare».

369. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.

370. Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 122, è estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 122.

371. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

372. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 25 milioni di euro.

373. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 372 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalità.

374. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile e di contrasto all'uso di sostanze stupefacenti favorendo la partecipazione dei giovani alla vita sociale civile e culturale del Paese, anche mediante il sostegno a nuove realtà associative, è istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo nazionale per le comunità giovanili». La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 5 milioni di euro. Con decreto di natura non regolamentare adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengono determinati i criteri per l'accesso al Fondo nonché le modalità di presentazione delle istanze.

375. Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibile anche per mantenere aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, in conformità ai principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è disposta la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le proprie finalità istituzionali. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità alla convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle suddette attività. Per l'at-

tuazione nelle suddette finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 «Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale», una somma non inferiore all'un per cento e non superiore al due per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalità ed i criteri definiti con il regolamento di cui in premessa.

376. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto, dopo l'articolo 2, comma 1, il seguente comma: «2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore ai quindici per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma».

377. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni».

378. Il comma 3-*bis* dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente: «3-*bis* Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione. Le disposizioni del comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 259/2003, come modificato dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa.

379. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, numero 426 e successive modifiche, dopo la lettera *p-terdecies*) aggiungere le seguenti:

«*p-quattordecies*) Area industriale del comune di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679; *p-quindecies*) Le aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995».

380. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 381 e 382, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

381. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) di vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- d) di operazioni di soccorso;
- e) di attività di tutela della pubblica incolumità;
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

382. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 381 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

383. Con regolamento da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero della difesa e con il Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinati i termini e le modalità per la corrispondenza delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 380, ai soggetti di cui ai commi 381 e 382 ovvero ai familiari superstiti.

384. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell'ambito del programma promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite «Atmospheric Brown Cloud» e «SHARE-Asia», anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio Nazionale delle Ricerche un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l'anno 2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l'attuazione del programma SHARE-Asia.

385. Per i lavoratori marittimi assicurati presso l'IPSEMA, la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto intermini-

steriale del 27 ottobre 2004, emanato dal Ministro del lavoro in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

386. Per l'anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radio-diffusione delle aree *all digital* Sardegna e Valle d'Aosta e di quattro ulteriori aree *all digital* da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e dell'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che acquistino o nolegghino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, i segnali televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1° al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1° gennaio 2006. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo Comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree *all digital*, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.

387. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-*ter* della legge 7 agosto 1990, n.250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni e agli articoli 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112 non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi.

388. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n.468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano

determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

389. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

390. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

391. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n.468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

392. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

393. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

394. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater* della legge 5 agosto 1978, n.468, le misure correttive degli effetti finanziari di legge di spesa sono indicate nell'allegato n.1 alla presente legge.

394. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato n. 2 alla presente legge.

395. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

396. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

397. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

398. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.

ELENCHI ALLEGATI

Riduzione consumi intermedi
Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

Elenco 1

2006	2007	2008
------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

1.1.1.1	Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione	1.941	1.993	2.059
1.1.1.3	Servizio consultivo ed ispettivo tributario	9.757	9.961	10.174
1.1.5.2	Fondo di riserva consumi intermedi	19.642	19.777	20.042
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	99.944	102.269	105.330
2.1.5.2	Servizi del Poligrafico dello Stato	27.131	27.865	28.792
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	81.790	82.079	82.423
3.1.2.16	Oneri per le privatizzazioni	1.923	1.975	2.041
3.1.5.17	Servizi del Poligrafico dello Stato	87.153	89.509	92.487
3.1.5.6	Altri servizi di tesoreria	52.618	53.677	54.743
3.1.7.5	Oneri accessori	640.532	653.343	666.154
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	41.875	40.931	42.248
4.1.5.7	Altri servizi di tesoreria	615	632	653
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	5.765	6.529	6.721
6.1.1.1	Spese generali di funzionamento	759.312	610.322	614.078
9.1.1.0	FUNZIONAMENTO	8.162	8.340	8.532
12.1.1.1	Commissariati di governo	194	200	206

Ministero delle attività produttive

1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	1.597	1.638	1.667
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	2.678	2.704	2.737
2.1.5.4	Fondo di riserva consumi intermedi	497	510	527
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	5.833	5.916	6.016
3.1.2.7	Cooperative e loro consorzi	960	986	1.019
3.1.2.9	Promozione turistica	88	90	93
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	3.722	1.026	1.049
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	1.468	1.499	1.531

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	673	691	713
1.1.5.2	Fondo di riserva consumi intermedi	788	810	837
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	91	93	96
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	178	183	188
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	755	771	788
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	246	252	260
6.1.1.0	FUNZIONAMENTO	101	104	107
7.1.1.0	FUNZIONAMENTO	447	452	459
8.1.1.0	FUNZIONAMENTO	224	230	237
9.1.1.0	FUNZIONAMENTO	538	552	570
9.1.2.1	Pari opportunità	6.150	6.192	6.275

Riduzione consumi intermedi

Elenco 1

Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

	2006	2007	2008
9.1.2.2 Occupazione	10	10	11
10.1.1.0 FUNZIONAMENTO	265	272	281
11.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.280	1.289	1.299
12.1.1.0 FUNZIONAMENTO	2.931	2.991	3.052
13.1.1.0 FUNZIONAMENTO	20.994	21.581	22.296
14.1.1.0 FUNZIONAMENTO	3.744	3.753	3.764
15.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.328	1.331	1.334

Ministero della giustizia

1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.492	4.650	4.803
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	6.346	7.418	7.633
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	191.824	201.580	206.087
3.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	4.227	4.341	4.486
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	9.836	9.986	10.115

Ministero degli affari esteri

1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	322	322	322
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	5.736	4.821	4.830
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	2.091	1.250	1.265
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	567	571	578
5.1.1.1 Uffici centrali	522	524	526
5.1.1.2 Uffici all'estero	1.196	1.205	1.221
6.1.1.1 Uffici centrali	4.260	4.289	4.336
6.1.1.2 Uffici all'estero	60.527	63.487	63.713
6.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	234	2.500	8.505
6.1.5.5 Fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza	5.954	5.995	6.075
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	526	529	536
8.1.1.1 Uffici centrali	8.787	8.835	8.930
8.1.1.2 Uffici all'estero	1.012	1.019	1.033
10.1.1.1 Uffici centrali	1.773	1.796	1.883
10.1.1.2 Istituzioni scolastiche e culturali all'estero	2.251	3.086	4.278
10.1.2.1 Promozione e relazioni culturali	928	948	1.350
11.1.1.0 FUNZIONAMENTO	2.150	2.183	2.209
12.1.1.0 FUNZIONAMENTO	461	515	517
13.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.142	1.149	1.162
14.1.1.0 FUNZIONAMENTO	957	963	976
15.1.1.0 FUNZIONAMENTO	250	252	256
16.1.1.0 FUNZIONAMENTO	146	147	173
17.1.1.0 FUNZIONAMENTO	377	385	389
18.1.1.0 FUNZIONAMENTO	99	100	101
19.1.1.0 FUNZIONAMENTO	108	108	109

Riduzione consumi intermedi

Elenco 1

Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

	2006	2007	2008
20.1.1.0 FUNZIONAMENTO	115	115	115

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	2.242	2.297	2.363
2.1.1.1	Uffici centrali	25.760	26.453	27.331
2.1.5.6	Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	12.079	12.405	12.818
2.1.5.7	Fondo di riserva consumi intermedi	10.597	10.884	11.246
3.1.1.1	Uffici centrali	50.791	51.634	37.729
3.1.2.5	Interventi diversi	732	752	777
4.1.1.1	Uffici centrali	9.387	9.610	9.852
4.1.1.2	Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche.	12.945	19.317	19.518
7.1.1.1	Uffici regionali	2.140	2.198	2.271
7.1.1.2	Strutture scolastiche	38.111	38.983	39.967
8.1.1.1	Uffici regionali	1.161	1.192	1.232
8.1.1.2	Strutture scolastiche	43.830	44.785	45.820
9.1.1.1	Uffici regionali	494	508	525
9.1.1.2	Strutture scolastiche	8.006	8.192	8.404
10.1.1.1	Uffici regionali	973	999	1.032
10.1.1.2	Strutture scolastiche	28.196	28.819	29.500
11.1.1.1	Uffici regionali	951	977	1.009
11.1.1.2	Strutture scolastiche	28.767	29.390	30.062
12.1.1.1	Uffici regionali	507	437	450
12.1.1.2	Strutture scolastiche	6.392	6.535	6.695
13.1.1.1	Uffici regionali	957	983	1.016
13.1.1.2	Strutture scolastiche	27.138	27.723	28.352
14.1.1.1	Uffici regionali	295	303	313
14.1.1.3	Strutture scolastiche	7.502	7.665	7.841
15.1.1.1	Uffici regionali	1.253	1.287	1.330
15.1.1.2	Strutture scolastiche	59.835	61.108	62.457
16.1.1.1	Uffici regionali	445	458	473
16.1.1.2	Strutture scolastiche	9.023	9.227	9.456
17.1.1.1	Uffici regionali	269	276	285
17.1.1.2	Strutture scolastiche	1.828	1.870	1.920
18.1.1.1	Uffici regionali	493	506	523
18.1.1.2	Strutture scolastiche	8.109	8.293	8.499
19.1.1.1	Uffici regionali	1.239	1.273	1.315
19.1.1.2	Strutture scolastiche	36.121	36.918	37.792
20.1.1.1	Uffici regionali	1.865	1.915	1.979
20.1.1.2	Strutture scolastiche	31.655	32.398	33.251
21.1.1.1	Uffici regionali	260	267	276
21.1.1.2	Strutture scolastiche	2.854	2.925	3.008

Riduzione consumi intermedi

Elenco 1

Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

	2006	2007	2008
22.1.1.1 Uffici regionali	826	849	877
22.1.1.2 Strutture scolastiche	11.111	11.379	11.694
23.1.1.1 Uffici regionali	535	550	568
23.1.1.2 Strutture scolastiche	7.704	7.894	8.122
24.1.1.1 Uffici regionali	2.603	2.661	2.723
24.1.1.2 Strutture scolastiche	33.016	33.690	34.377
Ministero dell'interno			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.225	1.257	1.297
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	84.788	87.486	89.775
2.1.2.7 Spese elettorali	85	87	90
2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	32.732	37.599	38.771
2.1.5.5 Funzionamento servizi delle Amministrazioni	100.288	100.661	103.822
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.669	4.795	4.955
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.485	4.534	4.596
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	6.035	6.076	6.121
2.1.2.1 Parchi nazionali e aree protette	11	11	11
2.1.2.5 Difesa del mare	49.415	50.262	50.262
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.277	4.310	4.348
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.730	1.749	1.773
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	14.118	14.271	14.466
6.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.926	2.017	2.064
6.1.2.1 Manutenzione opere idrauliche	346	361	364
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.051	4.141	4.232
7.1.2.2 Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente	2.114	2.171	2.243
7.1.5.3 Fondo di riserva consumi intermedi	217	223	231
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			
1.1.1.1 Gabinetto e altri uffici	892	916	947
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	6.613	6.777	6.730
2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	2.404	2.469	2.551
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.091	1.121	1.158
3.1.5.1 Manutenzione sedi uffici statali	1.553	1.595	1.648
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	858	881	910
4.1.2.11 Manutenzione opere marittime	3.430	3.523	3.640
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	54.149	55.338	53.658
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	530	544	563
Ministero delle comunicazioni			

Riduzione consumi intermedi Elenco 1
 Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

	2006	2007	2008
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.040	1.069	1.104
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	142	146	151
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	849	868	890
3.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	170	174	180
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	104	106	110
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	357	367	379
5.1.2.1 Controllo emissioni radioelettriche	534	548	566
6.1.1.0 FUNZIONAMENTO	112	115	119
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	617	633	654
8.1.1.0 FUNZIONAMENTO	2.485	2.551	2.633

Ministero della difesa

1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	860	883	913
2.1.1.1 Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari	735	755	780
2.1.1.2 Spese generali di funzionamento di onoranze ai caduti in guerra	1.596	1.639	1.693
2.1.5.2 Fondo di riserva consumi intermedi	120.396	123.650	127.764
3.1.1.1 Spese generali di funzionamento	112.300	115.330	119.154
3.1.1.2 Assistenza e benessere del personale	154	158	163
3.1.1.3 Leva, formazione e addestramento	16.954	17.412	17.991
3.1.1.4 Mezzi operativi e strumentali	282.549	290.187	299.840
3.1.1.5 Ammodernamento e rinnovamento	55.815	57.306	59.176
3.1.2.6 Interventi diversi	28.648	29.422	30.401
4.1.1.1 Spese generali di funzionamento	43.416	44.590	46.073
4.1.1.2 Assistenza e benessere del personale	2.186	2.245	2.320
4.1.1.3 Formazione e addestramento	28.928	29.710	30.698
4.1.1.4 Mezzi operativi e strumentali	116.195	119.336	123.306
4.1.1.5 Ammodernamento e rinnovamento	1.191	1.223	1.264
4.1.1.6 Istituto Geografico Militare	1.961	2.014	2.081
5.1.1.1 Spese generali di funzionamento	27.448	28.190	29.128
5.1.1.2 Mezzi operativi e strumentali	83.655	85.917	88.775
5.1.1.3 Formazione e addestramento	14.467	14.858	15.353
5.1.1.4 Rifornimento idrico isole minori	216	222	229
5.1.1.5 Assistenza e benessere del personale	566	581	600
5.1.1.6 Istituto idrografico della Marina	476	489	505
5.1.1.7 Ammodernamento e rinnovamento	2.441	2.507	2.590
6.1.1.1 Spese generali di funzionamento	31.999	32.864	33.957
6.1.1.2 Assistenza e benessere del personale	250	257	265
6.1.1.3 Formazione e addestramento	33.900	34.816	35.974
6.1.1.4 Mezzi operativi e strumentali	163.933	168.365	173.965
6.1.1.5 Ammodernamento e rinnovamento	595	611	632
6.1.2.1 Assistenza al volo civile	10.306	10.584	10.936

Riduzione consumi intermedi

Elenco 1

Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

	2006	2007	2008
Ministero delle politiche agricole e forestali			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.415	1.444	1.475
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	3.287	3.463	3.474
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	6.424	6.566	6.514
3.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	11.493	11.804	12.197
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.666	4.779	4.882
Ministero per i beni e le attività culturali			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	3.177	3.245	3.319
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.182	1.208	1.241
2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	2.205	2.265	2.340
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	47.620	48.570	49.483
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	19.744	20.244	20.870
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.397	1.430	1.477
5.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi	154	158	163
Ministero della salute			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	675	692	713
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	31.726	32.351	32.982
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	9.233	9.357	9.496
3.1.2.13 Informazione e prevenzione	408	419	433
3.1.5.7 Fondo di riserva consumi intermedi	659	677	699
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	12.369	11.233	11.482
4.1.2.3 Programma anti AIDS	1.375	1.412	1.459

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali
Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

Elenco 2

2006	2007	2008
------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

1.2.3.1	Informatica di servizio	2.080	2.139	2.199
1.2.3.2	Beni mobili	312	321	330
2.2.3.1	Informatica di servizio	41.347	42.514	43.709
2.2.3.2	Beni mobili	1.851	1.904	1.957
3.2.3.40	Beni mobili	46	47	48
3.2.3.5	Informatica di servizio	5.337	5.486	5.568
4.2.3.18	Beni mobili	1.283	1.319	1.356
4.2.3.2	Informatica di servizio	32.779	33.704	34.652
5.2.3.14	Informatica di servizio	1.072	1.083	1.114
5.2.3.15	Beni mobili	158	162	167
6.2.3.13	Scuola superiore dell'economia e delle finanze	1.238	1.273	1.309
6.2.3.2	Informatica di servizio	20.463	21.040	21.632
6.2.3.3	Beni mobili	305	313	322
9.2.10.2	Informatica di servizio	1.317	1.354	1.392
9.2.3.1	Beni mobili	527	542	557
12.2.3.1	Beni mobili	1	1	1

Ministero delle attività produttive

1.2.3.1	Informatica di servizio	424	432	440
1.2.3.2	Beni mobili	81	84	86
2.2.3.1	Informatica di servizio	743	756	768
2.2.3.2	Beni mobili	215	221	228
3.2.3.1	Ricerca scientifica	502	516	531
3.2.3.12	Proprieta' industriale	10.873	10.961	11.053
3.2.3.2	Informatica di servizio	671	683	695
3.2.3.9	Beni mobili	118	121	124
4.2.3.1	Informatica di servizio	97	99	100
4.2.3.6	Beni mobili	48	49	51
5.2.3.1	Informatica di servizio	404	412	420
5.2.3.4	Beni mobili	73	75	76

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.2.3.1	Informatica di servizio	51	52	54
1.2.3.2	Beni mobili	65	67	69
2.2.3.1	Beni mobili	3	3	3
3.2.3.3	Beni mobili	10	10	10
4.2.3.1	Beni mobili	3	4	4
5.2.3.1	Beni mobili	2	2	2
6.2.3.2	Beni mobili	3	3	3
7.2.3.1	Beni mobili	9	9	9
8.2.3.1	Beni mobili	3	4	4
9.2.3.1	Beni mobili	18	19	19

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali
Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

Elenco 2

		2006	2007	2008
		(migliaia di euro)		
10.2.3.3	Beni mobili	17	17	18
11.2.3.2	Beni mobili	22	22	23
12.2.3.1	Informatica di servizio	5.678	5.839	6.003
12.2.3.2	Beni mobili	11	11	11
13.2.3.1	Beni mobili	1.282	1.318	1.355
14.2.3.1	Beni mobili	19	19	20
15.2.3.1	Beni mobili	6	6	6

Ministero della giustizia

1.2.3.2	Beni mobili	223	230	236
2.2.3.3	Beni mobili	267	275	282
3.2.3.2	Attrezzature e impianti	40.102	40.272	40.446
3.2.3.3	Informatica di servizio	26.943	27.639	28.348
3.2.3.4	Beni mobili	463	476	489
5.2.3.2	Attrezzature e impianti	1.394	1.433	1.474
5.2.3.3	Beni mobili	27	28	29

Ministero degli affari esteri

1.2.3.1	Beni mobili	37	37	38
2.2.3.3	Beni mobili	24	25	25
3.2.3.1	Beni mobili	14	14	14
4.2.3.2	Beni mobili	10	10	10
5.2.3.1	Beni mobili	39	40	40
6.2.3.2	Beni mobili	44	44	45
7.2.3.1	Beni mobili	11	11	11
8.2.3.1	Beni mobili	941	949	957
8.2.3.2	Informatica di servizio	4.531	4.567	4.605
10.2.3.1	Beni mobili	489	493	497
11.2.3.1	Beni mobili	30	30	30
12.2.3.1	Beni mobili	15	15	16
13.2.3.1	Beni mobili	15	15	16
14.2.3.1	Beni mobili	3	3	3
15.2.3.1	Beni mobili	11	11	11
16.2.3.1	Beni mobili	5	5	6
17.2.3.1	Beni mobili	5	5	6
18.2.3.1	Beni mobili	5	5	6
19.2.3.1	Beni mobili	5	5	6
20.2.3.1	Beni mobili	11	11	11

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1.2.3.1	Beni mobili	211	217	224
2.2.3.1	Beni mobili	278	286	294
2.2.3.3	Strutture scolastiche	62	63	65

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali Elenco 2
 Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

		2006	2007	2008
(migliaia di euro)				
2.2.3.4	Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	2.496	2.566	2.638
3.2.3.3	Beni mobili	822	845	869
4.2.3.1	Beni mobili	196	201	207
7.2.3.3	Beni mobili	69	71	73
8.2.3.3	Beni mobili	48	50	51
9.2.3.3	Beni mobili	26	26	27
10.2.3.3	Beni mobili	44	45	46
11.2.3.3	Beni mobili	53	55	56
12.2.3.3	Beni mobili	24	25	26
13.2.3.3	Beni mobili	58	60	62
14.2.3.3	Beni mobili	16	16	17
15.2.3.2	Beni mobili	58	60	61
16.2.3.3	Beni mobili	26	26	27
17.2.3.3	Beni mobili	16	16	17
18.2.3.3	Beni mobili	26	26	27
19.2.3.3	Beni mobili	37	38	39
20.2.3.3	Beni mobili	61	62	64
21.2.3.4	Beni mobili	16	16	17
22.2.3.4	Beni mobili	34	35	36
23.2.3.4	Beni mobili	27	28	28
24.2.3.4	Beni mobili	57	59	60
Ministero dell'interno				
1.2.3.1	Beni mobili	127	130	134
2.2.3.1	Informatica di servizio	7.930	8.153	8.383
2.2.3.3	Beni mobili	2.911	2.993	3.078
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio				
1.2.3.3	Beni mobili	49	51	52
2.2.3.14	Beni mobili	127	130	134
3.2.3.6	Beni mobili	102	104	107
4.2.3.17	Beni mobili	48	50	51
5.2.3.10	Beni mobili	99	102	105
6.2.3.7	Beni mobili	266	274	281
7.2.3.1	Informatica di servizio	269	276	284
7.2.3.4	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	199	204	210
7.2.3.5	Beni mobili	74	76	78
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				
1.2.3.1	Informatica di servizio	30	31	32
1.2.3.2	Beni mobili	67	69	71
2.2.3.1	Ricerca scientifica	82	84	86

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali
Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

Elenco 2

		2006	2007	2008
		(migliaia di euro)		
2.2.3.10	Beni mobili	746	767	789
2.2.3.2	Informatica di servizio	41.245	41.268	38.953
3.2.3.1	Edilizia di servizio	211.322	216.322	221.439
3.2.3.10	Calamita' naturali e danni bellici	4.018	4.092	4.167
3.2.3.19	Patrimonio culturale non statale	459	472	486
3.2.3.24	Beni mobili	129	132	136
3.2.3.25	Informatica di servizio	34	35	36
4.2.3.11	Beni mobili	41	42	43
4.2.3.3	Opere marittime e portuali	253.051	258.137	263.225
4.2.3.4	Informatica di servizio	42	43	44
5.2.3.1	Edilizia di servizio	5.247	5.395	5.547
5.2.3.13	Beni mobili	333	343	352
5.2.3.14	Opere varie	6.083	6.198	4.316
5.2.3.2	Attrezzature e impianti	208	214	220
5.2.3.3	Informatica di servizio	1.052	1.081	1.112
7.2.3.1	Beni mobili	42	42	43
7.2.3.2	Informatica di servizio	40	41	42
Ministero delle comunicazioni				
1.2.3.1	Beni mobili	43	44	45
2.2.3.2	Beni mobili	17	18	18
3.2.3.1	Beni mobili	9	9	9
4.2.3.2	Beni mobili	9	9	9
5.2.3.1	Controllo emissioni radioelettriche	2.175	2.236	2.299
5.2.3.2	Beni mobili	12	13	13
6.2.3.1	Beni mobili	9	9	10
7.2.3.2	Beni mobili	9	9	9
7.2.3.3	Ricerca scientifica	2.160	2.221	2.283
8.2.3.1	Informatica di servizio	2.387	870	894
8.2.3.2	Beni mobili	287	295	303
Ministero della difesa				
1.2.3.1	Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca	69.469	70.028	70.613
1.2.3.2	Informatica di servizio	43	45	46
2.2.3.1	Informatica di servizio	27	28	29
3.2.3.3	Informatica di servizio	4.676	4.807	4.943
3.2.3.4	Attrezzature e impianti	1.322.333	1.345.428	1.369.179
3.2.3.5	Ammodernamento e rinnovamento	95.348	98.038	100.795
3.2.3.7	Edilizia di servizio	6	6	6
4.2.3.1	Informatica di servizio	12.720	13.079	13.446
5.2.3.1	Informatica di servizio	1.208	1.242	1.277
6.2.3.1	Informatica di servizio	6.087	6.259	6.435

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali
 Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

Elenco 2

2006	2007	2008
------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.2.3.1	Beni mobili	31	31	32
2.2.3.8	Beni mobili	35	36	37
3.2.3.6	Beni mobili	86	89	91
3.2.3.8	Informatica di servizio	4	4	4
4.2.3.3	Beni mobili	89	92	94
4.2.3.5	Informatica di servizio	10	10	11

Ministero per i beni e le attività culturali

1.2.3.1	Informatica di servizio	121	125	128
1.2.3.4	Beni mobili	50	51	53
2.2.3.1	Informatica di servizio	537	552	568
2.2.3.8	Beni mobili	117	120	124
3.2.3.11	Beni mobili	105	108	111
4.2.3.2	Informatica di servizio	489	502	517
4.2.3.4	Patrimonio culturale statale	13.984	789	694
4.2.3.8	Beni mobili	274	282	290
5.2.3.2	Informatica di servizio	22	23	24
5.2.3.8	Beni mobili	30	31	32

Ministero della salute

1.2.3.2	Beni mobili	40	41	42
2.2.3.1	Beni mobili	129	133	137
2.2.3.4	Informatica di servizio	631	649	667
3.2.3.1	Beni mobili	195	201	206
4.2.3.1	Beni mobili	129	133	137

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
ECONOMIA E FINANZE	1.984.151	1.997.546	2.070.845
3.1.2.4 - Poste italiane	182.604	189.654	219.646
<i>Legge n. 416 del 1981, art. 2: disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria</i>	22.574	22.574	22.760
<i>Legge n. 778 del 1985, art. 2: contributo straordinario all'istituto postelegrafonici</i>	8.107	8.107	8.173
<i>Legge n. 515 del 1993, art. 1: disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica</i>	10.923	10.923	11.013
<i>Legge n. 449 del 1997, art. 30: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - esclusione di beni dal patrimonio d'impresa</i>	141.000	148.050	177.700
3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato	1.326.025	1.326.025	1.336.935
<i>Legge n. 740 del 1969, art. 1: delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della CEE e della CEEA</i>	1.324.002	1.324.002	1.334.896
<i>Legge n. 440 del 1989, art. 3, comma 1: utilizzo del porto franco di Trieste</i>	202	202	203

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<i>Legge n. 166 del 2002, art. 11, comma 4: ferrovie e trasporti pubblici locali</i>	1.821	1.821	1.836
3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi	4.935	4.230	4.265
<i>Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 194: cessionari per la gestione del servizio di raccolta delle scommesse</i>	4.230	4.230	4.265
<i>Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 215: finanziamento agli investimenti</i>	705	-	-
3.1.2.43 - Contratti di programma	188.587	188.587	190.139
<i>Legge n. 449 del 1997, art. 53, comma 3: misure di stabilizzazione della finanza pubblica</i>	118.087	118.087	119.059
<i>Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 566, punto B: misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa</i>	70.500	70.500	71.080

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
3.1.2.45 - Anas	282.000	289.050	319.860
Decreto legge n. 138 del 2002, art. 7, comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS s.p.a.	282.000	289.050	319.860

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
ATTIVITA' PRODUTTIVE	17.625	17.625	17.770
3.1.2.11 - Istituto di promozione industriale	17.625	17.625	17.770
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 234:	17.625	17.625	17.770

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	30.439	30.439	30.689
<i>3.1.2.1 - Occupazione</i>	<i>23.667</i>	<i>23.667</i>	<i>23.861</i>
<i>Legge n. 537 del 1993, art. 11, comma 31: perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali</i>	<i>23.667</i>	<i>23.667</i>	<i>23.861</i>
<i>9.1.2.2 - Occupazione</i>	<i>3.495</i>	<i>3.495</i>	<i>3.524</i>
<i>Legge n. 266 del 1997, art. 20: incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa</i>	<i>3.495</i>	<i>3.495</i>	<i>3.524</i>
<i>14.1.2.1 - Pari opportunità</i>	<i>3.277</i>	<i>3.277</i>	<i>3.304</i>
<i>Legge n. 125 del 1991, art. 2: azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro</i>	<i>3.277</i>	<i>3.277</i>	<i>3.304</i>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	542.880	378.047	383.953
<i>2.1.5.5 - Scuole non statali</i>	<i>284.647</i>	<i>200.676</i>	<i>202.327</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>284.647</i>	<i>200.676</i>	<i>202.327</i>
<i>3.1.2.1 - Scuole non statali</i>	<i>1.008</i>	<i>725</i>	<i>745</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>1.008</i>	<i>725</i>	<i>745</i>
<i>4.1.2.10 - Università e istituti non statali</i>	<i>10.575</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Decreto legge n. 115 del 2005, art. 1, comma 1: contributo all'Università di Urbino</i>	<i>10.575</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>7.1.2.1 - Scuole non statali</i>	<i>51.095</i>	<i>36.022</i>	<i>36.318</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>51.095</i>	<i>36.022</i>	<i>36.318</i>
<i>8.1.2.1 - Scuole non statali</i>	<i>14.590</i>	<i>10.492</i>	<i>10.786</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>14.590</i>	<i>10.492</i>	<i>10.786</i>
<i>9.1.2.1 - Scuole non statali</i>	<i>6.636</i>	<i>4.772</i>	<i>4.906</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>6.636</i>	<i>4.772</i>	<i>4.906</i>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
10.1.2.1 - Scuole non statali	29.162	20.971	21.558
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	29.162	20.971	21.558
11.1.2.1 - Scuole non statali	19.265	13.854	14.242
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	19.265	13.854	14.242
12.1.2.1 - Scuole non statali	4.432	3.187	3.277
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	4.432	3.187	3.277
13.1.2.1 - Scuole non statali	12.255	8.813	9.060
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	12.255	8.813	9.060
14.1.2.1 - Scuole non statali	1.940	1.395	1.434
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	1.940	1.395	1.434
15.1.2.1 - Scuole non statali	25.101	18.050	18.555
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	25.101	18.050	18.555

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
16.1.2.1 - Scuole non statali	3.361	2.417	2.485
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	3.361	2.417	2.485
17.1.2.1 - Scuole non statali	729	524	539
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	729	524	539
18.1.2.1 - Scuole non statali	3.433	2.468	2.537
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	3.433	2.468	2.537
19.1.2.1 - Scuole non statali	15.091	10.852	11.155
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	15.091	10.852	11.155
20.1.2.1 - Scuole non statali	34.809	25.031	25.732
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	34.809	25.031	25.732
21.1.2.1 - Scuole non statali	1.273	915	941
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	1.273	915	941

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
22.1.2.1 - Scuole non statali	11.473	8.250	8.481
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	11.473	8.250	8.481
23.1.2.1 - Scuole non statali	4.937	3.550	3.650
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	4.937	3.550	3.650
24.1.2.1 - Scuole non statali	7.068	5.083	5.225
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	7.068	5.083	5.225

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	231.506	231.557	233.512
<i>4.1.2.2 - Società di servizi marittimi</i>	<i>128.239</i>	<i>128.239</i>	<i>129.294</i>
<i>Legge n. 169 del 1975, art. 2: sovvenzioni per l'esercizio di linee regolate da leggi e convenzioni stipulate dal Ministro per la marina mercantile e le società di navigazione a carattere regionale</i>	<i>109.275</i>	<i>109.275</i>	<i>110.174</i>
<i>Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 566, punto 16: misure correttive degli effetti finanziari delle leggi</i>	<i>18.964</i>	<i>18.964</i>	<i>19.120</i>
<i>4.1.2.5 - Trasporti in gestione diretta e in concessione</i>	<i>18.751</i>	<i>18.751</i>	<i>18.905</i>
<i>Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e le automobili</i>	<i>18.751</i>	<i>18.751</i>	<i>18.905</i>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<i>5.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta e in concessione</i>	84.516	84.567	85.313
<i>Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili</i>	69.314	69.314	69.884
<i>Regio decreto legge n. 1121 del 1938, art. 27: sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione all'industria privata</i>	2.543	2.594	2.666
<i>Legge n. 1221 del 1952, art. 2: sovvenzioni per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione</i>	12.659	12.659	12.763

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
COMUNICAZIONI	98.678	98.678	98.678
<i>4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale</i>	<i>98.678</i>	<i>98.678</i>	<i>98.678</i>
<i>Legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), art. 27, comma 10: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	<i>20.658</i>	<i>20.658</i>	<i>20.658</i>
<i>Legge n. 28 del 2000, art. 12: disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica</i>	<i>3.329</i>	<i>3.329</i>	<i>3.329</i>
<i>Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), art. 145, comma 18: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	<i>21.691</i>	<i>21.691</i>	<i>21.691</i>
<i>Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), art. 52, comma 18: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), art. 80, comma 35: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 5: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 213: potenziamento della strumentazione tecnologica e aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia	1.000	1.000	1.000

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	27.724	21.736	18.721
<i>2.1.2.7 - Pesca</i>	<i>9.870</i>	<i>3.525</i>	<i>-</i>
<i>Decreto legge n. 16 del 2004, art. 3, comma 2: misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche</i>	<i>6.345</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 245: contributi alle piccole e medie imprese per l'interruzione obbligatoria dell'attività di pesca</i>	<i>3.525</i>	<i>3.525</i>	<i>-</i>
<i>3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo</i>	<i>17.854</i>	<i>18.211</i>	<i>18.721</i>
<i>Legge n. 499 del 1999, art. 4, comma 1: finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali</i>	<i>17.854</i>	<i>18.211</i>	<i>18.721</i>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2.402	2.403	2.423
<i>3.1.2.2 - Editoria libraria</i>	<i>2.402</i>	<i>2.403</i>	<i>2.423</i>
<i>Legge n. 1010 del 1969, art. 1: provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero</i>	<i>182</i>	<i>182</i>	<i>183</i>
<i>Decreto legge n. 657 del 1974: istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente</i>	<i>36</i>	<i>37</i>	<i>38</i>
<i>Legge n. 67 del 1987, art. 18: pubblicazioni di elevato valore culturale</i>	<i>1.456</i>	<i>1.456</i>	<i>1.468</i>
<i>Legge n. 62 del 2001, art. 9, comma 6: fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale</i>	<i>728</i>	<i>728</i>	<i>734</i>
TOTALE	2.935.405	2.778.031	2.856.591

Elenco 4

ENTRATE TRIBUTARIE**1.1.1 - IRE**

- 1.1.1.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.1.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.2 - IRES

- 1.1.2.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.2.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.2.3 - ILOR

- 1.1.3.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.3.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.4 - Imposte sostitutive

- 1.1.4.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.4.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.5 - Ritenute a titolo di imposta definitiva

- 1.1.5.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.5.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.7 - Altri introiti diretti

- 1.1.7.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.7.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.8 - IVA su scambi interni e intracomunitari

- 1.1.8.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.8.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.10 - Lotto, lotterie ed altre attività di gioco

- 1.1.10.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.10.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.11 - IVA su importazioni

- 1.1.11.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.11.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.12 - Accisa e imposta erariale di consumo sugli oli minerali loro derivati, prodotti analoghi e relative sovrimposte di confine

- 1.1.12.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.12.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.13 - Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti

- 1.1.13.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.13.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.14 - Imposte sui generi di monopolio

- 1.1.14.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.14.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.15 - Tasse e imposte sugli affari, su atti concernenti il demanio ed il patrimonio dello Stato

- 1.1.15.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.15.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.20 - Altri tributi indiretti

- 1.1.20.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.20.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE**1.2.5 - Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

Limitatamente ai capitoli:

- 3210
- 3312
- 3313
- 3314
- 3315
- 3316

ALLEGATO 1

(Articolo , comma)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)

Esigenze anni pregressi	2006 (compresi anni pregressi)	2007	2008	Anno terminale
----------------------------	---	------	------	-------------------

(importi in migliaia di euro)

AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRAZIONE					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		1.282.709	325.000	385.000	
1.	Legge 3/6/1999, n.157, e legge 26/7/2002, n.156(3.1.2.23-cap. 1638)-Fondo spese elettorali partiti politici	-	40.000	40.000	40.000 P
2.	Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 - (2.1.2.3 - cap. 1316) - Pensioni di guerra	-	65.000	65.000	65.000 P
3.	Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 - (3.1.6.1 - cap. 2198) - Assegni e medaglie al valor militare	-	120.000	120.000	120.000 P
4.	Legge 10 dicembre 1993, n.515 (3.1.2.4 - cap. 1496) - Agevolazioni tariffarie elettorali Poste	22.500	22.500	-	- 2006
5.	Legge 5 agosto 1981, n. 416 (3.1.2.4 - cap. 1501) - Telecom agevolazioni editoria anni '97 - '99	18.069	18.069	-	- 2006
6.	Decreto-legge 1 dicembre 1993, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, art. 6, co. 5(3.1.2.19 - cap. 1620)-IPOST	10.000	10.000	-	60.000 P
7.	Legge 15 marzo 1986, n. 81 (3.1.2.24 - cap 1647) - Accordo Lomè	12.000	112.000	-	- 2006
8.	Legge 11 marzo 1988, n. 67 (3.1.2.43 cap. 1850) - Fondo editoria - agevolazioni tariffarie postali	10.700	10.700	-	- 2006
9.	Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n 56 (4.1.2.18 - cap. 2862) Federalismo fiscale - Compartecipazione IVA	767.829	767.829	-	- 2006
10.	Legge 15 marzo 1997, n. 59 (4.1.2.17 - cap. 2856) - Federalismo amministrativo	116.611	116.611	100.000	100.000 2008

P onere permanente

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		337.900	-	-	
1.	Legge 8/3/2000, n. 53, artt. 19 e 20, e legge 5/2/1992, n. 104, art. 33 (7.1.2.3 - cap. 3525) - Agevolazioni a familiari di persone con handicap	37.829	37.829	-	2006
2.	Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 640, art.1, e legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 43, comma 1 (11.1.2.7 - cap. 4354) - Oneri per pensionamenti anticipati	9.004	9.004	-	2006
3.	Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, art. 23-bis (11.1.2.7 - cap. 4356) - Rivalutazione delle pensioni riguardanti i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia	2.090	2.090	-	2006
4.	Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 37 (11.1.2.9 - cap. 4363) - Sgravi contributivi	266.032	266.032	-	2006
5.	Decreto legge 29/3/1991, n. 103 convertito, con modificazioni, dalla legge 1/6/1991, n. 166, art. 4 (11.1.2.10 - cap. 4367) Ricostituzione dell'assicurazione generale obbligatoria dei periodi di lavoro effettuati in Libia	3.355	3.355	-	2006
6.	Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, commi 17 e 21, e legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 5 (11.2.3.1 - cap. 7762) - Oneri per contributi sotto forma capitaria per imprese operanti in particolari territori	19.590	19.590	-	2006
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		603.000	200.000	200.000	
1.	Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 64-(2.1.2.1-capp. 1360 e 1364 n.i.)-Spese di giustizia	403.000	603.000	200.000	2008
MINISTERO DELL'INTERNO		377.808	90.939	90.939	
1.	Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 64 (2.1.2.6 - cap. 1316) - Fondo ordinario enti locali (ristoro minori entrate ICI)	286.870	377.808	90.939	P
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO		327	162	162	

P onere permanente

1.	Legge 27 ottobre 1988, n. 488 (4.1.2.2. - cap.2225) - Convenzione sulla sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP)	147	294	147	147	P
2.	Legge 24 ottobre 1980, n. 743 (4.1.2.2. - cap. 2226) - Accordo italo-franco-monegasco RA.MO.GE.	18	33	15	15	P
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			29.900	-	-	
1.	Legge 169/1975, art. 2 (4.1.2.2 - cap. 2041) Sovvenzioni soc. di navigazione	29.900	29.900	-	-	2006
MINISTERO DELLA SALUTE			80.000	80.000	80.000	
1.	Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (2.1.2.12 - cap. 2400) - Indennizzo vittime trasfusioni e somministrazione emoderivati.	-	80.000	80.000	80.000	P
TOTALE			2.711.644	696.101	756.101	

ALLEGATO 2

(estrivato ..., comma ...)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008

(in euro)

*Ministero dell'Economia e delle
Finanze*

<u>Incentivi alle imprese</u>	8.223.000	8.223.000	5.223.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art12, c.2	5.223.000	5.223.000	5.223.000
Legge 730 del 1983 art. 18, comma 8 e 9	3.000.000	3.000.000	-
TOTALE	8.223.000	8.223.000	5.223.000

ALLEGATO 2

(Articolo comma ...)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008

(in euro)

Ministero della Giustizia

<u>Edilizia penitenziaria e giudiziaria</u>	82.566.931	70.108.931	70.108.931
Decreto-legge 11 settembre 2002, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n.259	12.458.000	-	-
Regio decreto 18 giugno 1931, n.787	70.108.931	70.108.931	70.108.931
TOTALE	82.566.931	70.108.931	70.108.931

*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

<u>Università' e ricerca</u>	94.175.915	94.175.915	94.175.915
Legge 10 gennaio 2000, n.6	10.329.138	10.329.138	10.329.138
Legge 21 febbraio 1980, n.28	34.783.372	34.783.372	34.783.372
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127	49.063.405	49.063.405	49.063.405

ALLEGATO 2

(Articolo comma ...)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	(in euro)		
<u>Edilizia universitaria</u>	90.000.000	-	-
Legge 22 dicembre 1986, n.910, Art.7, c.8	90.000.000	-	-
TOTALE	184.175.915	94.175.915	94.175.915

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del territorio*

<u>Difesa del suolo e Tutela ambientale</u>	271.438.772	77.331.772	77.331.772
Legge 09 dicembre 1998, n. 426 art.2, commi 1 e 7	2.065.827	2.065.827	2.065.827
Legge 08 ottobre 1997, n.344	13.118.005	13.118.005	13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n.36	1.032.914	1.032.914	1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n.93	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 05 marzo 1963, n. 366	11.568.634	11.568.634	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, art. 1 comma 2 e legge 30 dicembre 2004, n.311	30.000.000	-	-

ALLEGATO 2

(Articolo ..., comma ...)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	(in euro)		
Regio decreto. 25 luglio 1904, n.523	41.316.552	41.316.552	41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n.1010	2.006.705	2.006.705	2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n.1534	2.220.764	2.220.764	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, 183 e decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, art.12, e Legge 24 dicembre 2003, n.350.	120.000.000	-	-
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	20.000.000	-	-
Legge 9 dicembre 1998, n.426 art.1 e legge 24 dicembre 2003, n.350 e legge 30 dicembre 2004, n.311	8.607.000	-	-
Legge 24 dicembre 2003, n.350 art.4	11.000.000		
Legge 31 luglio 2002, n.179	2.453.000	2.453.000	2.453.000
Decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80	4.500.000	-	-
TOTALE	271.438.772	77.331.772	77.331.772

ALLEGATO 2

(Articolo ..., comma ...)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	(in euro)		
<i>Ministero della Difesa</i>			
<u>Ricerca scientifica</u>	23.469.200	23.469.200	23.469.200
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n.264	23.469.200	23.469.200	23.469.200
TOTALE	23.469.200	23.469.200	23.469.200
<i>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali</i>			
<u>Agricoltura, foresta e pesca</u>	136.310.995	28.702.995	13.102.995
Legge 15 dicembre 1998, n.441	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 27 luglio 1999 n. 268	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 2 dicembre 1998 n. 423	2.582.285	2.582.285	2.582.285
Decreto legislativo 04 giugno 1997 n. 143 art. 2	6.870.908	6.870.908	6.870.908
Legge 30 aprile 1976 n.386 art.18 c.4	551.060	551.060	551.060
Legge 28 dicembre 2001, n.448, art.46, comma4	123.208.000	15.600.000	-
TOTALE	136.310.995	28.702.995	13.102.995

ALLEGATO 2

(Articolo ..., comma ...)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008

(in euro)

*Ministero per i Beni e le Attività
culturali*

<u>Patrimonio culturale</u>	188.742.376	188.742.376	188.742.376
Legge 28 dicembre 2001, n.448, art.46, c.1	138.486.232	138.486.232	138.486.232
Legge 23 febbraio 2001, n.29, art.3,c.1	3.164.569	3.164.569	3.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n.400, art.3,c.1	206.583	206.583	206.583
Legge 23 dicembre 1996, n.662, art.3, c.83	46.568.535	46.568.535	46.568.535
D.L.vo 4 giugno 2003, n. 127	316.457	316.457	316.457
TOTALE	188.742.376	188.742.376	188.742.376

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)

	ASSESTATO 2005		INIZIALI 2006		2007	2008
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE . . .	24.349	24.349	24.364	24.364	24.364	24.364
Rimborsi IVA	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Anticipo concessionari	4.449	4.449	4.464	4.464	4.464	4.464
Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato	0	0	0	0	0	0
SPESA CORRENTE	33.250	33.250	27.835	27.835	27.514	27.514
Rimborsi IVA (compresi i pregressi)	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Personale Forze armate e di polizia.	40	40	0	0	0	0
Spese di giustizia	365	365	0	0	0	0
Regolazione concessionari riscossione	4	4	0	0	0	0
Anticipo concessionari	4.449	4.449	4.464	4.464	4.464	4.464
Rimborso INAIL	35	35	0	0	0	0
Ammassi agricoli	7	7	0	0	0	0
FSN-saldo IRAP	473	473	0	0	0	0
Fitto locali Polizia di Stato	171	171	171	171	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Fondo debiti pregressi ex finanze	150	150	150	150	0	0
Entrate erariali Sicilia e Sardegna	1.528	1.528	0	0	0	0
Comm.liq. indennità buonuscita Poste	52	52	0	0	0	0
INPS invalidi civili	546	546	0	0	0	0
CONI servizi spa	68	68	0	0	0	0
Vincite e commissioni lotto	2.312	2.312	0	0	0	0
SPESA IN CONTO CAPITALE	2.101	2.196	101	101	26	0
Disavanzi USL	2.000	2.000	0	0	0	0
Profughi istriani e dalmati	26	26	26	26	26	0
Disavanzi pregressi università	75	75	75	75	0	0
Chiusura sospeso difesa	0	95	0	0	0	0
TOTALE SPESA	35.351	35.446	27.936	27.936	27.540	27.514
Tab. C-FSN - IRAP 2004 (2701/Mef.)			1.102	1.102		
Disavanzi sanità			2.000	2.000		
<i>Eccedenza di spesa</i>						
Spese di giustizia			403	403		
TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA	35.351	35.446	31.441	31.441	27.540	27.514

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.437	26.847	13.247
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	109.570	31.950	31.950
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	25.228	33.859	33.859
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	3.859	9.859	9.859
MINISTERO DELL'INTERNO	30.000	5.000	5.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	710	986	2.482
MINISTERO DELLA DIFESA	417	417	417
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	10.568	11.600	9.600
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	783	45	45
MINISTERO DELLA SALUTE	341.963	342.963	342.963
TOTALE TABELLA A	526.535	463.526	449.422
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	481.659	482.144	243.144
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7.000	-	-
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	7.900	7.900	7.900
TOTALE TABELLA B	496.559	490.044	251.044
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA (comprehensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N°95 DEL 1974, DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (3.1.2.11 - Consob - CAP. 1560)	13.410		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°701 DEL 1977, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (12.1.2.15 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - CAP. 5217)	15.000	15.000	15.000
LEGGE N°385 DEL 1978, ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - CAP. 3026)	43.500	43.500	43.500
LEGGE N°468 DEL 1978, RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO - ART. 9: TER, FONDO DI RISEVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP. 3003)	400		
LEGGE N°16 DEL 1980, E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 7256)	26.000	26.000	26.000
LEGGE N°146 DEL 1980, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980): - ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP. 1680)	160.000	160.000	160.000
LEGGE N°67 DEL 1987, RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITORICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP. 2183) (3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP. 7442)	426.000	426.000	426.000
LEGGE N°440 DEL 1989, RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - CAP. 1539)	286	286	286

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>DECRETO LEGGE N°142 DEL 1991, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7446/P)</p>	203.000	203.000	203.000
<p>- ART. 6 COMMA 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC. (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7446/P)</p>	80.405	80.405	80.405
<p>LEGGE N°225 DEL 1992, ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.</p> <p>- ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 2184)</p>	41.000	41.000	41.000
<p>- ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7447)</p>	550.000	550.000	550.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°39 DEL 1993, NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.</p> <p>- ART. 4: ISTITUZIONE CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A.. (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CAP. 1707/P)</p>	17.000	17.000	17.000
<p>LEGGE N°109 DEL 1994, LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.</p> <p>- ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - CAP. 1702)</p>	7.500	-	-
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1613)</p>	1.900	1.900	1.900
<p>LEGGE N°675 DEL 1996, TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - CAP. 1733)</p>	20.000	20.000	20.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°94 DEL 1997, MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO:</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - CAP. 1321)</p>	10.000	10.000	10.000
<p>LEGGE N°249 DEL 1997, ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - CAP. 1575)</p>	8.600	-	-
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°446 DEL 1997, IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE .</p> <p>- ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC. (REGOLAZIONE DEBITORIA) (4.1.2.1 - Fondo Sanitario Nazionale - CAP. 2701)</p>	1.102.000	-	-
<p>LEGGE N°128 DEL 1998, DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.</p> <p>- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - CAP. 1723)</p>	3.920	3.920	3.920
<p>LEGGE N°230 DEL 1998, FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE</p> <p>- ART. 19: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA. (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - CAP. 2185)</p>	212.000	212.000	212.000
<p>LEGGE N°144 DEL 1999, MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (3.2.3.38 - SVIMEZ - CAP. 7330)</p>	1.735	1.735	1.735
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°165 DEL 1999, E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - CAP. 1525)</p>	216.000	216.000	216.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°285 DEL 1999, RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (12.1.2.12 - FORMEZ - CAP. 5200)</p>	22.000	22.000	22.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
DECRETO LEGISLATIVO N°287 DEL 1999, "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - CAP. 3935)	15.100	15.100	15.100
DECRETO LEGISLATIVO N°300 DEL 1999, RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio - CAP. 3901)	113.000	113.000	113.000
DECRETO LEGISLATIVO N°303 DEL 1999, ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - CAP. 2115)	315.000	315.000	315.000
LEGGE N°353 DEL 2000, LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (4.1.2.14 - Interventi diversi - CAP. 2820)	9.000	9.000	9.000
LEGGE FINANZIARIA N°388 DEL 2000, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 74 COMMA 1: PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI PUBBLICI (3.1.5.9 - Previdenza complementare - CAP. 2156)	136.000	139.000	139.000
LEGGE N°38 DEL 2001, NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP. 7513/P)	4.950	4.950	4.950
DECRETO LEGISLATIVO N°165 DEL 2001, NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. - ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - CAP. 5223)	3.500	3.500	3.500
LEGGE FINANZIARIA N°448 DEL 2001, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 14 COMMA 1: ACCISE GAS METANO (6.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte - CAP. 3823)	100.000	100.000	100.000
	3.878.206	2.749.296	2.749.296
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°287 DEL 1990, NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>- ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>(3.1.2.3 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - CAP. 2275)</p>	22.000	22.000	22.000
<p>LEGGE N°292 DEL 1990, ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO</p> <p>(3.1.2.2 - Ente Nazionale Italiano per il Turismo - CAP. 2270)</p>	21.700	21.700	21.700
<p>LEGGE N°282 DEL 1991, E DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA .</p> <p>(4.2.3.4 - Ente Nazionale Energia e Ambiente - CAP. 7630)</p>	200.000	200.000	200.000
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2280)</p>	28.400	28.400	28.400
<p>LEGGE N°68 DEL 1997, RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>- ART. 8 COMMA 1: LETTERA A : SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE</p> <p>(5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP. 5101)</p>	98.000	98.000	98.000
<p>- ART. 8 COMMA 1: LETTERA B : ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE</p> <p>(5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP. 5102)</p>	62.200	62.200	62.200
	432.300	432.300	432.300
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
<p>LEGGE N°335 DEL 1995, RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE.</p> <p>(11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP. 4332)</p>	800	-	-
<p>LEGGE N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE.</p> <p>(10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 4161)</p>	2.000	2.000	2.000
<p>LEGGE N°328 DEL 2000, LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.</p> <p>- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI</p>			

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
(7.1.5.2 - Fondo per le politiche sociali - CAP. 3671)	1.157.000	1.161.000	1.161.000
	1.159.800	1.163.000	1.163.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°309 DEL 1990, TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:			
- ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - CAP. 1768)	5.000	5.000	5.000
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1160)	120	120	120
	5.120	5.120	5.120
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGE N°1612 DEL 1962, RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE			
- ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP. 2201)	2.800	2.800	2.800
LEGGE N°794 DEL 1966, RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966			
(16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 4131)	2.500	2.500	2.500
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°200 DEL 1967, DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI E SUI POTERI CONSOLARI			
(11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 3105)	2.400	2.400	2.400
LEGGE N°883 DEL 1977, APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974			
(13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 3749)	1.000	1.000	1.000
LEGGE N°140 DEL 1980, PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'			
(15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 4052)	280	280	280

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°7 DEL 1981, E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.</p> <p>(9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170)</p> <p>(9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)</p>	345.400	321.200	305.500
<p>LEGGE N°960 DEL 1982, RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA</p> <p>(15.1.2.2 - Collettivita' italiana all'estero - CAP. 4061, 4063)</p>	2.800	2.800	2.800
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1163)</p>	6.200	6.200	6.200
<p>LEGGE N°299 DEL 1998, FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11, COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA.</p> <p>(20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 4534)</p>	5.000	5.000	5.000
<p>LEGGE N°58 DEL 2001, ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO</p> <p>(9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP. 2210)</p>	2.300	2.300	2.300
<p>LEGGE N°91 DEL 2005, CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA).</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA)</p> <p>(12.1.2.2 - Solidarieta' internazionale - CAP. 3421)</p>	-	-	3.600
	370.680	346.480	334.380
<p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p>			
<p>LEGGE N°407 DEL 1974, RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO</p> <p>(4.2.3.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - CAP. 7291)</p>	4.700	4.700	4.700
<p>LEGGE N°394 DEL 1977, POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA</p> <p>(4.1.2.14 - Altri interventi per le Universita' statali - CAP. 1709)</p>	8.000	8.000	8.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°181 DEL 1990, RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.</p> <p>(7.1.2.3 - Interventi diversi - CAP. 2193)</p>	370	370	370
<p>LEGGE N°245 DEL 1990, NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990</p> <p>(4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'universita' - CAP. 1690)</p>	122.000	122.000	122.000
<p>LEGGE N°243 DEL 1991, UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE.</p> <p>(4.1.2.10 - Universita' ed istituti non statali - CAP. 1692)</p>	133.000	133.000	133.000
<p>LEGGE N°147 DEL 1992, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI</p> <p>(4.1.2.12 - Diritto allo studio - CAP. 1695)</p>	147.000	147.000	147.000
<p>LEGGE N°537 DEL 1993, INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.</p> <p>- ART. 5 COMMA 1: LETTERA A : SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA'</p> <p>(4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle Universita' statali - CAP. 1694)</p>	6.920.500	6.950.000	6.950.000
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(4.1.2.7 - Ricerca scientifica - CAP. 1679)</p>	18.500	18.500	18.500
<p>LEGGE N°440 DEL 1997, E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 68, COMMA 4, LETTERA B): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.</p> <p>(2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - CAP. 1270/P)</p>	181.000	181.000	181.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°204 DEL 1998, DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA</p> <p>(4.2.3.4 - Ricerca scientifica - CAP. 7236)</p>	1.630.000	1.630.000	1.630.000
<p>LEGGE N°338 DEL 2000, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UINIVERSITARI.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI</p> <p>(4.2.3.6 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP. 7273/P)</p>	32.000	32.000	32.000
	9.197.070	9.226.570	9.226.570
MINISTERO DELL'INTERNO			

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°451 DEL 1959, ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO</p> <p>(5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2674)</p>	30.600	30.600	30.600
<p>LEGGE N°968 DEL 1969, E DECRETO-LEGGE N. 361 DEL 1995, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO</p> <p>(3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 1916)</p>	18.100	18.100	18.100
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°309 DEL 1990, TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>- ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE</p> <p>(5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2668)</p> <p>(5.1.1.4 - Potenziamento - CAP. 2815)</p>	3.000	3.000	3.000
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1286)</p>	110	110	110
	51.810	51.810	51.810
<p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</p>			
<p>LEGGE N°979 DEL 1982, DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE</p> <p>(2.1.2.5 - Difesa del mare - CAP. 1644, 1646/P)</p>	41.500	41.500	41.500
<p>DECRETO LEGGE N°2 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE.</p> <p>(2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1388, 1389)</p>	220	220	220
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1551)</p>	51.000	51.000	51.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°300 DEL 1999, RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI.</p>			

Segue: Tabella C

(in migliaia di euro)			
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
(7.1.2) - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP. 3621	85.000	85.000	85.000
(7.2.3.2) - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP. 8931			
	177.720	177.720	177.720
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
LEGGE N°721 DEL 1984, ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO			
(6.1.1.1) - Spese generali di funzionamento - CAP. 2661	4.510	4.510	4.510
LEGGE N°267 DEL 1991, ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERESCO, NONCHÉ DI RICONVERSIONE DELLE UNITÀ ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:			
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA			
(6.1.1.5) - Mezzi operativi e strumentali - CAP. 2719	800	800	800
LEGGE N°849 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI			
(4.1.2.10) - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2032	350	350	350
DECRETO LEGGE N°335 DEL 1998, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1998 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CYRM."			
(4.1.2.1) - Centro internazionale radio medico - CAP. 2096	640	640	640
DECRETO LEGISLATIVO N°190 DEL 1987, ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) (ART. 1)			
(4.1.2.13) - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP. 2161	64.000	64.000	64.000
LEGGE N°451 DEL 1988, DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 1), COMMA 1:			
(3.1.1.1) - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP. 1650	217.000	217.000	217.000
	387.300	387.300	387.300
MINISTERO DELLA DIFESA			
REGIO DECRETO N°165 DEL 1986, TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI:			
- ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA			
(3.1.1.1) - Spese generali di funzionamento - CAP. 1253	42.000	42.000	42.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
- ART. 17 COMMA 1: ARMA DEI CARABINIERI (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 4840)	25.000	25.000	25.000
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1352)	800	800	800
DECRETO LEGISLATIVO N°300 DEL 1999, RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.			
- ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA. (3.1.2.8 - Agenzia Industrie Difesa - CAP. 1360) (3.2.3.6 - Agenzia Industrie Difesa - CAP. 7145)	13.300	13.300	13.300
LEGGE N°267 DEL 2002, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (IHO) E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN)			
- ART. 1 COMMA 2: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL' INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1354)	4.000	4.000	4.000
- ART. 1 COMMA 3: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA - IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 1345)	70	70	70
	85.170	85.170	85.170
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
LEGGE N°267 DEL 1991, ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:			
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1173, 1413, 1414, 1415) (2.1.2.7 - Pesca - CAP. 1476, 1477, 1482)	17.000	17.000	17.000
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2200)	5.450	5.450	5.450
DECRETO LEGISLATIVO N°454 DEL 1999, RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.			
(3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - CAP. 2083)	93.000	93.000	93.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
	115.450	115.450	115.450
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
LEGGE N°190 DEL 1975, NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1941)	2.400	2.400	2.400
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°805 DEL 1975, ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1261, 1262, 1263) (3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1942)	5.400	5.400	5.400
LEGGE N°163 DEL 1985, NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647) (5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223)	385.000	300.000	300.000
LEGGE N°118 DEL 1987, NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP. 2363)	850	850	850
LEGGE N°466 DEL 1988, CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP. 2052)	2.750	2.750	2.750
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2100)	30.700	30.700	30.700
	427.100	342.100	342.100
MINISTERO DELLA SALUTE			
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N°1068 DEL 1947, CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' . (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanita' - CAP. 4320)	20.050	20.050	20.050
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°613 DEL 1980, CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - CAP. 3453)	31.000	31.000	31.000
DECRETO LEGISLATIVO N°502 DEL 1992, RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - CAP. 3392)	285.000	275.000	275.000

Segue Tabella C

(migliaia di euro)			
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
DECRETO LEGISLATIVO N°267 DEL 1993, RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.			
(3.1.2.15 - Istituto Superiore di Sanita' - CAP. 3403)	50.000	57.000	57.000
DECRETO LEGISLATIVO N°268 DEL 1993, RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO.			
(3.1.2.17 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - CAP. 3407)	65.000	66.000	66.000
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANICHI			
(3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 3412)	5.700	5.700	5.700
LEGGE N°434 DEL 1998, FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFECTIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO			
(3.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - CAP. 4340)	4.100	4.100	4.100
DECRETO LEGGE N°19 DEL 2001, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001, AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ASD. 7 COMMA 1).			
(3.1.2.31 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - CAP. 3457)	5.100	5.100	5.100
DECRETO LEGGE N°269 DEL 2004, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 308 DEL 2004: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI			
- ART. 48 COMMA 9. AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO			
(3.1.2.22 - Agenzia Italiana del farmaco - CAP. 3459, 3459)	46.000	46.000	46.000
(3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - CAP. 7235)			
	552.950	539.950	539.950
TOTALE GENERALE	16.640.674	19.022.268	19.510.166

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI
TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui si riflettono.

REFINANZIAMENTO DI NORME RECANTE INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
(comprensivo degli emendamenti apportati con note di variazioni)

(migliaia di euro)

Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
<p>LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.</p> <p>- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (SETTORE N.27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493)</p>	3.767.000	-	-
<p>LEGGE N.236 DEL 1993 : CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI DEL DL 20/5/93, N. 148, RECANTE INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE</p> <p>- ART. 3 COMMA 9: CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA (SETTORE N.19) (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - CAP.7499)</p>	160.102	-	-
<p>LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)</p>	-	850.000	850.000
<p>LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576)</p>	100.000	100.000	8.300.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI (SETTORE N.21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411).</p>	50.000	100.000	100.000
	4.077.102	1.050.000	9.250.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
<p>DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (SETTORE N.27) (3.2.3.1 - Occupazione - CAP.7202)</p>	500.000	-	-
	500.000	-	-
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
<p>LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (SETTORE N.27) (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020)</p>	20.000	20.000	30.000
	20.000	20.000	30.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
<p>LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 104 COMMA 4: RICERCA DI BASE (SETTORE N.13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7302)</p>	85.000	-	-

Segue : Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4)</p> <p>-4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP.7254 4.2.3.11 - Fondi rotativi - CAP.7308;</p>	10.000	50.000	100.000
	95.000	50.000	100.000
<p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (SETTORE N.27)</p> <p>(2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7239)</p>	100.000	-	-
	100.000	-	-
<p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (SETTORE N.21)</p> <p>(3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439)</p>	50.000	100.000	100.000
	50.000	100.000	100.000
TOTALE GENERALE	4.842.102	1.220.000	9.480.000

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI
SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui eventualmente si riflettono.

Tabella B

VARIATIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (comprensive degli emendamenti apportati con note di Variazioni)

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2007	2008	Definanziamen- to
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 231 DEL 1991 - CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1991 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE				
- ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (SETTORE N. 8) (2.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7301)	-20.000	-	-	0
LEGGE FINANZIARIA N. 47 DEL 1998 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1998):				
- ART. 15 COMMA 10: FONDO PER IL CONCORDO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI (SETTORE N. 10) (3.2.3.15 - Assicurazione - CAP. 7165)	-8.000	-8.000	-	0
DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 188 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.				
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (SETTORE N. 3) (3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7446)	-40.000	-	-	0
LEGGE N. 662 DEL 1996 - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA				
- ART. 2 COMMA 14: APORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA (SETTORE N. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7122)	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	1
LEGGE N. 288 DEL 1997 - INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA				
- ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (SETTORE N. 8) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7359)	-15.400	-15.400	-	0
- ART. 12 COMMA 1: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (SETTORE N. 9) (1.2.3.4 - Fondo unico di gestione - investimenti produttivi alle imprese - CAP. 7001)	-10.300	-10.300	-10.300	0
LEGGE N. 384 DEL 1998 - PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LINEE FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA				
- ART. 1 COMMA 3: APORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (SETTORE N. 11) (3.2.3.15 - ferrovie dello Stato - CAP. 7123/2)	-22.000	-22.000	-	0
- ART. 3: POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI (SETTORE N. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7123/2)	-81.000	-81.000	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanzia- mento
<p>LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (SETTORE N.17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP.7464)</p>	-256.000	-256.000	-256.000	0
<p>LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-NORD (SETTORE N.27) (3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7151)</p>	-2.000	-2.000	-2.000	0
<p>DECRETO LEGGE N.138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE</p> <p>- ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A. (SETTORE N.16) (3.2.3.48 - Anas - CAP.7372)</p>	-400.000	-	-	0
<p>LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 3 COMMA 25: RIMBORSI IVA (4.2.3.26 - Trasporti pubblici locali - CAP.7577)</p>	-75.000	-	-	0
<p>- ART. 3 COMMA 144: RISANAMENTO POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA (SETTORE N.17) (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7560)</p>	-24.000	-6.000	-	0
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI (SETTORE N.21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI (SETTORE N.19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7536)</p>	-70.000	-60.000	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanzia- mento
<p>DECRETO LEGGE N.7 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI PRE L'UNIVERSITA' E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MOBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NONCHE' PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE .</p> <p>- ART. 2/bis COMMA 1: INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI NONCHE' PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO (SETTORE N.19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7536/P)</p>	-9.500	-1.000	-	0
<p>DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 5: FONDO PER ISTITUZIONE SISTEMA D'INFORMAZIONE VISTI (SETTORE N.27) (4.2.3.35 - Criminalita' organizzata e immigrazione illegale - CAP.7589)</p> <p>- ART. 8/bis COMMA 1: GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006, RIFINANZIAMENTO DELL'ARTICOLO 7-SEPTIES DEL DECRETO LEGGE N. 7 DEL 2005 (SETTORE N.24) (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP.7364)</p>	-8.000	-450	-	0
<p>MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SETTORE N.4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE N.208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. (SETTORE N.4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p>	-560.000	-	-	0
<p>LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p>	-40.000	-	-	0
<p>LEGGE N.239 DEL 2004 : RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHE' DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 2: RISPARMIO E CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI (SETTORE N.27) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP.7621)</p>	-2.000	-	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 4: ACCORDI DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TECNOLOGIA PULITE DEL CARBONE (SETTORE N.27) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP.7622)	-2.000	-	-	0
LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).				
- ART. 1 COMMA 251: INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7421)	-12.000	-12.000	-	0
- ART. 1 COMMA 268: REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA FIAT-ALFA ROMEO (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	-20.800	-28.800	-	0
DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE				
- ART. 6/bis COMMA 1: DISPOSIZIONI PER L'INCENTIVAZIONE E LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA (SETTORE N.2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria Difesa - CAP.7485)	-100.000	-275.000	-	0
- ART. 11 COMMA 9: INTERVENTI REINDUSTRIALIZZAZIONE E PROMOZIONE INDUSTRIALE (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	-20.000	-34.000	-26.000	0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
REGIO DECRETO N.787 DEL 1931:REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020 /P)	-46.600	-46.600	-46.600	0
DECRETO LEGGE N.201 DEL 2002 : MISURE URGENTI PER RAZIONALIZZARE L' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA				
- ART. 9: PIANO DI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020/P)	-8.200	-	-	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA				
LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):				
- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (SETTORE N.23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.7304)	-60.000	-	-	0
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)				
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4) -4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP.7254	-40.000	-	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO				
<p>LEGGE N.183 DEL 1989: E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. (SETTORE N.19)</p> <p>(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)</p>	-80.000	-	-	0
<p>DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (SETTORE N.3)</p> <p>(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (SETTORE N.19)</p> <p>(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p>	-5.700	-	-	0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
<p>LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (SETTORE N.17)</p> <p>(3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - CAP.7473)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (SETTORE N.16)</p> <p>(3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7142)</p>	-4.000	-4.000	-4.000	0
<p>- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (SETTORE N.16)</p> <p>(3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7143)</p>	-4.000	-4.000	-4.000	0
<p>DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 19 COMMA 1 PUNTO B: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (SETTORE N.16)</p> <p>(3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7144)</p>	-15.400	-15.400	-15.400	0
<p>LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>- ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (SETTORE N.11)</p> <p>(5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151)</p>	-40.200	-40.200	-40.200	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
- ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (SETTORE N.11) (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8164)	-10.300	-10.300	-7.200	0
LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).				
- ART. 1 COMMA 280 PUNTO 2/bis: SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE VOLTA A DIFFONDERE I VALORI DELLA SICUREZZA STRADALE E AD ASSICURARE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE AGLI UTENTI (SETTORE N.27) (5.2.3.14 - Opere varie - CAP.8223)	-800	-800	-	0
- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA (SETTORE N.16) (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7481)	-2.000	-2.000	-2.000	0
- ART. 1 COMMA 455: REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI IN RIP. ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE (SETTORE N.16) (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7482)	-2.000	-	-	0
- ART. 1 COMMA 456: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE AD ELEVATA AUTOMAZIONE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (SETTORE N.16) (5.2.3.7 - Trasporto intermodale - CAP.7514)	-4.000	-4.000	-	0
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI				
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)				
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4) -2.2.3.4 - Reti di comunicazione - CAP.7230	-13.900	-20.000	-20.000	0
MINISTERO DELLA DIFESA				
DECRETO LEGISLATIVO N.264 DEL 1997:RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA CENTRALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549. (1.2.3.1 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7000)	-46.000	-46.000	-46.000	0
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).				
- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO (SETTORE N.27) (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - CAP.7132)	-41.300	-41.300	-41.300	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI				
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)				
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (SETTORE N.27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)	-82.100	-10.400	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38. - ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (SETTORE N.21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	-20.000	-	-	0
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 3 COMMA 83: DEVOLUZIONE DEGLI UTILI DEL LOTTO AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	-30.900	-30.900	-30.900	0
LEGGE N.29 DEL 2001 : NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI CULTURALI. - ART. 3 COMMA 1: PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	-2.000	-2.000	-2.000	0
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 46 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INVESTIMENTI (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	-92.200	-92.200	-92.200	0
DECRETO LEGISLATIVO N.127 DEL 2003:RIORDINO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.). (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370 /P)	-200	-200	-200	0
MINISTERO DELLA SALUTE LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SETTORE N.25) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP.7111)	-64.000	-	-	0
TOTALE GENERALE	-3.769.100	-2.405.550	-1.846.300	

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente Tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti Tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).

I limiti di impegno figurano nella Tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.

La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.

Per quanto sopra la Tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2007 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2007 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2007 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2005 e quelli derivanti da spese di annualità.

Tabella F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI (comprensivi degli emendamenti apportati con note di variazioni)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
<p>2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGE N°144 DEL 1999, MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - CAP. 7335)</p> <p>ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>LEGGE N°266 DEL 1997, INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.</p> <p>- ART. 4 COMMA 3: INTERVENTI PER L'INDUSTRIA AERONAUTICA (LIMITE DI IMPEGNO) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)</p> <p>LEGGE N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 251: INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO</p>	32.817	32.817	32.817	360.987	2019	3	

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
(3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7421)	18.000	18.000	-	-	-		3
- ART. 1 COMMA 268: REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA FIAT-ALFA ROMEO (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)	31.200	43.200	-	-	-		
DECRETO LEGGE N°35 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE							
- ART. 6/bis COMMA 1: DISPOSIZIONI PER L'INCENTIVAZIONE E LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - CAP. 7485)	-	-	-	-	-		3
- ART. 11 COMMA 9: INTERVENTI REINDUSTRIALIZZAZIONE E PROMOZIONE INDUSTRIALE (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)	30.000	51.000	39.000	-	-		3
	192.017	225.017	121.817	360.987			
3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N°433 DEL 1991, DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA							
- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLETTI DA EVENTI SISMICI							

Segue: Tabella F

		(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO		2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
(4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - CAP. 7451)		50.000	-	-	-	-		
DECRETO LEGGE N°142 DEL 1991, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSIITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.								
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7446/P)		30.000	30.000	-	-	-	3	
DECRETO LEGGE N°6 DEL 1998, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI								
- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)		18.076	18.076	18.076	162.684	2017	3	
DECRETO LEGGE N°180 DEL 1998, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA								
- ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.								

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO						
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)	2.066	2.066				3
DECRETO LEGGE N°132 DEL 1999, INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.						
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI	24.273	24.273	24.273	267.010	2019	3
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)						
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI.	1.549	1.549	1.549	17.561	2019	3
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)						
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI.	17.043	17.043	17.043	187.474	2019	3
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)						
DECRETO LEGGE N°355 DEL 2003, PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE						
- ART. 20 COMMA 1: PROROGA E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI E ALTRE CALAMITA'						
(LIMITE DI IMPEGNO)						
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)			5.000			3
LEGGE FINANZIARIA N°350 DEL 2003; DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).						
- ART. 4 COMMA 91: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI (DPR 29/11/2002 (LIMITE DI IMPEGNO)						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)	-	-	10.000	-	-	3
LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).						
- ART. 1 COMMA 203: PROSECUZIONE INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)	58.500	58.500	58.500	643.500	2019	3
AMBIENTE E TERRITORIO						
DECRETO LEGGE N°180 DEL 1998, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA						
- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090/P)	30.000	-	-	-	-	
	231.507	151.507	134.441	1.278.229		
4. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGE N°64 DEL 1986, E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989. DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO.						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP. 7576/P)	300.000	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N°289 DEL 2002, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)						
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP. 7576/P)	5.702.000	6.796.000	6.000.000	10.630.900	2009	3
- ART. 62 COMMA 1: INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI (6.2.3.12 - Crediti di imposta - CAP. 7790, 7791, 7793)	1.265.000	-	-	-	-	3
ATTIVITA' PRODUTTIVE						
DECRETO LEGGE N°415 DEL 1992, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO						
- ART. 1 COMMA 2: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)	30.000	-	-	-	-	-
LEGGE N°208 DEL 1996, ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:						
- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE.						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE INPEGNO
(3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)	840.000	-	-	-	-	3
LEGGE FINANZIARIA N°350 DEL 2003, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).						
- ART. 4 COMMA 86: TRASPERIMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI ALLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - CAP. 7382) ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	3.500	-	-	-	-	
LEGGE FINANZIARIA N°289 DEL 2002, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)						
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP. 7254/P; 4.2.3.11 - Fondi rotativi - CAP. 7308/P)	70.000	50.000	100.000	-	-	
INTERNO						
LEGGE FINANZIARIA N°289 DEL 2002, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)						
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (2.2.3.2 - Progetti finalizzati - CAP. 7014) COMUNICAZIONI	98.000	4.000	-	-	-	
LEGGE FINANZIARIA N°289 DEL 2002, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)						
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(2.2.3.4 - Reti di comunicazione - CAP. 7230)	20.880	30.000	30.000	-		3
	8.329.380	6.880.000	6.130.000	10.630.900		
6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGE N°798 DEL 1984, LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N.448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA:						
- ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO LAGUNA (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - CAP. 7197)	3.000	-	-	-		
	3.000	-	-	-		
9. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SFA ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGGE N°251 DEL 1981, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE						
- ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7301)	30.000					

Segue: Tabella F

	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO							
LEGGE FINANZIARIA N°730 DEL 1983, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984)							
- ART. 18 COMMA 8: E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivati alle imprese - CAP. 7005)	3.000	3.000	-	-	-	3	
LEGGE N°266 DEL 1997, INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.							
- ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7299/P)	23.334	23.334	-	-	-	3	
- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivati alle imprese - CAP. 7005/P)	15.523	15.523	15.523	154.936	154.936	3	2009
	71.857	41.857	15.523	154.936	154.936		
10. ARTIGIANCASSA							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N°67 DEL 1988, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):							
- ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI							

SEGRETERIA

		(migliaia di euro)					
		2006	2007	2008	2009 & SUCCESSIVI	2009	2010
ESTRANE ED OGGETTO DEL PROCEDIMENTO RAGGRUPPATI PER SCADENZE DI INTERVENTO							
13.2.1.19 - Arilgrancassa - CAP. 7165)		12.000	2.000				
11. INTERVENTI DEL SETTORE DEI TRASPORTI		12.000	2.000				
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGI N° 662 DEL 1996, RISORSE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA							
- ART. 2 COMMA 14: APOPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA.							
13.2.1.15 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7122)		176.000	176.000	176.000	11.557.500	1.000	3
DECRETO LEGGE N° 457 DEL 1997, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE							
- ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SUA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERRUGLIARA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO FERROVIAIO DI GENOVA.							
13.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7123/P)		1.800	1.800	1.800		1.800	3
LEGGI N° 359 DEL 1990, PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LINEE FERROVIARIE DELLA STATALE MIGLIOR PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI SPECIALARE RILEVANZA.							
- ART. 1 COMMA 1: APOPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO.							

Espresso: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVERNO	Migliaia di euro					ANNO TERMINALE	CATEGORIE LIMBOSI
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	2010		
(3.2.3.15 - Terzoia dello Stato - CAP. 7123/P)	39.110	37.146					1
- ART. 1: INTERMINERIO E RIFINANZIAMENTO DI FERROVIE FERROVIARI (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7123/P) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	37.514	37.514					3
LEGE N°199 DEL 1978, INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
- ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOMOBILI E DI ALTRE VEICOLI DI TRASPORTI DI PERSONE (5.2.1.8 - Trasporti pubblici locali - CAP. 815/P)	68.500	68.500	66.500	102.128	2011		3
- ART. 2 COMMA 10: PARCO ARCHEOLOGICO REGIONE ABRUZZO (5.2.1.8 - Trasporti pubblici locali - CAP. 815/P)	516	516	515	2.061	2012		1
ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (5.2.1.9 - Trasporto carico di massa - CAP. 815/P)	15.523	15.521	16.876	18.876	2009		3
LEGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO LEGE FINANZIARIA 70/05.							
- ART. 1 COMMA 99: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DELLE PIERE DI BARI, VERONA, FOGGIA E PADOVA (5.2.1.9 - Trasporto carico di massa - CAP. 817/P)	3.000	3.000					3
	168.140	168.140	148.381	131.875,964			

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO						
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA ECONOMIA E FINANZE DECRETO LEGGE N°269 DEL 2003, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. - ART. 4 COMMA 10: FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (3.2.3.50 - Istituto Italiano di Tecnologia - CAP. 7380) ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA LEGGE FINANZIARIA N°388 DEL 2000, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 104 COMMA 4: RICERCA DI BASE (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP. 7302)	124.000	125.000	125.000	575.000	2014	3
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE ECONOMIA E FINANZE DECRETO LEGGE N°138 DEL 2002, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE - ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A.	85.000					
	209.000	125.000	125.000	575.000		

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO						
(3.2.3.48 - Anas - CAP. 7372) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	100.000	-	-	-	-	-
LEGGES N°662 DEL 1996, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA						
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA AS TORINO-SAVONA. (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7142)	6.329	6.329	6.329	82.634	2016	3
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7143)	6.329	6.329	6.329	82.634	2016	3
DECRETO LEGGE N°67 DEL 1997, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.						
- ART. 19 COMMA 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7144)	23.334	23.334	23.334	413.168	2017	3
LEGGES FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 2005).						
- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7481)	3.000	3.000	3.000	40.000	2016	3
- ART. 1 COMMA 455: REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI IN RIF. ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7482)	3.000	-	-	-	-	-
- ART. 1 COMMA 456: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE AD ELEVATA AUTOMAZIONE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE						

Segue Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
(5.2.3.7 - Trasporto intermodale - CAP. 7514)	6.000	6.000	-	-	3		
17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO	147.992	44.992	38.992	618.436			
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGI N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP. 7464)	384.000	384.000	384.000	2.520.000	2009	3	
LEGGI FINANZIARIA N°350 DEL 2003, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2004).							
- ART. 3 COMMA 144: RISANAMENTO POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP. 7560) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	36.000	9.000				3	
LEGGI FINANZIARIA N°910 DEL 1986, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 1987):							
- ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA							

Segue Tabella F

	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	30.000	-	-	-	-		
	450.000	393.000	384.000	2.520.000			
(3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - CAP. 7473)							
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGES N°236 DEL 1993, CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI DEL DL 20/5/93, N. 148, RECANTE INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE							
- ART. 3 COMMA 9: CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - CAP. 7499)	160.102	-	-	-	-		
LEGGES FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 2005).							
- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI (4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP. 7536/P)	60.000	60.000	96.050	-	-		3
DECRETO LEGGE N°7 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI PRE L'UNIVERSITA' E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MOBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NONCHE' PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE							
- ART. 2/DIS COMMA 1: INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI NONCHE' PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO							

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
(4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP. 7536/P)	14.255	1.600					3
DECRETO LEGGE N°35 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE							
- ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO	5.000	5.000	5.000	55.000		2020	3
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7449)							
AFFARI ESTERI							
LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).							
- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI							
(2.2.3.4 - Altri investimenti - CAP. 7176)	100	250					3
AMBIENTE E TERRITORIO							
LEGGE N°183 DEL 1989, E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO.							
(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090/P)	120.000						
LEGGE N°426 DEL 1998, NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE							
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI.							

segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090/P)	8.607	-	-	-	-		
LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).							
- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI (2.2.3.10 - Parchi nazionali e aree protette - CAP. 7217)	200	400	-	-	-		3
POLITICHE AGRICOLE							
LEGGE FINANZIARIA N°350 DEL 2003, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).							
- ART. 4 COMMA 31: RECUPERO RISORSE IDRICHE (LIMITE DI IMPEGNO) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP. 7453)			50.000				3
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGISLATIVO N°102 DEL 2004, INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.							
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI							
	368.264	67.250	151.050	55.000			

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(3.2.4.3 - Fondo di solidarietà' nazionale - CAP. 7411)	80.000	100.000	100.000	-		
POLITICHE AGRICOLE						
DECRETO LEGISLATIVO N°102 DEL 2004, INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.						
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP. 7439)	80.000	100.000	100.000	-		
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)	160.000	200.000	200.000	-		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA						
LEGGE FINANZIARIA N°910 DEL 1986, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):						
- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP. 7304)	90.000	-	-	-		
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA	50.000	-	-	-		
ECONOMIA E FINANZE						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
DECRETO LEGGE N°35 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE						
- ART. 8/bis COMMA 1: GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006, RIFINANZIAMENTO DELL'ARTICOLO 7-SEPTIES DEL DECRETO LEGE N. 7 DEL 2005 (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP. 7364)	6.000	18.000	-	-		3
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE	6.000	18.000				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
LEGGE N°396 DEL 1990, INTERVENTI PER ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA						
- ART. 10 COMMA 1: FONDO PER ATTUAZIONE INTERVENTI (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - CAP. 7657) SALUTE	70.000					
LEGGE N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.						
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP. 7111)	96.000					
	166.000					

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
27. INTERVENTI DIVERSI ECONOMIA E FINANZE LEGGE N°183 DEL 1987, COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. - ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP. 7493) LEGGE N°144 DEL 1999, MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI. - ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-NORD (3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP. 7151) LEGGE FINANZIARIA N°350 DEL 2003, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004). - ART. 4 COMMA 8: PROGETTI STRATEGICI SETTORE INFORMATICO (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - CAP. 7579) DECRETO LEGGE N°35 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE - ART. 1 COMMA 5: FONDO PER ISTITUZIONE SISTEMA D'INFORMAZIONE VISTI	2.000.000	204.000	600.000	14.999.500	2009	3
	65.000	3.165	3.165	5.165		

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(4.2.3.35 - Criminalità organizzata e immigrazione illegale - CAP. 7589)	12.498	680	-	-		3
- ART. 9 COMMA 3: CREDITO D'IMPOSTA PER PROCESSI DI CONCENTRAZIONE (6.2.3.12 - Crediti di imposta - CAP. 7814)	110.000	57.000	-	-		3
ATTIVITA' PRODUTTIVE						
LEGGE N°239 DEL 2004, RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA						
- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 2: RISPARMIO E CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP. 7621)	3.000	-	-	-		
- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 4: ACCORDI DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TECNOLOGIA PULITE DEL CARBONE (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP. 7622)	3.000	-	-	-		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
DECRETO LEGGE N°148 DEL 1993, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.						
- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (3.2.3.1 - Occupazione - CAP. 7202)	610.000	60.000	-	-		3
GIUSTIZIA						
LEGGE FINANZIARIA N°448 DEL 2001, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)						
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP. 7020) AFFARI ESTERI	20.000	20.000	30.000	-		
LEGGES N°182 DEL 2002, AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES						
- ART. 1 COMMA 1: AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES (6.2.3.4 - Altri investimenti - CAP. 7247) INTERNO	4.442	1.160	1.026	-		3
DECRETO LEGGE N°515 DEL 1994, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 596 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994. (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - CAP. 7232)	116.203	-	-	-		
DECRETO LEGGE N°67 DEL 1997, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.						
- ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP. 7239)	100.000	-	-	-		
LEGGES N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.						
- ART. 27: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP. 7243)	103.291	-	-	-		

Segue Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
<p>INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>LEGE N°398 DEL 1998, DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1), (2.2.3.5 - Opere varie - CAP. 7156)</p> <p>LEGE N°166 DEL 2002, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>- ART. 13 COMMA 1: REALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE (LIMITE DI IMPEGNO) (1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - CAP. 7060)</p> <p>DECRETO LEGGE N°79 DEL 2004, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 138 DEL 2004: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GRANDI DIGHE E DI EDIFICI ISTITUZIONALI.</p> <p>- ART. 2 COMMA 2: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE (LIMITE DI IMPEGNO) (1.2.3.8 - Registro italiano dighe - CAP. 7030)</p> <p>LEGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 200 PUNTO 2/bis: SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE VOLTA A DIFFONDERE I VALORI DELLA SICUREZZA STRADALE E AD ASSICURARE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE AGLI UTENTI (5.2.3.14 - Opere varie - CAP. 8223)</p> <p>DIFESA</p> <p>LEGE FINANZIARIA N°388 DEL 2000, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO</p>	15.494	15.494	15.494	154.936	2018	1	
	239.215	239.215	239.215	-		3	
	785	785	785	-		3	
	1.200	1.200	-	-		3	

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTRESI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RACCOMPIATI PER SETTORI DI INTERVENTO						
(3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - CAP 7110, 7137, 7140)	61.992	61.992	61.992	61.992		
POLITICHE AGRICOLE						
LEGGI FINANZIARIA N° 98 DEL 2001, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2002)	123.230	15.600				
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI 11.2.10.2 - Fondo unica da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP 7001/P)	3.592.491	690.291	931.677	15.762.093		
TOTALE GENERALE	14.308.430	9.257.894	8.502.209	19.116.285		

CORREZIONI DI CARATTERE FORMALE ALL'EMENDAMENTO
1.2000 INTRODOTTE DAL GOVERNO

- 1) *Al comma 13, sostituire la parola: «371» con la seguente: «395».*
- 2) *Al comma 120, sostituire la parola: «116» con la seguente: «117».*
- 3) *Al comma 134, sostituire le parole: «dei commi da 132 a 140» con le seguenti: «del comma 132».*
- 4) *Al comma 137, sostituire le parole: «dei commi da 132 a 140» con le seguenti: «del comma 132».*
- 5) *Al comma 138, sostituire le parole: «dei commi da 132 a 140» con le seguenti: «del comma 132».*
- 6) *Al comma 139, sostituire le parole: «dei commi da 132 a 140» con le seguenti: «del comma 132».*
- 7) *Al comma 173, sostituire le parole: «piani di cui al comma 171» con le seguenti: «piani di cui al comma 172».*
- 8) *Al comma 173, sostituire la parola: «168», ovunque ricorra, con la seguente: «169».*
- 9) *Al comma 179, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 178».*
- 10) *Al comma 181, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «dei commi 178 e 179» e le parole: «di cui all'articolo 1» con le seguenti: «di cui all'articolo 3».*
- 11) *Al comma 205, sostituire la parola «9» con la seguente: «204».*
- 12) *Al comma 212, sostituire le parole: «dall'articolo 38» con le seguenti: «dai commi 192 e 193».*
- 13) *Al comma 215, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 214».*
- 14) *Al comma 216, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 214».*
- 15) *Al comma 218, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 217».*
- 16) *Al comma 219, sostituire la parola: «2» con la seguente: «218».*
- 17) *Al comma 220, sostituire le parole: «comma 2 dell'articolo 37» con le seguenti: «comma 190» e la parola: «conseguentemente» con la seguente: «corrispondentemente».*
- 18) *Al comma 263, sostituire le parole: «da 263 a 268» con le seguenti: «da 264 a 268».*
- 19) *Al comma 265, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 263».*
- 20) *Al comma 265, lettera c), numero 2, sopprimere le parole: «dei commi da 263 a 268» e sostituire le parole: «al comma 263» con le seguenti: «al numero 1)».*

21) *Al comma 265, lettera c), numero 4, sostituire le parole: «comma 263» con le seguenti: «numero 1)».*

22) *Al comma 288, sostituire le parole: «ai commi da 189 a 195» con le seguenti: «al comma 190».*

23) *Al comma 291, sopprimere le parole: «nonché dalla necessità di attuazione del presente decreto.».*

24) *Al comma 297, sostituire la parola: «2345-septies» con la seguente: «2545-septies».*

25) *Al comma 314, dopo le parole: «comma 313» inserire la seguente: «deve».*

26) *Al comma 335, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 332».*

27) *Al comma 349, sostituire la parola: «6» con la seguente: «347».*

28) *Al comma 355, sostituire le parole: «12 e 13» con le seguenti: «353 e 354».*

29) *Al comma 378, sostituire le parole: «presente disposizione» con le seguenti: «presente legge».*

30) *Al comma 386, primo periodo, sostituire le parole: «articolo 2, comma 2» con le seguenti: «articolo 4, comma 1».*

31) *Al comma 389 nella tabella C) richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», decreto legislativo n. 303 del 1999, sostituire le parole: «2006: 315.000» con le seguenti: «2006: 280.400»; alla voce «Ministero degli affari esteri», legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, sostituire le parole: «2006: 345.400» con le altre: «2006: 400.000»; le parole: «2007: 321.200» con le altre: «2007: 390.000» e le parole: «2008: 305.500» con le altre: «2008: 380.000».*

Conseguentemente alla voce «Totale generale» sostituire le parole: «2006: 16.840.676» con le altre: «2006: 16.860.676»; le parole: «2007: 15.522.266» con le altre: «2007: 15.591.066» e le parole: «2008: 15.510.166» con le altre: «2008: 15.584.666»

32) *Numerare correttamente i commi successivi al comma 393.*

N.B. Per gli articoli, gli elenchi 1, 2, 3 e 4, gli Allegati 1 e 2, il prospetto di copertura, le Tabelle A, B, C, D, E ed F recati dal disegno di legge n. 3613 così come trasmesso dalla 5a Commissione si fa rinvio agli stampati AS nn. 3613 e 3613 e 3614-A.

In considerazione del loro numero non vengono inoltre pubblicati in Allegato A gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.2000 e che sono disponibili in bozza di stampa nel fascicolo n. 1 del 7 novembre 2005 (Articoli da 1 a 41; Articoli da 42 a 58; Articoli da 59 a 68) e nel fascicolo 1, Annesso II, del 9 novembre 2005.

NOTE DI VARIAZIONI

Approvate

Prima nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614-bis) (*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614-ter) (*)

(*) Per il contenuto delle Note di variazioni si rinvia agli stampati 3614-bis e 3614-ter e vengono di seguito riportate le sole modifiche relative agli articoli del disegno di legge n. 3614.

VARIAZIONI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 2 (Modificato)

1. Nel comma 7 sostituire le parole "2.000 milioni di euro" e "1.500 milioni di euro", rispettivamente, con le seguenti: "1.200 milioni di euro" e "600 milioni di euro".

Art. 12 (Modificato)

1. Nei commi 3, 4, 5 e 6 eliminare la parola "finanziario".

Art. 13 (Modificato)

1. Il comma 3 è riformulato come segue:

"3 . Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2006, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura."

Art. 16 (Sostituito) (Totale generale della spesa)

1. E' approvato, in euro 652.717.861.945 in termini di competenza ed in euro 667.609.732.301 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2006.

Art. 18 (Modificato)

1. Nel comma 9, sostituire le parole "esercizio 2004" con le seguenti: "esercizio 2005".

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Filippelli in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.2000 interamente sostitutivo del disegno di legge n. 3613 (Legge finanziaria)

Signor Presidente, dopo la fiducia sul decreto fiscale, arriva quella sulla legge Finanziaria per il 2006 mortificando non solo il lavoro del Parlamento, ma anche la possibilità di usufruire del contributo emendativo dei tanti che, come il sottoscritto, sono parlamentari e Sindaci e che si confrontano quotidianamente coi problemi della gente sul territorio.

La ripetuta riduzione per le Regioni e gli enti locali delle spese correnti, nel momento in cui le spese correnti dello Stato continuano invece ad aumentare, ed ora anche il taglio delle spese in conto capitale, propone un patto di stabilità interno che è sostanzialmente quasi tutto a carico degli enti territoriali. Ciò ci vede ovviamente contrari. Per assurdo mentre prima i Comuni venivano mantenuti dallo Stato, ora sono i Comuni a mantenere lo Stato.

La riduzione delle spese in conto capitale comporta anche una riduzione pesante degli investimenti sul territorio. Il fatto che nell'articolato stia scritto che «sono escluse le spese di carattere sociale» è di grande ambiguità, perché sostanzialmente quasi tutti i servizi resi dai Comuni, essendo l'ente più vicino alla cittadinanza, sono di carattere sociale. Ci saranno, quindi per forza di cose dei tagli sui servizi resi ai cittadini.

Affronterò un paio di punti che rendono l'idea di quanto l'azione del Governo sia ormai la condotta di un manipolo di uomini chiusi nel Palazzo, che non riesce a vedere i problemi reali del Paese e a cui pare venuto meno persino il buon senso. Ecco perché i senatori Popolari-Udeur voteranno contro la fiducia.

Sono previsti 890 milioni di euro, che diventano quasi 1 miliardo dal 2007, a carico delle imprese che erogano energia e gas. Il Governo infatti ha ormai scambiato i grandi gruppi pubblici dell'energia e del gas per vacche da mungere, ai quali da una parte chiede dividendi esagerati rispetto ai conti economici, che pure sono ottimi, dall'altro impone maggiori tasse. Il fatto che le grandi *utilities* partecipate dallo Stato continuino, ormai da qualche anno, a distribuire ricchi dividendi, significa da una parte che assicurano ricche entrate nelle casse dello Stato, ma anche che diminuisce il livello dei loro investimenti (tecnologia, nuovi mercati, eccetera), riducendone la competitività internazionale.

Diminuire gli investimenti significa non promuovere la possibilità di operare un domani tariffe più basse agli utenti. È ovvio che, anche la decisione di modificare il regime degli ammortamenti fiscali, grazie alla quale ci saranno nelle casse dello Stato un miliardo di euro in più a regime, significa un rincaro delle tariffe a carico degli utenti. Come vedete

due decisioni di politica economica non solo non condivisibili, ma sbagliate.

Il discorso sulle società energetiche e del gas ci consente di spendere due parole anche sulle *utilities* a livello locale. Ci troviamo perfettamente d'accordo con Confindustria che ieri si è espressa contro questo «neosocialismo municipale». Le *utilities*, cioè le società di servizi nate al fine di far consorzare i Comuni per determinati servizi pubblici e quindi far ridurre il costo dei servizi stessi, sono risultate al contrario la ragione della crescita dei costi delle prestazioni e l'aumento delle imposte a carico dei contribuenti. Mi spiego, quando c'era una squadra di spazzini che pulivano la città con il loro bel camion della spazzatura, ai cittadini non veniva chiesto nulla o quasi, ora abbiamo tasse sulla spazzatura che variano dai 500 ai 1.000 euro annui a famiglia, un peso molto elevato. L'invenzione delle *utilities* municipali o consortili ha portato alla creazione di società per azioni gestite da una classe dirigente che spesso definire impreparata è un eufemismo. Sono cresciuti i costi dei servizi e le imposte a carico dei cittadini.

Se i Comuni avessero più soldi potrebbero tornare indietro anche su talune decisioni prese a suo tempo relative alle *utilities*, che oggi considerano sbagliate.

Un altro esempio di come questo Governo abbia poca considerazione degli enti locali e delle Regioni. Nel maxiemendamento si prevede che i risparmi provenienti dalla riduzione del 10 per cento delle indennità dei parlamentari e dei membri del Governo confluiscono nel Fondo per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio. Fin qui tutto bene. Siamo d'accordo sulla riduzione e sull'utilizzo. Ma al contempo si prescrive che in quel Fondo confluiscono anche i risparmi sulle indennità degli eletti e degli amministratori regionali, provinciali e comunali. Questo dimostra una confusione tale da non capire quanto farraginoso e costoso sia la procedura dei calcoli e dei trasferimenti dalla periferia al centro.

Oltretutto, intaccando le Autonomie locali e soprattutto non comprendendo che bastava mettere un vincolo di destinazione presso l'ente ove si registra il risparmio. Bastava appunto prevedere che i maggiori risparmi fossero utilizzati per scopi sociali da parte delle Regioni o enti locali.

Altra cosa inutile è la Banca del Mezzogiorno, così come inutile è il Ministero per il Mezzogiorno. Dietro nomi altisonanti si rivelano strutture vuote. Una banca che sarà prevalentemente costituita dai soggetti bancari falliti del Sud e quindi con esperienze che sarebbe meglio non ripetere e un Ministero senza potere di spesa. Noi lo abbiamo già detto e lo ripetiamo che non servono queste strutture di carta pesta per togliere il Sud dai ricatti della malavita.

Serve un piano di sviluppo serio, anche affidato a strutture a partecipazione pubblica che creino lavoro stabile e produttivo e soprattutto serve la realizzazione di quelle infrastrutture medio-grandi – le strade statali, gli acquedotti, le linee ferroviarie, i porti – non il ponte sullo stretto di Messina che assorbirà enormi risorse togliendole alle altre opere di cui il Sud ha bisogno.

Serve una fiscalità di vantaggio che vada a beneficio diretto dei cittadini e non investimenti che continuino a far arricchire le mafie. Il Mezzogiorno ha la fortuna di possedere tanti amministratori locali e regionali onesti, molti dei quali finiscono per essere i protagonisti delle cronache nere, mentre potrebbero essere i protagonisti della rinascita del Mezzogiorno se lo Stato affidasse loro, anziché toglierle, le risorse per creare occupazione, valore e sviluppo in un territorio i cui figli altrimenti finiscono per essere facile preda delle organizzazioni malavitose.

Sono solo pochi esempi che danno il quadro generale di una Finanziaria desolante, brutta, dannosa, inutile, varata da questo Governo a cui noi neghiamo la fiducia, con il voto contrario dei senatori Popolari-UDEUR.

Signor Presidente! È veramente assurdo che un Governo, che si professa democratico ed aperto al confronto, non consenta, poi, che su un provvedimento così importante si discuta, si apportino modifiche, si rimuovano incoerenze, si presentino osservazioni o proposte migliorative.

E quello che più appare grave che questo diniego, questo divieto avvenga su una delle più grandi manovre finanziarie della storia repubblicana (la terza con più di 27 miliardi di euro).

Si ha l'impressione che si tratti, più che di una Finanziaria, dell'ultimo atto di un piano di divieto che questo Governo ha presentato al momento del suo insediamento e che oggi dopo cinque anni conclude.

È una Finanziaria, colleghi, piena di contraddizioni, sfalsata, perché poggia su dati non veri; ma soprattutto una Finanziaria miope, senza respiro politico, senza anima, fredda, stesa con metodo ragionieristico.

Ecco perché si vuole il silenzio attorno ad essa: non si vuole si conosca; non si vuole che si scoprano le cause di una manovra così rilevante, cause che, comunque, non sono esterne all'Italia: non c'entrano niente l'euro, la Cina, l'11 Settembre.

Il disavanzo è enorme, oltre l'8,50 per cento: sono in discussione i bisogni primari del cittadino; il Mezzogiorno è completamente assente.

È una Finanziaria che allontana l'Italia dagli altri Paesi dell'Europa; una Finanziaria che allontana i cittadini dalle istituzioni.

Noi abbiamo il dovere di parlare, di informare le famiglie della pesantezza di questa Finanziaria, e del grave e grande disagio economico e sociale che essa crea.

Dobbiamo dire alla gente che con questa Finanziaria siamo chiamati a pagare alle Poste italiane 30 miliardi di vecchie lire per saldare il debito contratto da Berlusconi per la spedizione alle famiglie degli euroconvertitori.

Sen. FILIPPELLI

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 3614. votazione finale.	184	183	001	153	029	092	APPR.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

seduta n. 0896 del 11-11-2005 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ACCIARINI MARIA.C	C	
AGOLIATI ANTONIO	F	
AGONI SERGIO	F	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	M	
ANTONIONE ROBERTO	F	
ARCHIUTTI GIACOMO	F	
ASCIUTTI FRANCO	F	
AZZOLLINI ANTONIO	F	
BAIO DOSSI EMANUELA	C	
BALBONI ALBERTO	F	
BALDINI MASSIMO	F	
BARELLI PAOLO	F	
BATTAGLIA ANTONIO	F	
BATTAGLIA GIOVANNI	C	
BERGAMO UGO	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	
BEVILACQUA FRANCESCO	F	
BIANCONI LAURA	F	
BISCARDINI ROBERTO	C	
BOBBIO LUIGI	F	
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	
BONATESTA MICHELE	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	F	
BORDON WILLER	C	
BOREA LEONZIO	F	
BOSCETTO GABRIELE	F	
BRIGNONE GUIDO	F	
BRUNALE GIOVANNI	C	
BRUTTI PAOLO	C	
BUCCIERO ETTORE	F	
CALDEROLI ROBERTO	M	
CALLEGARO LUCIANO	F	

Seduta N. 0896 del 11-11-2005 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
CALVI GUIDO	C	
CAMBER GIULIO	F	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	F	
CARRARA VALERIO	F	
CARUSO ANTONINO	F	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	F	
CASTELLI ROBERTO	M	
CENTARO ROBERTO	F	
CHERCHI PIETRO	F	
CHINCARINI UMBERTO	F	
CHIRILLI FRANCESCO	F	
CICCANTI AMEDEO	F	
CICOLANI ANGELO MARIA	F	
CIRAMI MELCHIORRE	F	
COLLINO GIOVANNI	F	
COMINCIOLI ROMANO	F	
COMPAGNA LUIGI	F	
CONSOLO GIUSEPPE	F	
CONTESTABILE DOMENICO	F	
CORRADO ANDREA	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	
COZZOLINO CARMINE	F	
CURTO EUPREPIO	F	
CUTRUFO MAURO	F	
D'ALI' ANTONIO	F	
D'AMICO NATALE	C	
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	C	
DANIELI PAOLO	F	
DANZI CORRADO	M	
DE CORATO RICCARDO	F	
DELL'UTRI MARCELLO	F	
DELOGU MARIANO	F	

Seduta N. 0896 del 11-11-2005 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DEL PENNINO ANTONIO	F	
DEMASI VINCENZO	F	
DE PETRIS LOREDANA	C	
DE RIGO WALTER	F	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	C	
D'IPPOLITO VITALE IDA	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	
EUFEMI MAURIZIO	F	
FABBRI LUIGI	F	
FALCIER LUCIANO	F	
FASOLINO GAETANO	F	
FASSONE ELVIO	C	
FAVARO GIAN PIETRO	F	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	
FLAMMIA ANGELO	C	
FLORINO MICHELE	F	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	
FORLANI ALESSANDRO	F	
FORTE MICHELE	F	
FRANCO PAOLO	F	
FRAU AVENTINO	F	
GABURRO GIUSEPPE	F	
GENTILE ANTONIO	F	
GIOVANELLI FAUSTO	M	
GIRFATTI ANTONIO	F	
GIULIANO PASQUALE	F	
GRECO MARIO	F	
GRILLO LUIGI	F	
GRILLOTTI LAMBERTO	F	
GUASTI VITTORIO	F	

Seduta N. 0896 del 11-11-2005 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
GUBERT RENZO	M	
GUBETTI FURIO	F	
GUZZANTI PAOLO	F	
IERVOLINO ANTONIO	F	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	F	
IOVENE ANTONIO	C	
IZZO COSIMO	F	
KAPPLER DOMENICO	F	
LA LOGGIA ENRICO	F	
LAURO SALVATORE	F	
LONGHI ALEANDRO	C	
MAFFIOLI GRAZIANO	F	
MAGNALBO' LUCIANO	M	
MALABARBA LUIGI	C	
MALAN LUCIO	F	
MANCINO NICOLA	M	
MANFREDI LUIGI	F	
MANTICA ALFREDO	M	
MANUNZA IGNAZIO	F	
MANZELLA ANDREA	C	
MANZIONE ROBERTO	C	
MARANO SALVATORE	F	
MARINO LUIGI	C	
MASCONI GIUSEPPE	C	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	M	
MEDURI RENATO	F	
MELELEO SALVATORE	F	
MENARDI GIUSEPPE	F	
MINARDO RICCARDO	F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	F	
MONTI CESARINO	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	

Seduta N. 0896 del 11-11-2005 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MORO FRANCESCO	F	
MORRA CARMELO	F	
MORSELLI STEFANO	F	
MUGNAI FRANCO	F	
MULAS GIUSEPPE	F	
NANIA DOMENICO	F	
NAPOLITANO GIORGIO	C	
NESSA PASQUALE	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	F	
NOVI EMIDDIO	F	
OGNIBENE LIBORIO	F	
PACE LODOVICO	F	
PALOMBO MARIO	F	
PASCARELLA GAETANO	C	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	
PASSIGLI STEFANO	M	
PASTORE ANDREA	F	
PEDRAZZINI CELESTINO	F	
PEDRIZZI RICCARDO	F	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	F	
PELLICINI PIERO	F	
PERA MARCELLO	P	
PERUZZOTTI LUIGI	F	
PESSINA VITTORIO	F	
PETERLINI OSKAR	A	
PETRINI PIERLUIGI	C	
PIANETTA ENRICO	F	
PICCIONI LORENZO	F	
PIROVANO ETTORE	F	
PONTONE FRANCESCO	F	
PONZO EGIDIO LUIGI	F	
PROVERA FIORELLO	F	

Seduta N. 0896 del 11-11-2005 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1		alla n° 1	
	01			
RAGNO SALVATORE	F			
RONCONI MAURIZIO	F			
ROTONDO ANTONIO	M			
RUVOLO GIUSEPPE	F			
SALZANO FRANCESCO	F			
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	F			
SAPORITO LEARCO	F			
SCARABOSIO ALDO	F			
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F			
SCOTTI LUIGI	F			
SEMERARO GIUSEPPE	F			
SERVELLO FRANCESCO	M			
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M			
SODANO CALOGERO	F			
SODANO TOMMASO	C			
SPECCHIA GIUSEPPE	F			
STIFFONI PIERGIORGIO	F			
SUDANO DOMENICO	F			
TAROLLI IVO	F			
TATO' FILOMENO BIAGIO	F			
TIRELLI FRANCESCO	F			
TOFANI ORESTE	F			
TOGNI LIVIO	C			
TOMASSINI ANTONIO	F			
TRAVAGLIA SERGIO	F			
TREDESE FLAVIO	F			
TREMATERRA GINO	F			
ULIVI ROBERTO	F			
VALDITARA GIUSEPPE	F			
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F			
VEGAS GIUSEPPE	F			
VENTUCCI COSIMO	F			

Seduta N. 0896 del 11-11-2005 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
VILLONE MASSIMO	C	
VIZZINI CARLO	F	
ZANDA LUIGI ENRICO	C	
ZANOLETTI TOMASO	F	
ZAPPACOSTA LUCIO	F	
ZICCONI GUIDO	F	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	F	

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Antonione, Cursi, D'Alì, Danzi, Giuliano, Lauro, Magnalbò, Mancino, Mantica, Massucco, Passigli, Ragno, Saporito, Servello, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Asciutti e Rotondo, per attività di rappresentanza del Senato; Giovanelli, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale; Forcieri, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Gubert, per partecipare a una conferenza internazionale.

Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività d'intelligence italiana, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 9 novembre 2005, ha nominato componente della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività d'*intelligence* italiana il deputato Raisi, in sostituzione del deputato Menia, dimissionario.

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, deferimento

Con lettera dell'8 novembre 2005, pervenuta il successivo 9 novembre, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 – una richiesta di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici relativi ad utenza privata del senatore Carlo Vizzini, nell'ambito di un procedimento penale (n. 11725/05 R.G.) sorto da denuncia sporta dal medesimo senatore (*Doc. IV*, n. 9).

La richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro Economia e finanze
(Governo Berlusconi-III)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e il bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614-*bis*)
(presentato in data 11/11/2005)

Ministro Economia e finanze
(Governo Berlusconi-III)

Seconda Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e il bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614-*ter*)
(presentato in data 11/11/2005)

Ministro Affari Esteri

Ministro difesa

(Governo Berlusconi-III)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (3649)
(presentato in data 11/11/2005)

Ministro Interno

(Governo Berlusconi-III)

Revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori, nonché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi (3650)
(presentato in data 11/11/2005)

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 novembre 2005, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato» (n. 562).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è deferita alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 21 dicembre 2005. Le Commissioni permanenti 1^a, 2^a e 14^a potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro l'11 dicembre 2005.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 novembre 2005, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 10 della legge 18 aprile 2005, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/

89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003, concernente l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, della direttiva 2004/77/CE della Commissione, concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio, e della direttiva 2005/26/CE della Commissione, che integra talune disposizioni della citata direttiva 2003/89/CE» (n. 563).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è deferita alle Commissioni riunite 10ª e 12ª, che esprimeranno il parere entro il 21 dicembre 2005. Le Commissioni permanenti 1ª, 9ª e 14ª potranno formulare osservazioni alle Commissioni riunite, entro l'11 dicembre 2005.

Governo, trasmissione di atti e assegnazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha inviato la «Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008» (3614-*bis*) e la «Seconda Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008» (3614-*ter*).

Tali documenti sono stati trasmessi alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 3 novembre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, sei decreti concernenti:

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro della chiesa di S. Maria delle Grazie del comune di Castelluccio Valmaggiore (FG), finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2005, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2003 (Atto n. 729);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro e recupero edilizio ed urbanistico del centro religioso di Domo nel comune di Porto Valtravaglia (VA), finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2005, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 749);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per la ristrutturazione e restauro della chiesa di S. Ignazio di Lojola nel comune di Musei (CA), finanziate con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 17 giugno 2005, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 1999 (Atto n. 750);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il consolidamento e restauro del convento di Santa Maria della Consolazione nel comune di Sant'Andrea di Conza (AV), finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2005, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2001 (Atto n. 751);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro della «Pieve di Offiano» nella parrocchia di S. Pietro in Offiano in Casola Lunigiana (MS), finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2005, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 752);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per i lavori di sistemazione idraulica del Ponte delle Cianche nel comune di Buonalbergo (BN), finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2005, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 1999 (Atto n. 753).

Dette documentazioni sono state trasmesse, per opportuna conoscenza, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente, competenti per materia.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Piatti, Basso, Murineddu, Acciarini, Chiusoli, Brunale, Stanisci, Forlani, Bettoni Brandani, D'Amico, Biscardini, Crema, Tonini, Morando, Cambursano, Gasbarri, Gruosso, Vicini, Dato, Zavoli, Legnini, Baio Dossi, Giaretta, Battisti, Vallone, Papania, Castellani, Dettori, Magistrelli, Liguori hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00349, dei senatori Martone ed altri.

A norma dell'articolo 157 del Regolamento del Senato, la mozione 1-00349, dei senatori Martone ed altri, deve intendersi a procedimento abbreviato.

Il senatore Liguori ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00363, dei senatori Rollandin ed altri.

Interpellanze

COSSIGA. – *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che con una nota dell'ANSA in data 4 novembre 2005 la Procura della Repubblica di Monza ha diramato un comunicato a firma del capo dell'ufficio, tale magistrato Antonio Pizzi, e del pub-

blico ministero procedente, tale magistrato Walter Mapelli, nella quale si afferma: «in merito alle notizie di stampa concernenti le indagini in corso sulla gara di appalto per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina precisa di aver agito ed agire nell'osservanza della più stretta legalità e di non aver chiesto autorizzazioni, o comunque eseguito intercettazioni, su utenze di pertinenza di parlamentari della Repubblica»;

preliminarmente si osserva e si precisa:

che, a quanto riferitogli dagli avvocati, fu proprio il p.m. Mapelli ad affermare che un indizio di reità nei confronti del Savona Paolo era costituito dai rapporti amichevoli che intratteneva con «alte personalità», tra cui appunto l'ex capo dello Stato Francesco Cossiga, come risultava dalle comunicazioni telefoniche con lo stesso, le cui intercettazioni erano a disposizione dell'autorità giudiziaria, e cioè dello stesso p.m. Mapelli, in quanto questi rapporti testimoniavano della influenza politica di potere dell'inquisito. Il p.m. più tardi assicurò gli stessi avvocati che non era sua intenzione fare uso delle intercettazioni telefoniche cui aveva preso parte il senatore Cossiga, come da uno degli avvocati dichiarato pubblicamente nella trasmissione «Porta a Porta» del 5 ottobre 2005;

che è certo noto agli interpellati che le intercettazioni di comunicazioni telefoniche o elettroniche o ambientali sulle utenze o in locali di uso dei parlamentari sono illecite, ma parimenti illecita è la loro utilizzazione anche se esse siano state effettuate su altre utenze telefoniche o in altri ambienti, ma senza l'autorizzazione della Camera cui il parlamentare appartenga,

si chiede di sapere:

se, a tutela delle prerogative ed immunità dei membri delle Camere che sono ad essi attribuite a tutela della indipendenza e sovranità del Parlamento nazionale, che in un una Repubblica democratica è il solo «sovrano legale» per mandato del solo «sovrano reale» che è il popolo, e per la tutela delle norme dello stato di diritto contro le ormai continue ed impunte prepotenze di alcuni magistrati, il Ministro della giustizia non ritenga di dovere disporre sollecitamente una ispezione alla Procura della Repubblica di Monza e specificatamente nei confronti dei magistrati Pizzi e Mapelli per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità, anche ai fini di una conseguente informativa all'autorità giudiziaria competente, ed anche al fine di una conseguente promozione dell'azione disciplinare;

se i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze non ritengano di disporre una rigorosa inchiesta per accertare se ufficiali di polizia giudiziaria delle forze di polizia (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Corpo della Guardia di Finanza) da essi dipendenti non abbiano dato, *contra legem*, illecita esecuzione ad ordini illegittimi dell'autorità giudiziaria, concorrendo con essa al compimento di atti illeciti in violazione ed offesa delle prerogative ed immunità dei membri delle Camere e che sono ad essi attribuite a tutela della indipendenza e sovranità del Parlamento nazionale.

(2-00792)

FRANCO Vittoria, MACONI, PIZZINATO, ACCIARINI, PILONI, TESSITORE, ZAVOLI, PIATTI, MODICA, D'ANDREA, SOLIANI, DANIELI Franco, DONATI, DALLA CHIESA, PETRINI, MALABARBA, BISCARDINI, RIPAMONTI, MANIERI, CORTIANA, BAIO DOSSI, PAGLIARULO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala ha provveduto recentissimamente a individuare nella Camera di Commercio di Milano il quarto dei membri di «diritto» del Consiglio di Amministrazione, a seguito di una modificazione dello statuto (art. 7 del nuovo statuto);

l'eventuale presenza di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Milano sarebbe subordinata ad un allargamento del Consiglio di Amministrazione da sette a nove membri, affidato ad una legge nazionale che modificasse le norme che attualmente regolano la materia;

la Camera di Commercio, pur disponendo di una nomina diretta nel prossimo CdA, risulterebbe esentata dal corrispondere la quota di finanziamento biennale prevista dalla legge (8 per cento del Fondo trasferito dallo Stato);

il citato obbligo di legge non risulta essere richiamato tra i requisiti annoverati per far parte dei «soci di diritto», mentre lo sarebbe per i membri di nomina dell'Assemblea dei Soci;

il Consiglio di Amministrazione che sarà rinnovato a partire dal 14 novembre, scadendo il triennio di carica il 16 novembre prossimo, ha inoltre provveduto a fare approvare una nuova norma statutaria per la definizione delle modalità e dei titoli previsti per la presentazione delle candidature alle cariche della Fondazione, diritto che è stato ristretto ai soli fondatori titolari di un diritto di voto permanente definibili in coloro che versino l'8% del finanziamento dello Stato, come previsto dalla legge (per la Scala ammontante a 5.400.000 euro), nonché abbiano versato anche un importo non inferiore a 5.200.000 euro in un'unica soluzione ovvero nell'arco di tempo massimo dei quattro anni precedenti (art. 6.7-bis dello Statuto, come modificato unitamente all'articolo 6.5, lettera *b*), con ciò compromettendo il diritto alla partecipazione della Provincia di Milano o di altri soci che non provvedano a versare in un'unica soluzione l'intera quota ultimamente inserita in Statuto di 5.200.000 mila euro, quando non vi abbiano provveduto nei quattro anni precedenti;

a giudizio degli interpellanti trattasi di una sorta di sbarramento adottato tramite modifica statutaria, volta a perpetuare il diritto dei soci fondatori e a definire requisiti selettivi non oggettivi, bensì di favore, nei confronti di Enti in grado di avvalersi di una norma *ad hoc* introdotta per via modificativa dello Statuto, benché intervenuta e interveniente a seguito dell'adozione di una procedura che darà corso a impugnazioni e ricorsi, esponendo il prossimo consiglio di Amministrazione, qualora nominato secondo la procedura riformata sopramenzionata, ad una stagione di probabile instabilità;

tale procedura per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione potrebbe danneggiare la Scala, in quanto gli sbarramenti economici introdotti per l'ammissione all'ingresso di nuovi soci (10.600.000 euro versati) rischiano di compromettere le disponibilità di nuovi soggetti che si ripromettersero di conferire nuovi apporti economici alla gestione del Teatro, in una condizione peraltro precaria e critica della sua vita; infatti diverso è stato il trattamento per gli altri soci che in passato hanno potuto produrre il versamento di 10 miliardi di vecchie lire, oggi 5.200.000 euro, avvalendosi di una rateizzazione nel quadriennio;

risulta agli interpellanti che il CdA uscente della Fondazione Teatro alla Scala abbia approvato un ordine del giorno con il quale si chiede al Governo di introdurre in legge finanziaria una norma di modifica della legge nazionale sulle fondazioni liriche che allarghi da sette a nove il numero dei componenti il CdA, norme che, benché ordinamentali, non risolverebbero comunque i problemi determinati dalla introduzione delle modifiche dello Statuto della Fondazione alla Scala di cui sopra, conseguentemente impugnabili dai soggetti esclusi o escludendi (a principiarsi dalla Provincia di Milano),

si chiede di sapere:

quali siano al riguardo gli intendimenti del Governo al fine di garantire il rilancio e la stabilità del Teatro alla Scala e della sua Fondazione;

se il Governo ritenga appropriata la procedura adottata dalla suddetta Fondazione per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e se ritenga tale procedura applicabile senza che alcuna modificazione della legge nazionale sia intervenuta per consentire l'applicazione delle revisioni delle vigenti leggi in materia e conseguentemente delle recenti revisioni statutarie;

se il Governo non ritenga di rimuovere gli ostacoli che il nuovo Statuto della Fondazione Teatro alla Scala, se e in quanto applicabili nella immediatezza del rinnovo del Consiglio, introduce alla presenza di un rappresentante della Provincia di Milano e di altri eventuali soci pubblici o privati, per quanto riferibile alla prevista limitazione dei soci fondatori;

se il Governo non intenda richiamare la Fondazione, in attesa della approvazione del nuovo Statuto da parte del Ministero vigilante e della registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti, alla previsione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione sulla base dello Statuto come risultante dalle norme e dagli accordi prevenienti le surrichiamate modifiche;

se il Governo non intenda avvalersi di un parere di giuristi di notoria fama al fine di fugare ogni possibile dubbia interpretazione delle modifiche statutarie introdotte che dovesse compromettere il futuro buon nome e il buon funzionamento della Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

(2-00793)

Interrogazioni

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel corso della discussione, nell'Aula del Senato, relativa ad un particolare aspetto dell'Atto Senato n. 3328 (recante in titolo: «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), si è svolto un ampio dibattito intorno all'emendamento n. 18.209 (presentato dallo scrivente, primo firmatario, ed altri colleghi della maggioranza) finalizzato alla soppressione di una parte dispositiva dell'articolo 18 (comma 1, lettera g, introdotta nel corso del preventivo esame in Commissione), pervicacemente ed impudentemente orientata a circoscrivere la responsabilità patrimoniale dei «certificatori» dei bilanci;

tale superfetazione normativa è stata innestata, *ex abrupto*, all'interno del provvedimento meno indicato: quello enucleato all'indomani del manifestarsi degli scandali economico-finanziari più recenti quali Cirio, Parmalat, Giacomelli, ecc.;

il disegno di legge n. 3328, già approvato alla Camera dei deputati il 3 marzo 2005 (nel testo base risultante dall'unificazione di ben 6 proposte diverse, riflettenti gli orientamenti di tutto l'arco politico), si è reso necessario per tutelare i risparmiatori (e non altri) quali soggetti maggiormente danneggiati da vicende come quelle innanzi richiamate, tutte contraddistinte da fenomeni di «contabilità creativa»;

la modifica introdotta in Commissione finanze e tesoro del Senato mitiga le previsioni originariamente dettate in danno di potenziali corresponsabili (revisori dei conti) di danni conseguenti a dissesti societari che, se individuati e segnalati tempestivamente, al loro insorgere, sicuramente sono destinati a produrre meno danni ai sostenitori delle attività beneficiarie delle raccolte azionarie e di finanziamento alternativo;

la magistratura, a conclusione del percorso giudiziario che attualmente vede anche i revisori di conti indagati e rinviati a giudizio, dovrà emettere un verdetto definitivo di responsabilità che non è consigliabile anticipare, in maniera riduttiva, con la modifica introdotta nel corso dei lavori consultivi presso il Senato;

al profilarsi di una larga convergenza di pareri favorevoli all'emendamento dello scrivente si è reso evidente il tentativo di evitarne l'approvazione proponendo un sub-emendamento volto ad elevare le soglie di commisurazione dell'intravista responsabilità patrimoniale mediante l'innalzamento di multipli e valori percentuali riferiti al capitale delle società di revisione, volendo dare (ma non riuscendo) l'impressione (scopertamente fallace) di adozione di una soluzione particolarmente vantaggiosa per i risparmiatori;

siffatta manovra è stata tentata (senza successo) con l'avallo del rappresentante del Governo, il sottosegretario Armosino, la quale, pur avendo testualmente affermato che «...il Governo non intende in alcun modo limitare la responsabilità delle società di revisione, cercando, al con-

trario, di rendere oggettiva la possibilità di conseguire il risarcimento in modo tale che le sentenze non siano rese inutilmente e non finiscano per essere solo tanti bei quadri da appendere alle pareti...», a giudizio dell'interrogante, in concreto ha fatto esattamente l'opposto, esprimendo, in un primo momento, il «parere contrario del Governo» all'emendamento soppressivo n. 18.208 e, successivamente, l'avallo del Governo alla introduzione di una limitazione (che sempre tale è, anche se gradata verso l'alto) delle responsabilità dei revisori ed, infine, messo alle strette dall'ambiguità delle sue posizioni, rimettendosi all'Assemblea;

che le affermazioni del Sottosegretario, innanzi virgolettate, lasciano intendere, in trasparenza, che l'attuale ordinamento societario, assentito ai «certificatori» dei bilanci, trova larghe maglie ordinamentali attraverso le quali «fugge e si dissolve» il sinallagma tra responsabilità e pena (a danno dei conferitori di capitali);

giova ad una seria, comune riflessione parlamentare ricordare che il mandato ricevuto dai cittadini elettori impone di rendere conto, in maniera motivata e credibile, delle proposte fatte e delle iniziative assunte;

nel corso dell'*iter* approvativo già richiamato, e contestualmente all'emergere della proposta limitativa, un commento letto su un autorevole quotidiano ha evidenziato (senza citare la fonte e l'attendibilità della notizia) che un revisore del bilancio Parmalat (anno contabile e professionista non individuati nell'articolo), avendo incassato a fronte dell'attività di revisione e di certificazione (di detto bilancio) l'importo di 125.000,00 euro, in costanza della limitazione di responsabilità proposta per l'approvazione dell'Aula (e, naturalmente, in caso di responsabilità nel danno, accertata dalla magistratura) avrebbe patrimonialmente risposto, per i danni provocati a «tutti» i danneggiati (risparmiatori inclusi), fino ad un limite massimo di 1.250.000 euro (ovvero: 125.000,00 x 10);

tale importo, all'apparenza rilevante, è ben «poca cosa» (se non addirittura «nulla») in confronto alla «mole dei risparmi» (e non solo) travolti da vicende come quelle già note e continua ad essere «poca cosa», sia pure raddoppiato o triplicato ovvero ragguagliato (così come proposto dai relatori) prima al 20% e, successivamente, al 50% del capitale delle società di revisione,

l'interrogante, al fine di capire e far capire di che cosa (e con quali ordini di grandezza) si stia discettando a tutela degli interessi dei risparmiatori e sulla base di quali dati di bilancio («pubblici» per definizione e sicuramente in possesso della Consob, che su tali società esercita la propria attività di vigilanza), chiede di conoscere:

l'ammontare del capitale (offerto, dai relatori/proponenti, quale parametro alternativo di commisurazione dell'ipotetico contenimento delle responsabilità per il concorso nella causazione di danni) di ciascuna delle principali società di revisione ed, in particolare, di quelle coinvolte negli «scandali» prima ricordati;

l'ammontare del corrispettivo percepito dai revisori dei bilanci delle società protagoniste dei più recenti e clamorosi *default*;

se risulti che qualcuno, fra costoro, sia stato soggetto a sanzioni da parte della Consob ed, in caso affermativo, l'indicazione della loro natura e della loro entità.

(3-02347)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

è in manifesta progressione l'emergere di scandali economico-finanziari che hanno sin qui coinvolto aziende di notevoli dimensioni (estese anche all'estero) quali Cirio, Parmalat, Finpart, Giacomelli ed altre;

tale ultima società ha subito, di recente, un maxi-sequestro per distrazioni contabili che avevano causato il suo dissesto;

si è reso necessario, in ambito parlamentare, porre mano a nuove norme per una più puntuale ed incisiva tutela dei risparmiatori – quali soggetti maggiormente danneggiati da vicende, come quelle innanzi richiamate, tutte contraddistinte da fenomeni di «contabilità creativa» – e nei confronti di potenziali corresponsabili (revisori dei conti) di danni conseguenti a dissesti societari che, se individuati al loro insorgere e segnalati tempestivamente, sicuramente avrebbero prodotto meno danni ai sostenitori delle attività alimentate con le raccolte azionarie e di finanziamento alternativo;

a seguito dell'indagine penale della magistratura, avviata nel 2002, dopo la dichiarazione d'insolvenza (decretata dal Tribunale di Rimini nell'ottobre del 2003), è emerso che il Gruppo Giacomelli Sport (quotato in Borsa dal 2001) aveva occultato nei bilanci ingenti perdite, indicando nella contabilità falsi elementi di reddito, contabilizzando fatture per operazioni inesistenti e facendo ricorso fraudolento al credito (basti pensare al magazzino, il cui valore si è rivelato di oltre 100 milioni di euro inferiore alle cifre iscritte in bilancio e ciò senza che i revisori si ponessero il problema di una verifica «fisica» dell'esistenza di giacenze così ingenti che solo per essere «ospitate» avrebbero richiesto magazzini di dimensioni enormi);

è stato accertato che gli ex vertici di tale società hanno investito i fondi distratti in beni mobili e immobili, tra i quali il complesso immobiliare «Castellabate» di Rimini ed una nave (la «Letting Go», di 30 metri) che allo stato attuale risulta in navigazione e non è rintracciabile (l'ultimo avvistamento è stato effettuato a Viareggio lo scorso luglio);

oltre al sequestro clamoroso di detti beni si sono registrate perquisizioni nelle province di Rimini, Pistoia, Forlì, Lucca, Roma e Trento, rogatorie nella Repubblica di San Marino (ove risiedono 2 «società fiduciarie», intestatarie di beni distratti dal Gruppo Giacomelli Sport) e l'avvio d'inchieste all'estero, nelle sedi delle varie «controllate» di detto Gruppo: in Belgio, Polonia, Svizzera e Spagna;

tale deprimente e quasi incredibile realtà, emersa dall'ostinato lavoro della magistratura inquirente e dall'impegno di qualificati operatori delle Fiamme Gialle, demolisce, stante la «dimensione» fisica, giuridica

ed economica delle imprese coinvolte ed il conseguente enorme danno per l'erario (anche in derivazione dagli oneri accertativi), la credibilità di ruoli di frontiera (revisori e certificatori di bilanci nonché ordini professionali) e dei sovrordinati livelli di controllo (Consob);

le innanzi estese considerazioni si pongono in conflitto insanabile con le affermazioni del sottosegretario Armosino che, nell'Aula del Senato, nel tentativo di mitigare il rigore di una proposta emendativa relativa a disposizioni di tutela del risparmio, si è così espressa: «...il Governo non intende in alcun modo limitare la responsabilità delle società di revisione, cercando, al contrario, di rendere oggettiva la possibilità di conseguire il risarcimento in modo tale che le sentenze non siano rese inutilmente e non finiscano per essere solo tanti bei quadri da appendere alle pareti...»,

il sottoscritto ribadisce, anche in questa occasione (*gutta cavat lapidem*), che tali affermazioni virgolettate lasciano intendere, in trasparenza, che l'attuale ordinamento societario, assentito ai soci ed ai «certificatori» dei bilanci, trova larghe maglie ordinamentali attraverso le quali «fugge e si dissolve» il sinallagma tra responsabilità e pena (a danno dei conferitori di capitali);

giova ad una seria, comune riflessione ricordare che il mandato ricevuto dai cittadini elettori, così come le cariche ricoperte, a diversi livelli, impongono di rendere conto, in maniera motivata e credibile, dei compiti svolti e delle iniziative assunte e che ruoli di governo e/o controllo (anche societario e/o contabile) non sono riconducibili all'esercizio opzionale di autonome facoltà ma devono ritenersi adempimenti cogenti dettati da norme aventi forza di legge,

l'interrogante, per meglio comprendere la differenza sostanziale ed oggettiva tra i «diritti» ed i «doveri» sanciti dalla Costituzione italiana, chiede di conoscere:

a quale fine vengano riconosciute le prerogative dei «controllori» dei bilanci delle società (organismi professionali e Consob) e, di riflesso, quali compiti di garanzia essi siano tenuti a svolgere;

se possa ritenersi accettabile che le «responsabilità» disattese dai «controllori» – con titolo professionale, legalmente riconosciuto, inerente «l'obbligazione allo svolgimento dei compiti di garanzia e controllo fiduciario» – siano sottogradabili rispetto a quelle di «truffatori con ragione sociale depositata», divenuti tali anche per incapacità o connivenze dei primi;

quale sia l'ammontare dei corrispettivi percepiti sia dai revisori a fronte della certificazione di ciascuno degli ultimi bilanci delle società del gruppo in discorso e sia dagli amministratori delle società del «Gruppo Giacomelli Sport», nonché di ogni altro *benefit*;

se risulti che qualcuno, fra costoro, sia stato soggetto a sanzioni da parte di ordini professionali o della Consob ed, in caso affermativo, l'indicazione della natura e dell'entità dei provvedimenti adottati a loro carico.

FRANCO Paolo. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che, secondo alcune fonti – autorevolmente riprese dal Presidente della Regione Sardegna, Renato Soru, nel corso della sua audizione dello scorso 17 ottobre, svoltasi a Cagliari davanti a una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito – all'interno di alcune cavità naturali situate nell'isola di Santo Stefano, nell'arcipelago de La Maddalena, adibita a punto di appoggio per la Marina Militare degli Stati Uniti, a suo tempo destinate al deposito del munizionamento della Marina Militare italiana, sarebbero stati o sarebbero tuttora stoccati materiali di armamento e/o munizioni recuperati nel corso degli eventi bellici che hanno coinvolto il Kosovo e l'Iraq, si chiede di sapere:

se tali informazioni rispondano alla realtà dei fatti;

in caso affermativo, se e sulla base di quali controlli si possa escludere la presenza, nell'isola di Santo Stefano e nelle aree ad essa adiacenti di munizioni contenenti uranio impoverito o materiali che presentino tracce di contaminazione da detta sostanza.

(3-02349)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PALOMBO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che nel bilancio del Comune di Genzano di Roma figura da anni una voce di spesa destinata alla copertura dei costi relativi al canone di locazione di un immobile ove ha sede un ufficio postale, si chiede di sapere:

se vi siano altri casi in cui enti territoriali provvedono, con le risorse del proprio bilancio, a sostenere spese di competenza della società Poste Italiane Spa la quale, come noto, fornisce servizi di tipo bancario e finanziario disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 144/2001;

se non si ritenga che tale fattispecie determini una distorsione della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, configurandosi come un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87 del Trattato dell'Unione europea.

(4-09657)

COMPAGNA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 136 del 28.05.2004, convertito dalla legge n. 186 del 27.07.2004, prevede per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di chiedere la proroga del rapporto di lavoro dal 67° al 70° anno di età, e la facoltà della Pubblica Amministrazione di accogliere le istanze in funzione delle proprie esigenze, della particolare esperienza professionale acquisita dai dipendenti per l'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui alle leggi n. 289/2002 e n. 350/2003;

in base alla stessa legge citata, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, con propria circolare n. 5/2004, le Amministrazioni possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti;

l'attività discrezionale della pubblica amministrazione è limitata: a) dall'interesse concreto ed obiettivo; b) dai principi di logica ed imparzialità; c) dal principio dell'esatta e completa informazione;

la violazione dei limiti alla discrezionalità dà luogo a quel particolare vizio dell'atto amministrativo che va sotto il nome di eccesso di potere;

la finalità della legge dovrebbe essere quella di consentire alle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di poter fruire ancora del patrimonio di cultura e di esperienza, acquisito da quei dipendenti che, raggiunti i limiti di età per il pensionamento, facciano richiesta di proroga del rapporto di lavoro;

la predetta circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri prevede che le relative istanze devono essere corredate da motivati pareri da parte dei Dirigenti delle strutture di appartenenza, onde consentire alle Amministrazioni la valutazione e l'adozione dei provvedimenti di competenza;

alcune Pubbliche Amministrazioni si sarebbero avvalse della legge *de qua*, mentre altre, tra le quali l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, I.N.A.I.L., e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, I.N.P.S., avrebbero adottato provvedimenti di diniego per tutte le istanze di proroga, nonostante i pareri favorevoli dei Dirigenti delle strutture di appartenenza dei richiedenti, comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il loro trattenimento in servizio;

l'I.N.P.S., con proprie circolari, avrebbe «sconsigliato» ai propri dipendenti di presentare richieste di proroga del rapporto di lavoro;

la Direzione Centrale dell'I.N.A.I.L. avrebbe respinto tutte le domande di proroga dei propri dipendenti motivando tale reiezione con lettera prestampata per tutti, facendo menzione, indistintamente, alla «mancanza di criticità organizzativa nella struttura di appartenenza»;

la motivazione suddetta potrebbe viziare l'atto amministrativo per «eccesso di potere», in quanto violerebbe quei limiti imposti alla pubblica amministrazione nell'esercitare la «facoltà-discrezionalità», quali l'interesse concreto ed obiettivo, i principi di logica ed imparzialità e quello dell'esatta e completa informazione, certamente non ravvisabili nella motivazione adottata dagli enti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra riportati e quali siano le motivazioni per le quali alcune Amministrazioni Pubbliche sembra non abbiano tenuto conto, in più circostanze, dei limiti previsti alla discrezionalità della pubblica amministrazione nell'adottare i provvedimenti di diniego delle domande di pro-

roga del rapporto di lavoro, presentate dai dipendenti che hanno superato i 67 anni di età.

(4-09658)

RUVOLO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

le disposizioni normative per il collaudo finale degli investimenti concessi alle aziende siciliane che hanno ricevuto contributi finanziari in base ai patti territoriali prevedono una doppia attività di controllo in base alla quale, dapprima, l'Istituto bancario istruttore in nome e per conto del Ministero delle attività produttive predispone la «relazione finale», un rigoroso e puntuale accertamento contabile, finanziario e fisico dell'investimento; successivamente il Ministero nomina una apposita Commissione di collaudo che, sostanzialmente, reitera quanto fatto dall'Istituto bancario. Solo dopo quest'ultimo collaudo si avvia l'ultima procedura per liquidare all'impresa il restante 10 per cento complessivo del contributo;

ad oggi si è avuto un solo collaudo e i tempi per la nomina, l'invio della relazione di collaudo, l'approvazione da parte del soggetto responsabile del provvedimento definitivo, la presa d'atto del Ministero e infine la trasmissione della richiesta per l'erogazione del contributo si stanno rivelando molto lunghi e rischiano di danneggiare le finanze di molte ditte siciliane che vogliono mettere a frutto le risorse pubbliche, producendo ricchezza e lavoro,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire per verificare che tale procedura, lunga e complessa, non aggravi la situazione di aziende finanziate con i patti territoriali;

se non si ritenga che sarebbero sufficienti le relazioni finali per accertare la compiutezza e la concretezza, formali e sostanziali, degli investimenti.

(4-09659)

PALOMBO, MELELEO, PERUZZOTTI, COLLINO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che lunedì 7 novembre 2005 si è svolta a Roma, al Grand Hotel Exedra, organizzata dai Democratici di Sinistra – l'Ulivo, una manifestazione su «Le nuove sfide della difesa italiana» sotto il motto «Per la pace, sempre»;

che a tale convegno, chiaramente e marcatamente di partito, hanno presenziato i più alti gradi delle nostre Forze Armate e dei servizi di sicurezza,

gli interroganti chiedono di conoscere se sia compatibile con l'alto ruolo istituzionale la partecipazione ad una conferenza, di chiaro orientamento partitico, dei vertici delle Forze Armate nazionali in previsione, altresì, di una scadenza elettorale che deve vedere tutti i servitori dello Stato impegnati a difendere e tutelare la propria assoluta imparzialità.

(4-09660)

MONCADA, BERGAMO. – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

già nel 1998 era stato stilato un accordo di programma, rivisto poi nel 2000, sottoscritto anche dalla Regione Veneto, per la riconversione della chimica obsoleta a Porto Marghera;

in questo contesto, tra gli interventi prioritari, figurava la sostituzione delle celle a mercurio con il ciclo a cloro soda, sicuramente più rispondente alle esigenze di tutela ambientale e della sicurezza dei lavoratori;

la Regione Veneto, a tutt'oggi, non ha ancora dato via libera alle autorizzazioni per la suindicata trasformazione del ciclo produttivo, pur in presenza di un parere favorevole della commissione VIA regionale e, quando lo ha fatto, con la delibera della Giunta regionale del 25 ottobre 2005 ha subordinato l'autorizzazione alla totale dismissione degli impianti autorizzandi alla data del 2015;

per la costruzione degli impianti per il passaggio delle celle da mercurio a cloro soda sono necessari dai 36 ai 40 mesi e, conseguentemente, il termine posto per la dismissione degli impianti così trasformati al 2015 non consente i tempi tecnici per l'ammortamento economico degli stessi, obbligando di fatto le aziende a non procedere nella loro realizzazione, anzi ad abbandonare il territorio veneziano, trasferendo le loro produzioni all'estero;

Porto Marghera rappresenta, per le proprie caratteristiche infrastrutturali, un *unicum* e come tale costituisce una risorsa e una ricchezza non solo per l'area veneziana o veneta ma per l'intero Paese, ove trovano occupazione migliaia di persone;

pur condividendo l'esigenza di una radicale trasformazione della chimica a Marghera nella direzione di una sola permanenza di una chimica eco compatibile ed in particolare di una riconversione dell'intera area in funzione di attività di ricerca ed innovazione oltre che della logistica in grado di riassorbire, in prospettiva, anche la minor manodopera utilizzabile dal comparto chimico, non si può non rilevare che ciò richiede tempi certi e compatibili pena un'immediata dismissione di attività con contraccolpi pesanti sull'intera economia veneziana;

in una fase storica di cambiamento strutturale molto delicata sia per il Paese che per il Veneto, pensare di considerare la chimica non strategica per la nostra economia rischia di provocare un danno non solo a livello locale ma anche all'intera economia del Paese,

nel ribadire l'importanza del settore chimico nel nostro Paese, si chiede di sapere quali interventi urgenti e non più derogabili si intendano intraprendere per Porto Marghera, per permettere di avviare la riconversione del Polo Chimico attraverso la trasformazione del sito industriale con gradualità imprenditoriale e logica di sviluppo e, nell'immediato, per giungere all'autorizzazione degli interventi di trasformazione del ciclo produttivo con il passaggio dalle celle a mercurio a quelle a cloro soda

onde rendere credibile e sostenibile l'intero progetto di riconversione industriale e strategico.

(4-09661)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02347, del senatore Bucciero, sulla responsabilità patrimoniale dei certificatori dei bilanci;

3-02348, del senatore Bucciero, sul Gruppo «Giacomelli Sport».

